CDLXIX SEDUTA

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 1956

Presidenza del Vice Presidente BO

INDICE

Commissioni parlamentari:

Variazioni nella composizione . . . . . *Pag.* 19066

Commissioni permanenti:

Variazioni nella composizione 19066

Congedi 19066

Disegni di legge:

Annnunzio di presentazione 19066

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 19067

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 19067

Presentazione di relazione 19068

Trasmissione 19066

« Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura » **(794)**; « Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari » **(1537)**; « Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari » **(1717)**; « Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni » **(1632)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione:

GIARDINA, *relatore sul disegno di legge n. 1632* 19082

MORO, *Ministro di grazia e giustizia* *Pag.* 19087

SPALLINO, *relatore sui disegni di legge nn. 794, 1537 e 1717* 19068

Interpellanza:

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 19104

ASARO 19104

Interrogazioni:

Annunzio 19102

Annunzio di risposte scritte 19068

Per lo svolgimento:

BUSONI 19103

ZOLI, *Ministro del bilancio* 19104

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni 19109

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di giovedì 15 novembre.

GAVINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Alberti per giorni 2, Battaglia per giorni 1, Bussi per giorni 4, Jannuzzi per giorni 1, Longoni per giorni 4, Monni per giorni 2 e Santero per giorni 10.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Variazioni nella composizione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, su richiesta del Gruppo del Partito nazionale monarchico, il senatore Condorelli cessa di far parte della 6ª Commissione permanente ed entra a far parte della 1ª Commissione permanente, il senatore Rogadeo cessa di far parte dell'8ª Commissione permanente ed entra a far parte della 10ª Commissione permanente, il senatore Nacucchi entra a far parte anche dell'11ª Commissione permanente.

Comunico altresì che i senatori Lubelli, Zagami e Mastrosimone continuano rispettivamente a far parte della 1ª, della 10ª e della 11ª Commissione in rappresentanza del Gruppo misto.

Variazioni nella composizione di Commissioni parlamentari.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha chiamato i senatori Terragni, Buglione e Nacucchi a far parte rispettivamente della Commissione parlamentare per il parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali, della Commissione parlamentare per il parere sulla modifica alle tasse sui contratti di borsa e della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, in sostituzione del senatore Zagami membro delle tre anzidette Commissioni.

Annunzio di trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale » (319-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Proroga dei termini per la presentazione di proposte per ricompense al valor militare per la guerra 1940-45 » (1745), di iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri;

« Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi » (1746);

« Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde » (1747);

« Titolo di studio obbligatorio per l'ammissione alle scuole-convitto professionali per infermiere, istituite a norma del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832 » (1749), di iniziativa del deputato Gennai Tonietti Erisia;

« Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana » (1750), di iniziativa dei deputati De Maria ed altri;

« Modifiche alla legge 1° gennaio 1886, numero 3620, relativa all'esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini, conclusa a Parigi il 14 marzo 1884 » (1751).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni permanenti.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge dal Ministro dei lavori pubblici:

« Costruzione di edifici giudiziari in Roma, Napoli e Bari » (1748).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed alla approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma, contenute nell'articolo 4 della legge 31 maggio 1900, n. 211, e nell'articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 186, nonchè nel l'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato con l'articolo 5 della legge 26 aprile 1954, numero 251 » (1728), di iniziativa del deputato Tozzi Condivi, previo parere della 11ª Commissione;

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Proroga per un quinquennio delle disposizioni contenute nella legge 26 febbraio 1952, n. 136, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (1729), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei fra l'Italia e l'Austria, concluso in Roma il 23 gennaio 1956 con Annesso e Processo verbale » (1724), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo di rettifica alla Convenzione firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955 » (1725), previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione;

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note effettuato a Parigi il 9 novembre-6 dicembre 1954 fra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore delle istituzioni culturali, in applicazione dell'Accordo culturale italo-francese del 4 novembre 1949 » (1726), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed Israele per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima, concluso in Tel Aviv il 10 giugno 1955, mediante Scambio di Note » (1727), previ pareri della 4ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Rendiconto generale dello Stato e di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1952 53 » (1730);

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle misure delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dalle imposte di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali » (1743), previ pareri della 8ª e della 9ª Commissione;

« Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1110, concernente la modificazione dei dazi di importazione applicati sugli olii di petrolio, olii provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei for-

ni » (1744), previo parere della 9ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Negroni, a nome della maggioranza, e Roffi, a nome della minoranza della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), hanno presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Estensione al liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia e al liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere » (1564), d'iniziativa dei deputati Gatto ed altri.

Questa relazione sarà stampata e distribuita, ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta di oggi.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura » (794); « Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari » (1537); « Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari » (1717); « Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni » (1632) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei seguenti disegni di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura »; « Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari »; « Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari »; « Partecipazione delle donne all'amministrazione della Giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni », quest'ultimo già approvato dalla Camera dei deputati.

Essendo stata chiusa la discussione generale su tutti e quattro questi disegni di legge iscritti al punto primo dell'ordine del giorno, dovranno prendere la parola i relatori ed il Ministro.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Spallino, relatore sui primi tre disegni di legge.

SPALLINO, *relatore sui disegni di legge n. 794, 1537 e 1717*. Onorevole Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho il dovere di riferire al Senato su tre disegni di legge. Il primo riguarda le disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari; il secondo la delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari; il terzo le norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura. È sottoposto al vostro esame un quarto disegno di legge concernente la partecipazione delle donne all'amministrazione della Giustizia, nelle Corti di assise e nei tribunali per i minorenni, sul quale riferirà il collega ed amico senatore Giardina. Pendono infine davanti alla Commissione che ho l'onore di presiedere, e in sede deliberante, due altri disegni di legge: « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 400 milioni per la fornitura di mobili e di impianti agli uffici giudiziari », e « Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari ».

È tutto un complesso armonico e razionale di provvedimenti per dare, nei limiti delle possibilità di bilancio, all'Amministrazione della giustizia, un numero maggiore di magistrati

e funzionari e un più alto decoro. Credo che in questa materia non si possa parlare di immobilismo.

Sui primi due disegni di legge, sui quali non vi è stata neppure discussione generale, credo vi sia poco da aggiungere a quanto ho già detto con le relative relazioni scritte.

Qui si può soltanto ripetere ed affermare che l'aumento degli organici deve costituire un punto di partenza e non un punto di arrivo, e che, quanto alla delega al Governo per le modifiche alle circoscrizioni giudiziarie, il disegno di legge risponde non solo ai voti espressi dal Parlamento e specificatamente da questo stesso Senato (basti ricordare le relazioni ai diversi bilanci della giustizia tenute dai senatori De Pietro, Magliano, Bo, da chi vi parla e da altri colleghi), ma intende adeguarsi anche alle mutate condizioni generali del Paese.

Non mi resta quindi che parlare del Consiglio superiore della magistratura. Ma prima devo rendere grazie a tutti gli intervenuti nella discussione: agli onorevoli Marzola, Papalia, Agostino e Picchiotti del P.S.I.; agli onorevoli Terracini, Palermo e Leone del P.C.I.; agli onorevoli De Marsico e Barbaro delle destre; all'isolato onorevole Cerabona; agli onorevoli De Pietro, Romano e Monni, all'onorevole De Pietro in particolare, cui va il merito primo di avere concretamente affrontato il problema e per il suo sobrio elevato e direi commovente intervento dell'altra sera.

E il mio ringraziamento va anche all'ufficio legislativo del Senato che, attraverso il professor Cerciello, mi fornì, con diligenza pari alla capacità, tutti i dati sulla legislazione comparata, di cui ho fatto cenno alla mia relazione scritta.

E veniamo alla discussione. È compito del relatore di ogni disegno di legge di esprimere il proprio avviso su i consensi e i dissensi espressi in Aula sul disegno di legge in esame ed illustrarne le ragioni, che stanno a favore o a sfavore. Ma prima di arrivare al merito, mi consenta il Senato che io esprima alcuni rilievi.

È parso a me che negli interventi di alcuni oratori delle sinistre — non di tutti gli oratori delle sinistre — non ci fosse stato senso di obiettività. L'onorevole Marzola dice di compiacersi, almeno per la parte formale, della presentazione del disegno di legge, concludendo poi su questo punto con l'affermare che il disegno di legge, porta tuttora le inconfondibili impronte dal regime dell'onorevole Scelba, « di guisa che appare necessario porre la sordina al compiacimento, limitandolo al riconoscimento della buona volontà del Governo, il quale tuttavia non ha affatto risolto l'aspetto essenziale del problema ». Il senatore Terracini, dopo aver detto che, pur incontrando il disegno di legge il consenso favorevole anche della sua parte, questo non soddisfa affatto la generale attesa, « esprimendo l'avviso che la lunghezza, la complessità e la minuziosità del provvedimento, nonchè la recentissima presentazione di una serie massiccia di emendamenti governativi, abbiano lo scopo di coprire ed eludere l'obiettivo fondamentale, conservando nella misura più larga possibile la vecchia struttura dell'ordinamento giudiziario italiano ». È evidente, continua il senatore Terracini, che « il governo della Magistratura costituisce il mezzo per assicurare al Ministro di grazia e giustizia un potere ed un'influenza particolarmente rilevanti, che si cerca quindi in ogni modo di conservare ».

Lo stesso ha detto il senatore Palermo, e più pessimisticamente ancora il senatore Leone, il quale, dopo aver parlato di mausolei, definisce il disegno di legge « un monumento funebre alla effettiva indipendenza della Magistratura », con l'aggiunta che « al di là dell'apparente preoccupazione di salvaguardare il collegamento tra i vari poteri, in pratica si ribadisce il controllo dell'esecutivo sul potere giudiziario ».

All'onorevole Leone fece eco il senatore Cerabona, il quale lamentò che il Governo abbia presentato un cospicuo numero di emendamenti al progetto De Pietro poco prima dell'inizio della discussione, e ripetendo la tesi preconcetta delle sinistre: che cioè la finalità cui tende il disegno di legge è quella di ridurre al minimo le attribuzioni del Consiglio superiore, aumentando per contro quelle del Ministro guardasigilli. Il secondo rilievo riguarda le critiche per il ritardo della presentazione del disegno di legge; e ci si dimentica del lungo travaglio occorso per trovare una maggioranza di

consensi ad un testo di legge che, attuando quella collaborazione auspicata da tutti, armonizzasse le disposizioni della Costituzione sull'autogoverno della Magistratura, con i poteri del legislativo ed i poteri dell'esecutivo. Basterebbe ricordare i risultati di tutti i congressi dell'Associazione nazionale dei magistrati, tenuti a Catania, a Napoli, a Trieste, a Firenze, a Venezia, a Torino ecc. per constatare come neppure tra gli stessi magistrati sia stata mai raggiunta una maggioranza di consensi, con alcuna possibilità di un futuro disegno di legge sull'argomento. La stessa perplessità si rileva nei resoconti dei congressi dell'Associazione nazionale forense, e nei risultati dei convegni degli studiosi, come più appresso dimostrerò. Si è soprattutto dimenticato quanto in materia aveva detto e scritto il Calamandrei.

È strano come l'illustre e compianto onorevole Calamandrei sia stato citato in questa occasione e dall'onorevole De Marsico e dal sottoscritto, mentre è stato ignorato dalle sinistre. (*Interruzione del senatore Agostino*). (Sarà stata una combinazione; non ci sarà stato nessun partito preso, penso). Comunque per ritornare in argomento sul ritardo della presentazione del disegno di legge sul Consiglio superiore, l'onorevole Calamandrei, al Convegno del 4 novembre 1952, a Firenze, così si esprimeva: « Ora, quali sono le ragioni della mancata attuazione del Consiglio superiore della Magistratura, di questa perdurante inadempienza del Governo ad un preciso obbligo costituzionale? Devo dirvi francamente (e spero che le mie parole non possano essere sospettate di conformismo politico) che questo ritardo frapposto dal Governo a dare attuazione al Consiglio superiore della magistratura, in modo tale che ormai tale attuazione dovrà essere rimandata alla prossima legislatura, è dipeso, secondo me, solo in parte da scarso entusiasmo del Governo per questo istituto costituzionale, ma soprattutto è dipeso dalla difficoltà tecnica di risolvere certi problemi di attuazione e di coordinamento, che la Costituzione ha affidato insoluti al legislatore ordinario, e che costituiscono veri e propri indovinelli costituzionali, per risolvere i quali occorrono lunghe meditazioni e ripetuti tentativi di conciliare, in maniera giuridicamente plausibile, esigenze contradditorie della stessa Costituzione ».

E mi pare che ciò basti a giustificare qualsiasi ritardo.

Un terzo rilievo, comune alla critica dell'onorevole De Marsico, dell'onorevole Terracini e dell'onorevole Cerabona, riguarda la mancata presentazione e il mancato esame in sede di Commissione, degli emendamenti. Su questo punto ci si dimentica di quanto io ho avuto l'onore di scrivere nella mia relazione, circa l'*iter* del disegno di legge, e sugli accordi presi all'unanimità in Commissione, sull'esame e sul momento della presentazione degli emendamenti. Gli onorevoli colleghi non hanno certamente dimenticato che il Guardasigilli del tempo, onorevole De Pietro, presentò il disegno di legge sul Consiglio superiore della magistratura (quello di cui ci stiamo occupando), il 9 novembre 1954, rompendo — come si suol dire — gli indugi, e dando chiara prova di voler dare concreta attuazione a questo istituto voluto dalla Costituzione. Di ciò gli va dato pubblica lode. Trasmesso il disegno di legge dal Presidente del Senato alla Commissione competente, il senatore Zoli, allora Presidente della 2ª Commissione, affidò a chi vi sta parlando la stesura della relazione, la quale fu sollecitamente presentata ai primi di gennaio del 1955.

Messo all'ordine del giorno della Commissione l'esame della relazione, dalla maggioranza dei componenti fu deciso di sospendere ogni discussione, fino a quando gli organi interessati alla legge non avessero fatto pervenire i loro pareri.

Nel frattempo cadeva il Ministero Scelba, quel Ministero che non piace niente affatto al senatore Marzola, e il nuovo Guardasigilli onorevole Moro con prontezza altamente encomiabile si affrettò a sollecitare l'esame del disegno di legge. Sono note — non voglio usare delle parole grosse — le vicende della discussione sull'esame del disegno di legge in Commissione. Ma certo fu una seduta piuttosto agitata quella del 14 giugno del 1956 presso la 2ª Commissione, alla quale partecipò anche il Ministro guardasigilli. Dapprima vi fu silenzio e interesse, nessuno aveva il coraggio di iniziare la discussione degli articoli. Ad un certo momento viene fatta un'eccezione di ca-

rattere pregiudiziale, chiaramente indicativa per un rinvio. Prima ancora di affrontare il disegno di legge sul Consiglio superiore della Magistratura, fu detto, bisognerà dire all'esecutivo di predisporre anche il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario. Sono due disegni di legge quasi interdipendenti...

CERABONA. Ma chi fece questa proposta?

SPALLINO, *relatore*. Senatore Cerabona, anche se non mi avesse interrotto, se avesse la bontà di seguirmi nella mia esposizione avrebbe saputo che autore di questa proposta fu lo insigne senatore Pannullo, il quale, sia detto per inciso, nel fare questa proposta evidentemente seguiva un suo pensiero, che era però condiviso da altri alti magistrati. Egli, nel fare quella proposta (la cosa fu risaputa qualche tempo dopo) esprimeva il pensiero dell'attuale Consiglio superiore della magistratura, del quale Consiglio superiore, se il Senato me lo consentirà, leggerò (mi dispiace di dover fare oggi molte letture ma per la estrema delicatezza dell'argomento, credo ne valga la pena) il parere di questo organo ebbe ad esprimere almeno nella parte preliminare. Sulla domanda di rinvio, dunque, si accese una vivacissima discussione, rinvio che poi venne accordato limitatamente a otto giorni, con l'intesa che alla prossima seduta si sarebbe iniziata la discussione degli articoli.

Dopo gli otto giorni il disegno di legge tornò in Commissione e superata l'eccezione dell'interdipendenza tra disegno di legge sul Consiglio superiore e Ordinamento giudiziario, al momento degli esami degli articoli si convenne, all'unanimità, che Partiti e Governo fossero liberi di presentare gli eventuali emendamenti al disegno di legge, in Aula. Ora si viene qui e ci si rimprovera dall'onorevole De Marsico e dall'onorevole Terracini, che la Commissione non ha creduto di dover esprimere alcuna opinione sugli emendamenti! Questo rimprovero evidentemente non ci tocca.

Comunque, mi pare di aver esposto nella postilla, alla mia relazione scritta con assoluta obiettività, tutti i rilievi che i contrari, non al disegno di legge, ma alla sua formulazione e alla sua articolazione, avrebbero ritenuto di far rilevare.

Tra i contrari alla impostazione del disegno di legge vi era anche l'Associazione nazionale dei magistrati — e fra un momento vi dirò come stanno effettivamente su questo punto le cose — e vi era allo stato delle cose anche il Consiglio superiore della magistraura. Ho già accennato all'intervento del senatore Pannullo in Commissione e ho nella mia relazione fatto noto il pensiero del Presidente di sezione di Cassazione dottor Acampora, che suggeriva molti emendamenti, e che si distaccava, persino, dall'opinione espressa dall'attuale Consiglio superiore.

Per la chiarezza della discussione devo dire che l'attuale Consiglio superiore della magistratura, riunitosi il 12 giugno 1956, a sezioni unite, esprimeva sul disegno di legge in esame, l'avviso che leggo: « Nell'accingersi all'assolvimento dell'incarico affidatogli il Consiglio, ritiene anzitutto di precisare alcuni criteri di ordine pregiudiziale dai quali intende dipartirsi per procedere all'esame del disegno di legge che gli è stato sottoposto. Considerato che il progetto elaborato in forma ordinaria tende all'attuazione delle norme costituzionali, il Consiglio ritiene di informarsi al criterio volto alla espressione di un parere che dovrà avere per specifico oggetto un determinato ordinamento normativo inquadrato in quei precisi limiti.

« Pur essendo peraltro consapevole della espressione di perplessità e di dubbi elevati da più parti circa la perfetta aderenza delle norme costituzionali al fine perseguito di dare alla Magistratura quella piena autonomia costituzionale e indipendenza dal potere dello Stato, che è presupposto di giustizia nel sistema, il Consiglio ritiene di doversi astenere per suo conto da qualsiasi rilievo e proposta avendo una tale superiore finalità e portata, mantenendo il suo esame nell'àmbito del progetto e del sistema al quale si informa.

« Fatto questo rilievo, tuttavia, e nell'intendimento appunto di una aderenza quanto più possibile puntuale al precetto costituzionale considerato nel suo organico complesso, il Consiglio ritiene di dover segnalare come non si presenti a suo giudizio perfettamente confor-

me alla indicazione costituzionale la elaborazione in via autonoma di un complesso normativo direttamente ed esclusivamente rivolto alla disciplina e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura con precedenza o senza i necessari collegamenti con la revisione normativa dell'ordinamento giudiziario la cui rielaborazione, secondo i nuovi princìpi dello Stato democratico, è pure richiesta dalla Costituzione in parallelo con quella del Consiglio superiore ».

A questo punto è d'uopo occuparci del merito. Le critiche principali al disegno di legge in sede di discussione generale riguardano: primo, la composizione del Consiglio superiore; secondo, il metodo delle elezioni; terzo, la costituzione delle Sezioni; quarto, la forma dei provvedimenti; quinto, i poteri del Ministro guardasigilli.

Sul primo punto non ci sono, per quanto sappia, precedenti nel senso che nè durante i lavori della Costituente nè nel pensiero di altri studiosi, sulla composizione del Consiglio superiore, fossero state fatte proposte da prima indicazione sulla composizione del Consiglio superiore della magistratura si trova nello schema legislativo, predisposto dal Centro nazionale di azione per la riforma giudiziaria, all'articolo sette. Esso recita: « Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica, e composto da due membri di diritto, primo Presidente e Procuratore generale della Suprema Corte di cassazione, di trentatrè membri elettivi, ventidue dei quali eletti dall'Ordine giudiziario ed undici dal Parlamento in seduta comune. I membri del Consiglio superiore eletti dall'Ordine giudiziario debbono appartenere, dieci alla categoria dei Magistrati di Cassazione, quattro dei quali investiti di uffici direttivi superiori — lo sottolineo con riferimento ai vostri emendamenti (*rivolto ai settori della sinistra*) — sei alla categoria dei Magistrati di appello, sei alla categoria dei Magistrati dei Tribunali, con almeno sei anni di anzianità in magistratura ».

Altro che uditori giudiziari! (*Interruzione del senatore Cerabona*).

Senatore Cerabona, io non la sento; la prego di farsi sentire, se debbo risponderle, e mi dispiacerebbe non risponderle.

CERABONA. Erano dieci e non dodici i componenti la Cassazione?

SPALLINO, *relatore*. Sì, senatore Cerabona, così è scritto: dieci. Comunque quel Consiglio superiore sarebbe stato composto da trentatrè membri più i membri di diritto, trentacinque, più il Presidente della Repubblica, trentasei. Va bene? Questo articolo 7 fu, testualmente, di peso, direi, immesso nel disegno di legge che tutti hanno elogiato, dico tutti, anche il senatore Terracini, cioè il disegno di legge Conti, Mastino, Oggiano e Bo.

TERRACINI. Avevo detto che non l'avevo accettato in tutte le sue parti.

SPALLINO, *relatore*. Esatto; ella aveva detto che quel testo non era in tutto accettabile.

Dicevo dunque che la disposizione dell'articolo 7 dello schema legislativo fu proprio trasfusa nel disegno di legge, Conti, Mastino, Oggiano e Bo.

Una seconda indicazione, sempre sulla composizione del Consiglio superiore della Magistratura, si trova nel progetto di legge Zoli, all'articolo primo.

Poichè il senatore Zoli, tornato da Parigi, ci fa l'onore di ascoltarci, io gli debbo un vivo, cordialissimo, e se lui me lo consente, affettuoso ringraziamento, perchè ebbi da lui i suoi due disegni di legge che rimasti nel cassetto al momento in cui egli abbandonò il Ministero di grazia e giustizia regalò poscia al suo amico Spallino: il primo riguardante, naturalmente, il Consiglio superiore della Magistratura e poi l'altro le guarentigie alla Magistratura.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Non erano sull'ordinamento giudiziario.

SPALLINO, *relatore*. Ho detto: « le guarentigie », senatore Zoli; bisognerà stare attenti prima di interrompere. (*Ilarità*).

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Però lei, senatore Spallino, ha scritto che io avevo fatto un disegno di legge sull'ordinamento giudiziario; c'è nella relazione.

SPALLINO, *relatore*. Non è esatto, senatore Zoli; ne discuteremo comunque in separata sede.

Dunque il senatore Zoli nel suo disegno di legge, all'articolo 1, propose che il Consiglio superiore della Magistratura fosse composto di ventinove membri, dei quali diciotto con componenti eletti da Magistrati ordinari e nove componenti eletti dal Parlamento in seduta comune.

I componenti da eleggere dovevano essere scelti, sei tra i Magistrati di cassazione con ufficio direttivo, sei tra i Magistrati di cassazione, tre tra i magistrati di Corte d'appello e tre tra i magistrati di Tribunale con almeno 4 anni di anzianità dalla promozione a questa ultima categoria. Il disegno di legge De Pietro non apportò, almeno su questo punto, nessuna modificazione a quanto era previsto nel disegno di legge Zoli.

Al disegno di legge De Pietro, che stiamo esaminando, furono dall'onorevole Moro, apportati degli emendamenti proprio per aderire alle critiche delle sinistre, critiche che, quanto alla formazione del Consiglio superiore erano state anticipate dal relatore.

Infatti il Governo, con uno dei suoi emendamenti, ha proposto di diminuire il numero dei magistrati di Cassazione che devono far parte del Consiglio superiore. Quando sarà il momento della discussione degli emendamenti ritorneremo su questo punto. Ma è importante rilevare che nelle osservazioni fatte dall'Associazione nazionale magistrati al disegno di legge sul Consiglio superiore della Magistratura, non è fatto cenno di quanti magistrati di Cassazione, di Corte di appello e di Tribunale, dovessero comporre il Consiglio superiore testualmente esprimendosi l'ora giudice della Corte costituzionale Battaglini, allora Presidente dell'onorevole Corte legislativa, così: « Per quanto concerne la composizione del Consiglio superiore della Magistratura non può non rilevarsi una eccessiva sproporzione numerica tra le varie categorie di magistrati in seno al Consiglio superiore ai sensi dell'articolo 1 quarto comma del progetto (12 magistrati di Cassazione, 3 magistrati di appello, e 3 magistrati di Tribunale) sproporzione che andrebbe opportunamente corretta attraverso una maggiore rappresentanza delle categorie inferiori ».

Le osservazioni di cui ho fatto cenno mi furono passate quando io mi accingevo a stendere la mia relazione. Devo, mio malgrado, constatare che da allora si è fatta molta strada, ma non certo in senso migliore. Difatti, l'associazione dei Magistrati, attuale, ha preso su questo punto posizione e chiede che « i componenti da eleggere tra i magistrati siano scelti tre tra i magistrati di Cassazione con ufficio direttivo, 5 tra i magistrati di Cassazione, 5 tra i magistrati di Appello e 5 tra i magistrati di Tribunale con almeno due anni di anzianità dalla promozione a questa ultima categoria » e che il numero dei componenti il Consiglio superiore, che nello schema legislativo redatto dal centro era determinato in 35, venisse ridotto a 18.

Il Senato, nell'approvare l'articolo primo del disegno di legge, determinerà il numero dei magistrati che dovranno comporre il Consiglio superiore della Magistratura, e la proporzione tra le varie categorie.

TERRACINI. Nello schema del Centro studi nel numero di 33 erano compresi i membri da eleggere dal Parlamento, mentre questi 18 sono soltanto i membri magistrati . . .

SPALLINO, *relatore*. Sono d'accordo. Osservo che l'emendamento che propone l'Associazione nazionale dei magistrati non tiene conto del numero dei membri che dovranno esser eletti dal Parlamento, per cui 18 devono essere i membri scelti tra i magistrati . . .

TERACINI. Non c'è da paragonare i 18 ai 33.

SPALLINO, *relatore*. Ma certo, però bisogna sommare i membri scelti tra i magistrati, con quelli scelti tra i laici.

PICCHIOTTI. 18? Vuol dire 20.

SPALLINO, *relatore*. Per cui 18 membri magistrati, più il Procuratore generale e Presidente della suprema Corte fanno 20; più il Presidente della Repubblica che fa 21, più i

membri eletti dal Parlamento (*interruzioni del senatore Picchiotti*), in numero di nove, si ha un totale di trenta membri.

Va bene, senatore Picchiotti, giustissimo. Come relatore ha già espresso proprio sulla composizione del Consiglio superiore della magistratura la mia opinione. Ho detto allora, e ripeto adesso, che il numero dei magistrati, specialmente dei magistrati di Cassazione, così come è stato proposto nel disegno di legge, a mio giudizio, è eccessivo, e va ridotto. Correlativamente va aumentato il numero dei magistrati di tribunale e di Corte di appello che dovranno far parte del Consiglio superiore.

La seconda critica riguarda il metodo delle elezioni. Di esso se ne occuparono *ex professo* i dottori Petraccone e Favara al secondo Congresso nazionale dei magistrati italiani. Nella relazione redatta da costoro si legge: « Peraltro, anche il Convegno di Catania accetta l'imprescindibile esigenza che i componenti del Consiglio siano in maggioranza magistrati di Corte di cassazione che, per la loro maggiore età ed esperienza, dànno più sicuro affidamento, sotto ogni aspetto di meglio adempiere alle delicatissime funzioni loro assegnate ». Prosegue la relazione affermando che non meno necessaria è la presenza di magistrati aventi funzioni direttive cosicchè lo schema del centro d'azione potrebbe esser fuso con questo proposto dal Convegno di Catania nel senso che il Collegio centrale (di secondo grado) sia obbligato, nei limiti del possibile, a tener conto, nella scelta, del criterio regionale, eleggendo i componenti prescelti secondo la distribuzione di origine. Questo deve essere affidato alla saggezza degli elettori di secondo grado, non senza osservare che, con l'elezione del Consiglio superiore, i prescelti cessano, sia pure temporaneamente, di appartenere ai distretti di origine e non possono più dirsi rappresentanti degli stessi. Non è inutile osservare che, dato lo specialissimo ambiente in cui si dovranno svolgere le elezioni, sarebbe difficile immaginare un sistema immune da vizi; le elezioni qui sono strumento di designazione da parte delle categorie e il corretto svolgimento di esse dovrebbe portare a far prevalere il criterio dei migliori e non dei portatori di questo o quell'interesse, interessi tutti illegittimi, dati i compiti del Consiglio!

Del metodo delle elezioni si occupò lo schema compilato dal Centro nazionale di studi, che suggeriva elezioni di secondo grado.

Un giudice, il De Falco, in un articolo apparso sulla « Rivista di Diritto criminale » del 1948, si è posto il quesito: elezioni di primo o di secondo grado? E al quesito così risponde: « Sarà bene dire subito che l'uno e l'altro sistema hanno pregi e difetti, che entrambi soddisfano talune esigenze ma ne trascurano altre, che nessuno dei due tuttavia sembra preferibile al secondo. Eppure, *tertium non datur*, e probabilmente sarà il caso a decidere. Ma esaminiamo le elezioni di primo grado. Questo sistema presenta un inconveniente molto grave, quale quello della dispersione dei voti. ed un pericolo forse non meno grave, anche se solo ipotetico, rappresentato dall'eventualità che, per motivi vari, risultino irrimediabilmente eletti magistrati comunque inadatti a quelle delicatissime funzioni. Ora, se questo pericolo effettivamente è solo ipotetico, trattandosi di elettori qualificati, l'altro inconveniente invece è inevitabile, a meno che si voglia adottare il correttivo di cui si dirà in seguito ».

Elezione di secondo grado. Questo sistema a sua volta ha due difetti e due pregi, notevoli sia gli uni che gli altri. I primi sono: l'inevitabile quanto odioso lavorìo di corridoio fra i cosiddetti grandi elettori, con il pericolo conseguente della Costituzione di due o tre blocchi contrastanti, il che sarebbe deprecabile; l'eventualità che i grandi organi giudiziari non ottengano l'elezione di un proprio membro in seno al Consiglio, la qualcosa pure sarebbe inopportuna. I pregi invece vengono rappresentati sul rovescio di quelli che sono i difetti del primo sistema.

Frutto di tutti questi studi e di tutte queste discussioni, è stato quello di preferire il sistema delle elezioni di secondo grado a qualsiasi altro. La stessa preferenza del resto, accordava alle elezioni di secondo grado il disegno di legge dell'onorevole Zoli: elezione di secondo grado a mezzo di delegati...

TERRACINI. Si tratta di una questione di principio: cosa s'intende per elezione di secondo grado? La proposta del centro di studi per la elezione della Magistratura non si può

chiamare elezione di secondo grado; la chiamerei elezione a doppio turno.

SPALLINO, *relatore*. È sempre un'elezione di secondo grado, perchè si parla sempre di delegati.

MARZOLA. No, non è così!

TERRACINI. Sono i magistrati che contano anche nel secondo turno!

SPALLINO, *relatore*. Ma sono sempre delegati, come del resto è previsto nel disegno di legge Zoli, dove le elezioni di secondo grado avvengono a mezzo di delegati (se non sbaglio all'art. 7).

TERRACINI. Questa è la vera elezione di secondo grado: a mezzo di delegati! (*Commenti dalla sinistra*).

SPALLINO, *relatore*. Elezione di primo grado è esattamente quella che voi avete illustrato, nei vostri interventi, e che si ispira alle norme costituzionali; si tratta del voto di colui il quale vota direttamente, personalmente, con voto segreto. Se l'elettore non vota direttamente, ma delega altri per il voto, allora non si tratta più di un voto diretto ma di un'elezione di primo grado...

MARZOLA. Questa è una doppia elezione!

SPALLINO, *relatore*. Ma la seconda scelta è secondo grado. Comunque ci intenderemo su questo punto perchè ritengo esatta l'osservazione del senatore Terracini, che ha affermato che bisognerà intenderci sull'elezione di secondo grado. Rispondo che ci intenderemo in sede di discussione degli emendamenti, perchè ho detto e ripeto che il sistema di elezione — indicato nel disegno di legge e che io definisco di secondo grado — è precisamente quel sistema accettato dalla maggioranza degli studiosi.

PICCHIOTTI. Ci vogliono due colpi per colpire il bersaglio, onorevole Spallino!

SPALLINO, *relatore*. Va bene, non c'è niente di male; anzi il fatto che ci vogliano due colpi significa che si vuole colpire esattamente il bersaglio ed evitare eventuali errori.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il primo è a palla, il secondo a polvere!

SPALLINO, *relatore*. L'onorevole Ministro ha detto bene. C'è anche, in connessione col sistema delle elezioni, la questione grave dell'elettorato attivo e passivo. Devo ricordare che tutti riconosciamo la necessità di andar cauti nello stabilire chi possono essere elettori e chi possono esser eletti perchè è opinione comune che il voto debba andare ai migliori, i quali per giunta devono avere una certa anzianità, che se non ricordo male, nello schema legislativo del disegno di legge predisposto dal centro, era stabilita in almeno sei anni di carriera. Ed allora mi chiedo: la discussione sugli uditori, sia come elettori attivi, sia come persone capaci di essere eletti, a che pro si fa? Se i concetti più sopra espressi sono veri, ogni discussione appare superflua. Comunque, ho già detto nella mia relazione, che ero favorevole a fare degli aggiunti giudiziari, degli elettori attivi e passivi trattandosi di giudici, direi già inamovibili, e coperti dalle guarentigie proprie dei magistrati.

Quanto agli uditori giudiziari ritengo che essi non facciano parte sicuramente della Magistratura; a questo proposito basterà ricordare che un uditore giudiziario dopo 6 mesi può non essere riconfermato in carica, per diverse ragioni, prima tra esse quella che gli esami, cui è sottoposto un uditore, non siano andati per il concorrente in modo favorevole.

AGOSTINO. Questo attiene alla funzione di giudice. Sono due cose diverse.

SPALLINO, *relatore*. Non va bene, senatore Agostino. Non si tratta di due cose diverse. Per essere giudice, bisogna aver superato degli esami.

Quindi io sono favorevole all'elettorato attivo e passivo degli aggiunti giudiziari, ma sono contrario a concedere tali diritti all'uditore, per quanto nella mia relazione scritta avessi fatto qualche riserva a tale proposito. E veniamo ad un altro punto.

Costituzione delle sezioni. Sono rimasto sorpreso dell'offensiva svolta dalle sinistre a tale riguardo. A questo proposito, senatore Terracini, non ci possono essere equivoci. Si potrà equivocare su che si debba intendere per elezione di primo o di secondo grado, ma sulla costituzione delle sezioni non possono sorgere dubbi. Lo stesso schema legislativo predisposto dal Centro era più ancora, che l'attuale disegno di legge De Pietro-Moro, favorevole alla divisione del Consiglio superiore in sezioni. Lo schema legislativo infatti proponeva di costituire 4 sezioni e non 3 (3 ordinarie e una disciplinare) e prevedeva che organi del Consiglio superiore fossero l'adunanza generale, le sezioni e la Giunta esecutiva. Si sono levate grida perchè nel disegno di legge che stiamo esaminando, invece di prevedere l'adunanza generale, si è prevista l'« assemblea plenaria ». Sono due cose identiche, anche se diversamente denominate.

Lo stesso senatore Zoli nel suo progetto aveva diviso in sezioni il Consiglio superiore della Magistratura: egli proponeva di costituire 3 sezioni ordinarie ed una disciplinare. La relazione dei dottori Petraccani-Favara, a Venezia si è espressa favorevolmente alle sezioni. È inutile che legga quanto è stato scritto in proposito.

Mi pare, dunque, che le critiche al sistema della suddivisione del Consiglio superiore della Magistratura in sezioni, non reggono. Tutti coloro che si sono occupati del problema, dal progetto Conti-Oggiano-Bo, al disegno di legge Zoli, dall'Associazione nazionale dei magistrati al disegno di legge De Pietro, tutti, nessuno escluso, concordano nello stabilire che il Consiglio superiore debba essere suddiviso in sezioni. Del resto mi pare ovvia la considerazione che, dato l'enorme mole di lavoro che graverà sul Consiglio superiore della Magistratura questo per un rendimento più efficiente, sia suddiviso in sezioni.

Un'altra critica è stata fatta ed è quella che concerne la forma dei provvedimenti. Secondo l'Azzariti il Consiglio superiore ha carattere di organo costituzionale, in quanto sta alla sommità dell'organizzazione statale, alla pari degli organi costituzionali che sono l'espressione del potere legislativo ed esecutivo. La stessa opinione esprimono i magistrati Bastieri, D'Espinosa e Giannattasio che hanno steso un commento alla Costituzione. Il professor Balladore e il Pergolesi, invece, sostengono che non essendo il Consiglio superiore nè incontrollabile nè irresponsabile, i suoi atti possono essere sottoposti ai controlli ordinari secondo la natura oggettiva degli atti stessi. E poichè in sostanza sono atti amministrativi (è la tesi brillantemente svolta con acume di giurista dall'onorevole Agostino) essi vanno sottoposti al controllo di legittimità della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato. Questa tesi fu condivisa dal professore Lessona, a Firenze, e dal compianto professor Calamandrei, alla quale però, devo dirlo, non aderì il professor Battaglini. Il Senato deve sapere che il 12 dicembre 1953, a Bologna, vi fu un convegno di magistrati che si occuparono del Consiglio superiore. I congressisti si occuparono della definitività dei provvedimenti del Consiglio superiore della Magistratura e dei controlli ai quali, essi, dovevano essere sottoposti. Si parlò anche del rapporto che deve esistere tra il potere esecutivo e il potere legislativo e della facoltà di scioglimento del Consiglio *ante tempus* da parte del Capo dello Stato.

Angelici e Lessona in relazione alle funzioni che il Consiglio superiore, per Costituzione, deve avere, ritenendo che il Consiglio superiore della magistratura fosse un organo amministrativo con la conseguenza che i provvedimenti emanati da questo fossero soggetti al sindacato di legittimità del Consiglio di Stato, e più specificatamente il professor Lessona ritenne che, così argomentando si verrebbe a creare una giurisdizione speciale, abolita dall'articolo 110 della Costituzione.

In contrario il professor Battaglini ha messo in evidenza che il Consiglio superiore è un organo autonomo, per cui la natura degli atti non basta a negare la struttura speciale del Consiglio superiore e la sua essenza che gli proviene dalla funzione e di tutela e di garanzia dell'ordine giudiziario.

Ciononostante la maggioranza dei convenuti, ritenne che si tratti di un provvedimento che ha carattere amministrativo.

Il disegno di legge De Pietro adottò questa soluzione osservando che le deliberazioni del Consiglio superiore acquistano efficacia mediante l'emanazione di un provvedimento pret-

tamente amministrativo quale è il decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro (art. 35). Ed eccomi al punto dolente della questione. È il punto per cui da opposte parti ci battiamo, in quanto tutti desideriamo che la legge risponda il più possibile alla volontà del Costituente, e stabilisca chiaramente quale deve essere l'organo, la persona che faccia da intermediario tra il Parlamento e la Magistratura e si inserisca quale organo di collaborazione tra la sua volontà (che è poi volontà del Paese) e la volontà di quell'ordine autonomo e indipendente che è il Consiglio superiore della magistratura. Qui bisogna veramente rifarsi ai precedenti, e alle opinioni espresse sull'argomento, in sede di discussione, in Commissione e in Aula, alla Costituente.

La Sottocommissione, come si rileva dalla relazione del Ministro, si è resa per altro conto che l'autonomia di organizzazione della Magistratura non doveva porre in una funzione di isolamento il potere giudiziario, il quale deve essere, invece, collegato con gli altri poteri dello Stato.

« In particolare, pur escludendosi qualsiasi forma di subordinazione rispetto all'esecutivo, il controllo politico del Parlamento sul regolare funzionamento della giustizia appare una esigenza inderogabile. È certamente questo il punto più delicato del problema, ma la Sottocommissione è convinta che costituisca un errore ritenere inconciliabile il controllo politico del Parlamento e l'autogoverno della Magistratura ». Circa l'organo che tale collegamento deve attuare, si sono profilate tra i Commissari tre soluzioni, che qui non è il caso di enumerare. Tuttavia la Costituente su questo punto, che cioè vi fosse necessità inderogabile che qualcuno facesse da collegamento tra Parlamento e potere giudiziario, è stata chiara e precisa, ha espresso, direi, una volontà univoca.

Il senatore Terracini, che presiedeva i lavori della Costituente, mi darà atto che la discussione sull'argomento non è stata tranquilla e pacifica, e che non c'era molto accordo tra gli stessi Costituenti.

Ma un uomo della vostra parte, precisamente l'onorevole Targetti, in proposito ebbe idee chiare. Difatti così egli si espresse: « Onorevoli colleghi, lo scopo al quale mira il nostro emendamento è così chiaro che l'emendamento stesso non ha bisogno di essere illustrato. Noi siamo favorevolissimi ad assicurare alla Magistratura il massimo dell'indipendenza e non siamo neppure contrari a dare ad essa attraverso il Consiglio superiore larghi poteri, ma al tempo stesso riteniamo che si debba essere tutti d'accordo nel mettere in evidenza che non abbiamo rinunciato al principio che il Ministro della giustizia debba rispondere della amministrazione della giustizia. Si potrebbe dire che questo articolo aggiuntivo è superfluo. A noi non sembra perchè tenendo presente il contenuto e la portata dello stesso articolo (art. 97) crediamo che sia necessario a scanso di equivoci mettere bene in chiaro che a rispondere del funzionamento dell'amministrazione della giustizia resti ancora il Ministro della giustizia. Abbiamo aggiunto dinnanzi al Parlamento, sebbene si sappia e questo può essere considerato come un pleonasma perchè tutti i Ministri rispondono dinnanzi al Parlamento, ma ci è sembrato opportuno riportarlo per mettere più in chiaro lo scopo della norma stessa. L'Assemblea comprenderà che in difetto di questa riaffermazione esplicita della responsabilità del Ministro non vi sarebbe alcuno a rispondere effettivamente della amministrazione della giustizia, giacchè non potrebbe esserne chiamato a rispondere il Consiglio superiore della Magistratura dinnanzi alle Camere. Occorre quindi che la responsabilità del modo come la giustizia viene amministrata faccia carico e sia esplicitamente assunta dal Ministro della giustizia con tutte le conseguenze che da questa responsabilità derivano ». (Seduta del 25 novembre 1947).

Per non far inquietare il mio amico Picchiotti non citerò l'opinione dell'onorevole Colitto e neppure quella dell'onorevole Condorelli, oggi senatore, che cito con piacere, per l'apporto di passione e di equilibrio, che egli diede ai lavori della Costituente.

Ma se non basta Targetti, ecco l'opinione del senatore Calamandrei: « Il primo scoglio tecnico dell'autogoverno nella Magistratura, come scritto nella Costituzione, è proprio l'esistenza del Ministro della giustizia, cioè di un organo di Governo che deve rispondere, nei confronti del Parlamento, del buon andamento della giustizia. Autogoverno della Magistratura e re-

sponsabilità del Ministro sembrano dei termini inconciliabili. Secondo scoglio è il potere di vigilanza — sottolineo — che deve essere riconosciuto al Ministro se egli deve rispondere al Parlamento ».

TERRACINI. Calamandrei e Targetti hanno votato il disegno di legge che era stato elaborato dal Centro nazionale per la riforma.

SPALLINO, *relatore*. Onorevole Terracini, credo che le citazioni da me fatte siano esatte. Non posso però confutare che poi abbiamo votato, come lei dice: tra parlamentari queste cose capitano spesso. Ad ogni modo ignoravo questo particolare e la ringrazio di avermelo fatto presente. Basta comunque il fatto che quanto io ho letto fu il pensiero di allora degli onorevoli Calamandrei e Targetti.

Ma torniamo all'argomento. L'onorevole Zoli a Venezia non ebbe una bella accoglienza, forse a causa del suo carattere. Egli ha, come è noto, un brusco carattere. Lo ammette lui stesso. Ma ha anche, in grande misura il senso cristiano del pentimento e della moderazione. Infatti egli, dopo aver ammesso di essere inadempista, continuò a dire: sì, d'accordo, sono in ritardo, mi pento, provvederò. Però, abbiate pazienza, quando voi volete dare tutto il potere giudiziario al Consiglio superiore della Magistratura (rispondete a questa mia domanda) di che potere si tratta? Questo è il punto primo. « Il secondo punto è radicale. Ed è quello relativo a ciò che sia, quello che è l'amministrazione della giustizia! Amministrare giustizia è diverso dall'amministrazione della giustizia ». « Questo è il punto sul quale noi non siamo d'accordo. A chi spetta l'amministrazione della giustizia, la quale, dico, è qualcosa di diverso che amministrare giustizia? Amministrare giustizia spetta evidentemente ai Magistrati, l'amministrazione della giustizia a chi spetta? È questo l'interrogativo al quale si danno risposte diverse; l'amministrazione della giustizia vuol dire pensare a tutto quello che è necessario per l'amministrazione, vuol dire la distribuzione delle sedi, l'assegnazione delle sedi, la distribuzione quantitativa dei Magistrati. Ora tutto questo a chi spetta? Se spetta, come non si può negare, al potere esecutivo (perchè rientra nel quadro generale dei suoi compiti), non si può negare al responsabile, non già dei servizi soli, ma al responsabile dell'amministrazione intesa in questo largo senso, non si può negare che spetti la facoltà di proporre sia pure con garanzia di eventuale ricorso. Al Ministro spetta questa facoltà. Sono questi i due punti, che non sono come ho già detto desiderio di inserzione in quelli che sono i poteri del Consiglio superiore, precisamente indicati dalla Costituzione, con quell'articolo che affida al Ministro il reclutamento, l'avanzamento, le promozioni e le sanzioni disciplinari; che non sono volontà di ingerenza, ma senso di responsabilità per quello che dovrà essere domani l'andamento della giustizia ». Vi ho citato il pensiero dell'onorevole Zoli.

Ed eccovi il pensiero dell'onorevole Ruini, espresso sulla rivista « La politica parlamentare » del 1952. « la Magistratura e il suo Consiglio superiore non invadono nè usurpano il campo degli altri poteri. Ogni potere conserva le sue caratteristiche attribuzioni ... Il Consiglio superiore può e deve fare segnalazioni e proposte al Ministro sulle condizioni e sulle esigenze della amministrazione giudiziaria. Il Ministro, che ha facoltà di indagine e di iniziativa in materia disciplinare, può e deve fare segnalazioni e richieste al Consiglio superiore per il personale che occorre al funzionamento degli uffici, astenendosi per altro da designazioni nominative. Spetta al Ministro promuovere l'emanazione degli atti che dànno esecuzione al deliberato del Consiglio superiore. Ove sorga dissenso nell'applicazione della legge il giudizio è demandato, come la Costituzione prevede per tutti i conflitti di attribuzione, alla Corte costituzionale. La collaborazione e l'intesa tra il Consiglio superiore e il Ministro è necessaria e sarà possibile se non verrà meno la buona volontà, la coscienza del dovere e il senso di responsabilità delle due parti ». (*Commenti dalla sinistra*).

TERRACINI. Se ci leggesse le dichiarazioni dell'onorevole Ruini in sede di Assemblea costituente?

SPALLINO, *relatore*. Onorevole Terracini, spero di averle qui e di poterla accontentare

subito. Comunque quanto ho citato è sufficientemente chiaro. E chiaro era il pensiero del l'onorevole Ruini, alla Costituente. Leggo dal resoconto sommario: « Il Ministero deve scomparire? No. Tutto quanto riguarda il personale, e la sua carriera è regolato esclusivamente dal Consiglio, ed il Ministro è vincolato per tale riguardo alle sue decisioni. Ma tranne ciò, resta al Ministro e al suo Ministero un campo non piccolo di altre funzioni ».

Le opinioni espresse dall'onorevole Ruini nel 1947 concordano sostanzialmente con quelle espresse nel 1952, e ciò mi basta.

A parere quindi del relatore tutte le disposizioni contenute nel disegno di legge De Pietro agli articoli 28 e seguenti, sono più che legittime.

Il senatore De Marsico, nel suo eloquente intervento, ha detto che la mia relazione si chiude con una riserva. Egli che, a proposito di questo disegno di legge, ha parlato di letto di Procuste, di selva, di questioni costituzionali, ha detto e giustamente che impostare la discussione sul Consiglio superiore della Magistratura, come se fino ad oggi la Magistratura non fosse stata libera ed indipendente, fosse un errore. Su questo punto l'onorevole De Marsico ha perfettamente ragione e quanto all'osservazione che la mia relazione si chiude con una riserva, debbo dire che essa è vera e non è vera nel contempo. Non è vera perchè io ho espressamente detto nella mia relazione che bisognava adempiere il precetto costituzionale, e costituire il Consiglio superiore della Magistratura, pur facendo presente le difficoltà cui saremmo andati incontro nel creare una legge ordinaria che armonizzasse i poteri della Magistratura con i poteri dell'esecutivo e del legislativo. Quindi nessuna riserva su questo punto. Così come non ho espresso alcuna riserva quando aderivo al pensiero formulato dal Presidente della Repubblica, che esortava nel suo messaggio alle Camere ad attuare i vari istituti voluti dalla Costituzione, perchè in uno Stato di diritto, il rispetto della Costituzione deve esser pieno.

D'altro canto, è vero, nella mia relazione si accenna a qualche perplessità sull'utilità di questo Istituto. È vero, signori senatori, e bisogna dire (per usare una frase, credo dell'onorevole Terracini) le cose come effettivamente stanno. Nella mia relazione ho esposto, credo con assoluta oggettività, tutti i motivi di plauso e tutti i motivi di critica, tutti i consensi e tutti i dissensi, al disegno di legge. Naturalmente anche tra i favorevoli al disegno di legge c'era qualcuno che aveva perplessità e dubbi. Tuttavia la riserva non è del relatore, è una riserva di quasi tutti gli avvocati (diciamocelo francamente per non sembrare ipocriti) di moltissimi studiosi, e di molti magistrati. Eccone una prova. Siamo a Firenze. Parla D'Espinosa, alto magistrato: « Da un punto di vista sostanziale, egli dice, è interesse del cittadino che la giustizia sia amministrata con la più assoluta indipendenza. Questo in definitiva è il problema. Risponde a questo interesse generale del Paese, e a quello riflesso dei magistrati, che la loro carriera sia nelle mani dei membri del Consiglio superiore della Magistratura, anzichè, come nell'ordinamento attuale, affidata al Ministro della giustizia, pur con certe garanzie e con certi vincoli? Questa è la perplessità, certo grave di cui ha parlato il relatore. In sostanza, quale è la garanzia migliore per i giudici? È la capacità da parte di ogni singolo magistrato di resistere a quelle pressioni, minacce o promesse che gli vengono dall'esterno, è amministrare la giustizia in piena indipendenza.

« Si potrebbe pensare che questa possibilità di resistenza venga indebolita più se si affida ogni potere sulla carriera dei magistrati al Consiglio superiore che non al Ministro della giustizia. È evidente la ragione: il Ministro della giustizia, come tutti i Ministri in regime democratico, è un uomo politico che occupa temporaneamente quella carica, ma che comunque, come ogni membro del Governo, deve rispondere dei suoi atti al Parlamento contro ogni abuso. È possibilissimo, è facile anzi in regime di libertà, sollevare l'indagine e le proteste della pubblica opinione, oppure, nei modi costituzionali, le proposte dell'opposizione al Parlamento; portando così sul piano nazionale la questione di indebite interferenze del Ministro sull'Amministrazione della giustizia ».

Ed io aggiungo. C'è il pericolo che il Consiglio superiore, organo autonomo e indipenden-

te, casta quasi chiusa, assuma eventualmente — è una domanda che io faccio — posizioni contrarie alle direttive politiche prevalenti nel Paese? Signori, la domanda non è mia. (*Interruzione del senatore Terracini*). Mi consenta ancora una volta, senatore Terracini, di dirle che la domanda è di molti studiosi e magistrati e fu anche domanda dell'onorevole Calamandrei.

TERRACINI. È preoccupante che un magistrato si proponga un quesito del genere!

SPALLINO, *relatore*. Io non lo credo. Vedrà onorevole Terracini che almeno su un punto, su questo, siamo d'accordo. Io personalmente, io senatore Spallino, non credo che sia possibile che il Consiglio superiore assuma domani una posizione contraria alle direttive politiche prevalenti nel Paese, mi pare di essere categorico ed esplicito.

AGOSTINO. Non debbono fare della politica! (*Commenti dalla sinistra*).

SPALLINO, *relatore*. Onorevoli colleghi, rispondetemi: come sono finite le diverse leggi sulle sanzioni al fascismo? Come le ha applicate la Cassazione? Come è finita l'applicazione dell'amnistia fiscale che questo Senato ha votato, stabilendo che si dovesse concedere amnistia fino a 2.250.000 lire in caso di contrabbando, e di violazione alla legge sui monopoli, amnistia che la Cassazione, sia pure per ragioni di diritto, ha costantemente negato contro il volere del Parlamento? (*Commenti dalla sinistra*). Io, onorevole Terracini, per conto mio ho cercato di rimediare, proponendo un disegno di legge, la cui relazione ho affidato al senatore Picchiotti.

Comunque, questi piccolissimi esempi possono bastare. Ne potrei citare degli altri, ma poichè la mia convinzione è — lo devo dire chiaramente — che, pur sussistendo il pericolo, esso non diventerà mai un pericolo reale, la discussione su questo punto può chiudersi. A me pare, quindi, che sia assolutamente indispensabile che fra il Consiglio superiore ed il Parlamento, cioè il Paese, ci sia il Ministro, che non può essere ridotto a promotore di riforme di codici, a custode degli edifici di pena, o a zelatori di culti, come pareva suggerisse l'onorevole Terracini. Ai tempi in cui l'Associazione nazionale dei magistrati era presieduta dal professor Battaglini anche su questo argomento non c'era piena intesa, ma c'era, questa è la mia sensazione, maggior desiderio di intesa e di avvicinamento per risolvere con equità questo indovinello costituzionale come parlava l'onorevole Calamandrei, della conciliazione dei poteri del Ministro, ed adesso, è sempre una mia sensazione, ho l'impressione che si sia fatta marcia indietro, che ci sia un maggiore irrigidimento. Può darsi che, come avviene nei partiti politici, anche tra l'Associazione nazionale dei magistrati vi siano « giovani turchi ». Dico questo perchè si è avuta, tempo fa, qualche manifestazione, che deve renderci perplessi. Infatti il giornale dei magistrati, del maggio 1956, dà notizia di un ordine del giorno, votato a maggioranza, con il quale i magistrati dichiarano che « persistendo l'incomprensione e l'insensibilità degli organi cui compete l'attuazione delle sopra enunziate istanze di ordine costituzionale, non esiteranno a rifiutare la propria collaborazione agli altri poteri dello Stato ».

Signori, è grave. Onorevole Terracini, posso ammettere che queste espressioni siano state espresse in un momento di ira o di intenso dolore, sarà tutto quello che lei vuole, ma non è possibile ammettere che, in un congresso di magistrati, possa dirsi impunemente che il Parlamento sia insensibile verso problemi tutti della Nazione, non è possibile che i magistrati minaccino che non esiteranno a rifiutare la propria collaborazione con gli altri poteri dello Stato! (*Applausi dal centro*).

TERRACINI. Onorevoli colleghi, sono 10 anni che avremmo dovuto fare questo Consiglio superiore. Avete un bel battere le mani!

SPALLINO, *relatore*. Abbiamo detto, onorevole Terracini (evidentemente non mi sono espresso bene) che si tratta di una legge difficile e complessa e che, essendoci molti scogli, siamo arrivati in porto — se vuole — molto tardi. Ma meglio tardi che mai, onorevole Ter-

racini. (*Interruzioni del senatore Terracini*). Lo ha detto lei stesso.

Comunque, senatore Terracini, vuole un'altra prova a sostegno di quello che dicevo? Ecco qui. Il « Corriere della Sera » di venerdì scorso ha pubblicato un comunicato dell'Associazione nazionale dei magistrati. Non lo leggerò, basti però dirvi che in questo comunicato si dànno le direttive ai magistrati dei distretti giudiziari di Milano, Busto, Como, Lecco ecc. su ciò che devono fare o non fare per il funzionamento della giustizia negli uffici cui presiedono. Ora, fino a questo momento, sia detto con tutto il rispetto, l'Associazione nazionale per i magistrati non è che una Associazione di categoria che non può impartire ordini del genere perchè altri sono i poteri legittimi cui compete di dare disposizioni per rendere attuale, sollecita e pronta la giustizia.

TERRACINI. Onorevole Spallino, la prego di leggere invece quell'ordine del giorno. I magistrati della Lombardia chiedono di avere cancellieri, come hanno diritto, di avere delle sedi, ecc. (*Commenti*).

SPALLINO, *relatore*. Onorevole Terracini, lei evidentemente non ha letto la mia relazione sul disegno di legge per gli aumenti degli organici dei magistrati e dei cancellieri. Se la avesse letta avrebbe appreso che io convengo che i magistrati sono in numero insufficiente, e che tutti i provvedimenti che si stanno pigliando devono costituire punti di partenza e non di arrivo. Sono all'ordine del giorno gli esami di disegni di legge che si propongono di dare 400 milioni per acquisto di mobili, di macchine da scrivere, ecc.; che intendono aumentare gli organici e costituire il ruolo pei dattilografi ecc. Sono d'accordo non è tutto ma qualche cosa si sta facendo, onorevole Terracini. Evidentemente c'è un limite alle possibilità del bilancio ed alle possibilità degli uomini. (*Interruzione del senatore Cerabona. Commenti*).

Vorrei finire, onorevoli senatori. Dicevo quindi che non tutte le perplessità sono ingiustificate. L'onorevole De Marsico accennava al libero convincimento del giudice, come altra delle prove, per renderci attenti nella formulazione della legge che deve istituire il Consiglio superiore della Magistratura.

Il Senato approverà il disegno di legge pur sapendo che non tutti i dubbi sono scomparsi, dubbi che sono di noi stessi, di noi avvocati, di molti magistrati e di moltissimi parlamentari. Proprio fra i parlamentari si sente dire (come hanno detto i senatori Romano, Monni, De Pietro e tanti altri): siate cauti, andate piano, ricordatevi che si tratta di una legge difficile, di una legge complessa, di una legge di cui non si può *a priori* prevedere quali saranno le conseguenze. Ricordatevi, continuano questi parlamentari, che a proposito di rapporti tra Ministro e Consiglio superiore della magistratura e suoi poteri, i francesi (che hanno un Consiglio superiore composto di 14 membri) per riaffermare i poteri del ministro lo hanno designato addirittura Vice Presidente del Consiglio superiore. (*Interruzione del senatore Terracini*). Senatore Terracini, lei mi insegna che evidentemente se vi è una maggioranza anche di mezzo voto questa maggioranza ha pieno valore. Tuttavia, e per concludere, onorevoli colleghi, non credo che il Consiglio superiore sia un organo abnorme o, come lo definiva l'onorevole De Marsico, un organo inorganico.

Onorevoli senatori, le mie conclusioni finali sono a voi note. Sono convinto che darete voto favorevole al disegno di legge e che assolverete, insieme con il compito di dare esecuzione alla Costituzione, l'altro di esprimere piena fiducia nella dirittura, nella saggezza, nel senso di responsabilità e di patriottismo della Magistratura. La legge ordinaria con la quale noi cerchiamo di risolvere conciliandolo il comando della Costituzione e le esigenze del Parlamento in cui si riflette la volontà dell'intera Nazione che non vuole sminuita la figura del Ministro non sarà certamente perfetta, non accontenterà tutti. Tuttavia mi auguro, che attraverso l'esame degli emendamenti numerosissimi quelli dell'onorevole Moro, diretti a migliorare il testo del disegno di legge (sono in tutto oltre un centinaio), la legge si avvicini il più possibile ai nostri ideali, ideali che coincidono col desiderio e con la volontà di dare piena e assoluta indipendenza alla Magistratura, e di dare al rappresentante del Parlamento nel potere esecutivo cioè al Ministro guar-

dasigilli, quel prestigio e quel potere che gli si addice.

Ricordo a me stesso, per chiudere, che allorquando si fece il processo a Socrate, questi, dopo la condanna, al termine delle conversazioni con i suoi discepoli e i suoi amici, rivolto ai giudici ebbe ad esclamare: « Ora è tempo di andare, io a morire voi a vivere. Chi di noi vada a miglior destino è ignoto a tutti, fuorchè a Dio ». Qui non si tratta, onorevoli colleghi, del processo di Socrate. Si tratta di approvare il disegno di legge sul Consiglio superiore della magistratura. Quali saranno le ripercussioni future di esso, noi lo ignoriamo. ma siamo convinti che la sua pratica attuazione disperderà l'augurio, che pure fu fatto, che questa legge possa essere punto di partenza per una revisione costituzionale. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Giardina, relatore sul disegno di legge: « Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni ».

GIARDINA, *relatore sul disegno di legge n. 1632*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il decreto luogotenenziale del 31 maggio 1946 sul riordinamento delle Corti di assise incluse le donne nelle giurie popolari per non più di un terzo. Il decreto, perfetto e valido in tutti i suoi requisiti formali, non ebbe però applicazione, perchè il Ministro di grazia e giustizia, pur essendo stata a lui devoluta la competenza di fissare il giorno in cui dovessero entrare in funzione le nuove Corti di assise, non stabilì mai questa data. La legge del 1951, n. 287, avente lo stesso oggetto del decreto luogotenenziale, in ordine all'ufficio di giudice popolare non menzionava nè il sesso maschile tra i requisiti richiesti (art. 9) nè il sesso femminile (art. 12) tra le cause di incompatibilità. Ora, con richiamo a questa legge, vi sono stati alcuni ricorsi da parte delle donne per il fatto che la Commissione mandamentale non le aveva iscritte nelle liste dei giudici popolari, ricorsi che furono discussi dal Tribunale, dalla Corte di appello e dalla Cassazione: ricorsi che sono stati sempre respinti. La Cassazione si è pronunziata definitivamente in senso negativo il 17 gennaio 1953. Intanto però era avvenuto un fatto importante: il Consiglio di Stato in data 21 novembre 1952, investito per decidere se un provvedimento preso in sede di Giunta provinciale amministrativa fosse pienamente valido, nonostante la presenza di una donna tra i componenti della Giunta stessa in sede giurisdizionale, decise in senso favorevole alle richieste della donna. Quindi ci troviamo di fronte, almeno per il momento, a due decisioni dei nostri massimi collegi giurisdizionali in contrasto fra loro. Dopo la legge 10 aprile 1951, sono stati presentati due progetti di legge di iniziativa parlamentare dalle nostre colleghe deputate, sempre per far ammettere le donne nell'ufficio di giudice popolare e di giudice togato. Però questi disegni di legge non hanno avuto fortuna.

Il 17 novembre 1955 l'attuale Ministro di grazia e giustizia onorevole Moro, al quale va il nostro plauso vivissimo, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge che ha per oggetto la partecipazione delle donne alla Amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni. Il 21 luglio 1956 la Camera dei deputati lo approvava senza arrecare modificazioni. Oggi il disegno di legge è al nostro esame e la Commissione ha proposto un emendamento formale relativo all'onere della spesa ed un altro alla composizione del Tribunale dei minorenni, proponendo l'inclusione anche di specialisti in psicologia ed il requisito dell'età minima (30 anni) in analogia di quanto avviene per i giudici popolari. La Commissione ha lasciato arbitra l'Assemblea di decidere il numero dei giudici togati che devono far parte del Tribunale dei minorenni, tenuto conto dello stato attuale degli organici della Magistratura.

La questione preliminare che si deve risolvere è quella della costituzionalità di questo disegno di legge, posta in dubbio dal senatore Monni nel suo intervento di venerdì scorso, il quale facendo perno sull'inciso dell'articolo 51 della Costituzione « secondo i requisiti stabiliti dalla legge », sostiene che la Costituzione non afferma affatto l'eguaglianza dei due sessi, e nega che la Costituzione sancisca la con-

dizione di parità tra sesso maschile e femminile.

PICCHIOTTI. E la legge 10 aprile 1951 cosa dice?

GIARDINA, *relatore*. Ringrazio il senatore Monni delle sue osservazioni perchè queste, costringendomi a ristudiare il problema, mi hanno condotto a riaffermare la perfetta costituzionalità del disegno di legge in esame.

Il collega Monni ha sollevato una interessante questione in relazione all'articolo 51 della Costituzione, articolo, secondo me, sufficiente a risolvere il problema. Ma egli avrebbe fatto bene a considerare anche l'articolo 3 della Costituzione, così formulato: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ».

L'articolo 51 dice: « Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ».

Il principio di uguaglianza tra i sessi è chiaramente sancito ed è erroneo interpretare lo inciso « secondo i requisiti stabiliti dalla legge », nel senso limitativo del concetto di uguaglianza stabilito dagli stessi articoli 51 e 3.

I requisiti sono l'età e i titoli; nessun cittadino in quanto tale può accedere a tutti gli uffici pubblici e alle cariche elettive; il cittadino deve rispondere sempre a determinati requisiti stabiliti dalla legge: età, titoli, ecc. Si annullerebbe il principio di uguaglianza postulato dalla Costituzione e il concetto di parità dei sessi sarebbe frantumato, se l'interpretazione del collega Monni fosse accolta. Il costituente avrebbe usato poi un diverso dettato normativo se tra i requisiti previsti dalla legge si dovesse intendere compreso il requisito del sesso. Questo requisito dovrebbe giocare infatti tanto per l'uomo, come per la donna; invece, secondo l'opinione degli avversari riguarderebbe solo il sesso femminile, il che è abnorme per la logica e la tecnica legislativa.

PICCHIOTTI. Infatti sembrerebbe strano che un cittadino che fa le leggi non è poi autorizzato ad applicarle!

GIARDINA, *relatore*. Ora è da domandarci da quali uffici pubblici o da quali cariche pubbliche è escluso il cittadino italiano di sesso maschile? Da nessun ufficio o carica pubblica, naturalmente.

BARBARO. Ma la donna non fa il militare!

GIARDINA, *relatore*. Molti Stati, anche democratici, hanno militarizzato le donne, perchè purtroppo, ormai, la guerra non è più guerra che si combatte alle frontiere, ma investe tutto il territorio del Paese. È assurdo escludere l'eventualità di una militarizzazione delle donne.

Pertanto, se tale requisito sussiste solo per la donna, qualunque mediocre legislatore o costituente avrebbe usato una diversa norma giuridica. L'articolo 51 della Costituzione in realtà vuol dire due cose: 1) tutti i cittadini, uomini e donne, sono in condizione di uguaglianza circa l'accesso ai pubblici uffici o alle cariche elettive; 2) per accedere ai pubblici uffici o alle cariche elettive, il cittadino, uomo o donna, deve avere i requisiti stabiliti dalla legge (età e titoli). L'inciso tanto discusso quindi va riferito congiuntamente ai cittadini dell'uno e dell'altro sesso.

Credo, onorevoli colleghi, che queste poche osservazioni siano sufficienti, per attestare il carattere costituzionale della legge presentata dall'onorevole Ministro. Per brevità non accenno ai lavori preparatori della Costituente, che confermerebbero quanto ho detto in merito a questo problema.

Il collega Monni ha anche osservato che non gli risulta vi sia nel Paese un'agitazione femminile che rivendichi un tale diritto. L'agitazione invece esiste, anche se contenuta entro limiti di dignità, che fanno onore al gentil sesso. Che significato hanno infatti i ricorsi, già da me ricordati, per essere incluse le donne nelle liste dei giudici popolari? Quale significato possono avere i disegni di legge presentati in questi anni alla Camera dai deputati di sesso femminile al fine di includere le donne

nelle liste dei giudici popolari? E faccio a meno di accennare agli articoli pubblicati nei periodici italiani e nei settimanali tecnici. Si rifletta anche su queste cifre: vi sono in atto nelle nostre Università più di 6 mila donne iscritte o fuori corso nelle Facoltà di giurisprudenza; 1.000 e più donne iscritte negli albi dei procuratori e degli avvocati; circa 40 donne iscritte tra gli avvocati cassazionisti; 60 donne che in seguito a concorso coprono lo ufficio di notaio. È superfluo ogni commento.

DE MARSICO. Queste aspirano alle specializzazioni tecniche, ma non alla funzione di giurati. Avete consultato i magistrati?

GIARDINA, *relatore*. Credo che l'opinione pubblica, la nostra esperienza e soprattutto gli uomini politici, che hanno contatti con tutti i settori del Paese, siano ben competenti, anzi forse potrebbero essere più obiettivi dei magistrati medesimi.

PICCHIOTTI. Allora facciamo una legge per cui le donne debbono fare soltanto la calza. (*Ilarità*).

GIARDINA, *relatore*. Dato che gli eventi sono alquanto lontani, tralascio di parlare di quella lotta, che è durata dal 1880 circa fino al 1919, vinta dalle donne per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e procuratori.

Per rispondere con pari sincerità alla sincerità del collega Monni sento il dovere di dichiarare che, pure avendo avuto l'onore di essere stato nominato relatore di questo disegno di legge, pur avendo con convinzione di causa scritto una relazione favorevole al disegno di legge, non avrei esitazione alcuna (e non cadrei in contraddizione) di dichiararmi in questo stesso momento contrario a questo disegno di legge, ma per motivi ben diversi da quelli per i quali si è dichiarato contrario il senatore Monni. Potrei, ripeto, dichiararmi contrario perchè secondo me di questo disegno di legge, onorevole Ministro, forse non vi era bisogno, perchè le donne potrebbero accedere agli uffici di giudice popolare e di giudice togato anche senza alcun disegno di legge in quanto il loro diritto soggettivo è già sorto nel momento in cui fu pubblicata la Costituzione, i cui articoli 3 e 51 sono per me di valore precettivo e non di valore programmatico. Come è noto le norme costituzionali di carattere precettivo sono quelle immediatamente applicabili, da cui scaturisce immediatamente un diritto soggettivo del cittadino, mentre sono norme programmatiche quelle che per essere osservate hanno bisogno di leggi di attuazione. Quindi non dovremmo essere chiamati a discutere il presente disegno di legge. Ma, siccome il caso non è stato ancora esaminato dalla Corte costituzionale, non mi soffermo su questo punto e per questa stessa ragione non posso se non rinnovare il mio plauso al Governo ed anche alla maggioranza della Commissione per avere accolto con favore il presente disegno di legge. È inutile rileggere i due articoli per sottolineare il loro carattere precettivo. Comunque anche se non fosse chiaro tale carattere, è pacifica la condizione di eguaglianza tra i due sessi e quindi ci auguriamo che presto vengano presentati i disegni di legge per l'accesso delle donne alla carica di giudice togato. Lo augurio espresso dai senatori Picchiotti e Merlin Angelina che nel prossimo domani ciò sia una realtà è anche il mio fervido consapevole voto. Il cammino tracciato dalla nostra Costituzione deve essere percorso fino in fondo; non possono sussistere e permanere nel nostro Paese anacronismi e disarmonie. Già la Costituzione riconosce che la donna può essere eletta giudice della Corte costituzionale e Presidente della Repubblica e come tale presiedere il Consiglio superiore della Magistratura. Mi pare che questi diritti della donna debbono lasciare veramente pensosi coloro che hanno ancora oggi qualche esitazione nei confronti del presente disegno di legge.

Ad evitare un lungo e vano discorso sulla natura fisiopsicologica della donna e quindi sul problema della sua attitudine ad amministrare la giustizia (del resto è molto difficile che su questo problema scientifico si abbia la unanimità di consensi) ci soccorre però l'esperienza di altri Stati, ben numerosi, dove già la donna ha raggiunto i supremi gradi della Magistratura.

In Francia, con la legge 6 aprile 1946, le donne sono ammesse con assoluta parità di di-

ritti alla carriera di giudice togato, e già qualcuna è pervenuta al grado di Consigliere di Cassazione. In Belgio, in virtù della legge 21 febbraio 1948, le donne sono state del pari ammesse alla Magistratura; in Cecoslovacchia, con legge del 1948, in Bulgaria nel 1944, nell'U.R.S.S. fin dal 1917 e in India dal 1919. In Turchia alcune donne hanno raggiunto il grado di Consigliere di Corte d'appello; in Svezia, Danimarca e Germania, sono state promosse ai gradi di Consigliere della Corte suprema. Negli Stati Uniti d'America, le donne possono accedere a tutti i gradi della Magistratura, da quella elettiva delle Corti degli Stati a quella di nomina delle Corti federali. Così anche Cuba, Brasile, Cile, Honduras, Polonia, Jugoslavia, Cina e Giappone. In Australia, nel Canadà e nella Nuova Zelanda le donne possono essere giudici di pace, così anche in Inghilterra, dove però possono anche far parte delle giurie popolari e dei tribunali per minorenni.

Ecco alcuni giudizi americani (risultati di una inchiesta): « in base alle dichiarazioni più competenti, quelle dei giudici e degli avvocati (questa inchiesta darebbe ragione al rilievo dell'illustre collega senatore De Marsico, che ha detto: " perchè non sentiamo i magistrati? ") la grande maggioranza delle donne giurate è perfettamente a posto e il sesso resta del tutto estraneo alla faccenda; la donna apprezza la funzione che affronta con attenzione e coscienza e non merita più critiche dell'uomo ».

PICCHIOTTI. In Italia Peretti Griva nel 1951 ha detto: sarei orgoglioso di avere una donna al mio fianco a giudicare!

GIARDINA, *relatore*. Il giudice Knok: « Riconosco che in passato non ero entusiasta della novità; pensavo che le donne fossero proclivi alle simpatie e poco obiettive in determinati casi; viceversa il servizio delle donne giurate è apparso soddisfacente e intelligente ».

Ora, non vorrei si dicesse (e qui sono d'accordo col senatore Picchiotti) che la donna italiana è di un'altra razza, di una razza speciale per cui non può esser chiamata alla funzione di giudice popolare o di giudice togato.

Del resto il binomio donna-giustizia non è sorto nell'età moderna; si può risalire anche all'antica Roma, per non andare più lontano, dove le donne ebbero funzioni arbitrali fino a Giustiniano. E vi furono anche donne avvocatesse nell'antica Roma, per esempio Ortensia, la quale, a detta di Quintiliano, difese la causa fiscale di 400 donne con « eloquenza veramente sublime ».

Non è il caso di elencare i numerosi esempi medioevali di avvocatesse e maestre di diritto, anche nella famosa e insigne Università di Bologna. Mi sarei atteso però dal collega Monni che egli ricordasse Eleonora d'Arborea, l'eroina della Sardegna, che fu la compilatrice della famosa Carta De Logu, ispirata a criteri indiscutibilmente moderni. E, se il senatore De Pietro avesse parlato venerdì, egli probabilmente ci avrebbe ricordato (oggi è assente, ma della sua stessa terra è il ministro Moro che potrà confortare con la sua testimonianza questo esempio), che nel 1500 in Trani Giustina Della Rocca fu giudice arbitrale in una causa dove erano alcuni suoi cugini ai quali dando prova di equilibrio, saggezza e disinteresse, diede torto.

Il senatore Monni ha citato come elemento a favore della sua tesi sulla inferiorità della donna rispetto all'uomo (*commenti*), il fatto che l'uomo è il capo della famiglia. Come è noto, invece, il matrimonio è un accordo stipulato tra persone in condizioni di perfetta parità ed è vero che il capo della famiglia è l'uomo, ma ciò non ha riflessi sulla questione di eguaglianza, perchè ogni società — e la famiglia è una società — deve essere ben ordinata e la società ben ordinata ha sempre bisogno di un capo.

Tralascio altre considerazioni sull'argomento. Chi di voi, onorevoli colleghi, abbia presente il contenuto della mia relazione, non potrà tacciarmi di incoerenza se io aderisco pienamente alle osservazioni della collega Merlin in difesa delle donne, difesa serena e obiettiva; ma, nello stesso tempo, affermo che non si può non essere toccati da un vivo senso di commozione per il quadro, crudo di cifre e di sofferenze, delineato dal senatore Monni a proposito della donna madre e lavoratrice, dei focolari spenti, delle famiglie divise e disperse,

dei figli che crescono come piante selvatiche senza il calore dell'affetto materno, senza la educazione e la preparazione alla vita reale. Certamente è ansia di tutti di rimettere in onore la missione della donna e della madre nel focolare domestico; e certamente è desiderio comune quello che la donna non sia gravata da lavori troppo pesanti ed estenuanti come avviene nei settori dell'agricoltura e dell'industria, che effettivamente degradano spesso la donna.

Ma il grido d'allarme lanciato dal senatore Monni ha carattere troppo totalitario: reazione assoluta, in difesa della donna e della famiglia, contro le conseguenze di una civiltà in continuo progresso materiale e tecnico di cui peraltro tutti noi siamo orgogliosi. Vano è recriminare, prendere un atteggiamento difensivo e negativo, perchè non si può tornare a forme di vita ormai sorpassate: bisogna da un lato affrontare il problema con serietà per scongiurare i pericoli, e dall'altro lato incoraggiare e regolare l'inserimento della donna nella vita sociale.

Opportunissimo l'accenno della collega Merlin alle donne nubili. Coloro i quali sostengono che la donna deve conservarsi ai doveri domestici dimenticano che non tutte le donne si sposano; le statistiche documentano una progressiva diminuzione del numero dei matrimoni e dall'altra parte il costante aumento della percentuale di donne che vanno al lavoro. Ma vi sono anche altri motivi non trascurabili. Premetto che il fenomeno del lavoro femminile — e questo aspetto non è stato considerato dall'amico Monni — investe dall'alto al basso tutta la società: non sono soltanto le povere, le umili classi sociali che dànno il contributo delle donne al lavoro industriale o agricolo, ma le donne di tutte le categorie sociali lavorano o aspirano a lavorare: il lavoro è ormai una parte essenziale della vita delle giovani donne. Ma su questo punto, anche per brevità, cedo la parola ad una educatrice ricca di esperienza: Maria Maddalena Franz, la cui opera nella prima edizione: « Psicologia delle ragazze » — il cui titolo nella versione italiana è: « Cosa sai tu della donna? » — raggiunse le 27.000 copie.

« Un tempo le faccende di casa assorbivano l'intera giornata della moglie e delle figlie maggiori, che crescevano all'ombra severa della madre. Oggi il loro ritmo di vita è cambiato; il progresso materiale ha semplificato molto e alleggerito, con grande vantaggio della rapidità e dell'igiene, il lavoro di casa, per cui le ragazze, uscendo da scuola, hanno a disposizione, dopo quel leggero aiuto dato in casa, parecchie ore libere. Esse ne approfittano per occuparsi, per perfezionarsi, per dedicarsi a tutte quelle attività loro accessibili. L'indipendenza di cui godono, la molteplicità dei corsi che possono seguire, le istituzioni che richiedono la loro opera, le professioni adatte accrescono quel desiderio di perfezionarsi. Desiderio legittimo e da incoraggiare, in quanto esso mira a quel campo di irradiazione intellettuale o morale che è d'obbligo per ogni donna ed alla quale ella aspira nel suo intimo.

« D'altronde due grandi motivi militano in favore di questa soluzione della vita delle ragazze: anzitutto la necessità attuale o eventuale, poichè la stabilità della ricchezza è un mito . . . e saggi sono quei genitori che, se anche attualmente godono di una posizione sicura, mettono le loro figlie in una condizione di superiorità professionale la quale, nel caso di un rovescio di fortuna, permetterà loro di affrontare la nuova situazione ».

Ma vi sono anche altri motivi che ho tracciato nella mia relazione. Nessuno potrebbe ormai sostenere che il sesso femminile, numericamente pari, se non superiore al maschile, non contribuisca in modo insostituibile e sostanziale al formarsi della pubblica opinione.

Onorevoli colleghi, il problema della parità fra uomo e donna è, in realtà, problema plurimillenario. Non credo che lo risolveremo nelle poche ore delle nostre discussioni. Nessuno rinuncerà alle sue idee in virtù di una parola detta da una qualsiasi persona nel corso di questa rapida discussione. Credo però opportuno di fare solo un tentativo per puntualizzare alcuni punti del problema sui quali forse potremo essere d'accordo. Sono undici punti brevissimi e, con questi, avrò concluso il mio intervento.

1) la donna e l'uomo sono assolutamente eguali, ed è gloria imperitura del Cristianesi-

mo l'avere messo in luce ed in onore questa verità, e l'aver liberato la donna da una degradante servitù, contraria alla natura. È universalmente accolta la nota sentenza di San Paolo: « non vi è più giudeo nè greco, non vi è schiavo nè libero, non uomo nè donna ... ».

2) Il fondamento della dignità della donna è esattamente il medesimo che sorregge la dignità dell'uomo.

3) Non si può parlare di personalità incompleta della donna, di menomazione del suo valore, di sua inferiorità morale.

4) La moderna struttura sociale, operaia, industriale e professionale spinge in gran numero le donne, anche maritate, ad uscire fuori della famiglia e ad entrare nel campo del lavoro e della vita pubblica. La donna sta oggi, al pari dell'uomo, nell'economia e nel lavoro, nella scienza e nelle arti, nelle libere professioni e nei pubblici uffici e nella compartecipazione dei deliberati politici ed amministrativi dello Stato e dei Comuni. Se in altre età l'influsso delle donne si restringeva alla casa ed intorno alla casa, ai nostri tempi esso si estende a campi sempre più vasti: la vita sociale e pubblica, il Parlamento, il giornalismo, le professioni, il mondo del lavoro.

5) È vano reagire o recriminare contro una tale trasformazione.

6) Si sono inserite nello spirito della famiglia forze superiori che valgono a mitigare o a vincere la durezza di un simile stato sociale.

7) La vita della famiglia dipende anche dall'ambiente sociale. La donna pertanto deve prendere coscienza dei suoi doveri sociali.

8) La donna oggi è a buon diritto non meno che l'uomo un fattore necessario della civiltà e del progresso. La donna deve immettersi in tutte le professioni.

9) Vi è un esercito di donne senza legami di una famiglia. Ad esse i campi dell'attività civile e politica sono largamente aperti e per esse i comuni doveri della casa, della scuola trovano nella pubblica attività anzichè un ostacolo un felice complemento alle opere della vita, vita intesa come nobile tirocinio di virtù, di servizio della società e di lotta per tutte le cause giuste. La donna più libera di sè, più atta o meglio preparata deve assumere pesanti cariche d'interesse generale.

10) Nessuna attività umana deve restare preclusa alla donna.

11) Lanciandosi nella vita senza restrizioni, la donna può fare un bene immenso ovunque.

Onorevoli colleghi, ho detto che su questi undici punti potremo essere d'accordo, ma io debbo confessare che essi non sono creazione nè della mia fantasia nè del mio ragionamento: li ho tratti direttamente dai discorsi tenuti da Sua Santità Pio XII, il quale ha una visione chiara della realtà. E vorrei concludere, se mi è consentito, con il saluto che giorni or sono, il 14 ottobre 1956, Sua Santità ha rivolto alle donne italiane in pellegrinaggio a Loreto: « Anche per voi alle quali il programma ora delineato potrebbe sembrare superiore alle vostre forze o apparire non in tutto gradito alla presente società o contrastato da correnti avverse ripeteremo: lasciate che Iddio come si è degnato di ispirare alle vostre menti alti ideali e ai vostri cuori generosi impulsi così vi dia coraggio e perseveranza per pienamente attuarli. Cominciate senza indugio ad operare in voi stesse e nelle vostre famiglie, per poi estendere la vostra azione in cerchie sempre più vaste. Siate fiduciose nell'opera vostra sulla quale noi stessi grandemente contiamo, e con noi, la società e la patria ». (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori il contributo che è stato dato dai senatori intervenuti in questa discussione è stato veramente prezioso e spunti interessanti di ordine dottrinale o di ordine politico sono venuti da tutte le parti nelle quali si suddivide questa Assemblea. A tutti quindi va la espressione del mio apprezzamento e del mio ringraziamento, ma ringraziamento e apprezzamento particolarissimi devo ai relatori i quali hanno preso con tanta efficacia la parola sui quattro disegni di legge che sono oggi sottoposti al nostro esame: al senatore Giardina per la dottrina e la

vivezza con cui ha trattato il tema della partecipazione delle donne in talune forme alla Amministrazione della giustizia e al senatore Spallino, illustre e benemerito Presidente della Commissione di giustizia, il quale ancora una volta ha voluto portare il peso maggiore di questa discussione che egli ha preparato con una brillante relazione scritta che è stata di sicuro orientamento per gli onorevoli senatori e di incitamento per il Governo a formulare gli emendamenti che esso ha poi presentati; e poi con la sua veramente bella e interessante replica con la quale ha largamente spianato il campo alla risposta del Ministro. La replica del senatore Spallino è stata poi così ricca di citazioni dottrinali e di riferimenti sul tema più arduo del quale dobbiamo occuparci oggi, cioè del Consiglio superiore della magistratura, che io potrò prescindere da riferimenti e citazioni e procedere più speditamente e semplicemente verso la enucleazione del pensiero del Governo sui punti politicamente interessanti della legge in discussione.

Un accenno mi sia consentito innanzi tutto ai due disegni di legge che riguardano gli organici e la distribuzione dei magistrati tra i vari uffici.

Mi compiaccio del consenso che si è sostanzialmente manifestato intorno a questi due disegni di legge, l'uno indirizzato all'aumento degli organici, l'altro ad una revisione delle circoscrizioni e ad una redistribuzione più razionale del personale della Magistratura.

Questo consenso era del resto atteso dopo che voti molto netti in questo senso erano stati ripetutamente espressi in sede di discussione del bilancio della Giustizia. Il Governo è lieto di avere con questi disegni di legge cercato di corrispondere alle sollecitazioni che ha ricevuto proprio nella sede più autorevole e alta, quella parlamentare.

Con il provvedimento relativo agli organici della Magistratura e agli organici del personale ausiliario, noi proponiemo un aumento di 120 giudici, di 20 magistrati d'Appello, di 10 magistrati di Cassazione, di 500 cancellieri e la creazione di un nuovo ruolo, per ora comprendente 500 unità, del personale di dattilografia.

D'altra parte mi auguro che l'uso ad un tempo prudente e coraggioso della legge di delega, che consente al Governo di rivedere i territori delle circoscrizioni e di redistribuire i posti dei Magistrati, ci dia la disponibilità di un certo numero di posti di Magistrati da conferire alle sedi nelle quali esigenze di lavoro richiedono un aumento degli organici. Quindi, oltre che mirare, questo disegno di legge, ad un migliore e più razionale assetto delle circoscrizioni, tende a dare una ulteriore disponibilità di posti di Magistrati per la migliore utilizzazione di essi.

Quindi, attraverso l'uno e l'altro disegno di legge, nel primo con particolari garanzie, perchè si tratta solo di distribuire nuovi posti di organico, noi speriamo di poter sopperire meglio alle esigenze di personale per l'amministrazione della giustizia, venendo incontro alle vostre continue ed autorevoli sollecitazioni.

Desidero anche accennare, benchè di questi tre disegni di legge siano investite le Commissioni competenti in sede deliberante, al fatto che in seguito ai voti da voi espressi, onorevoli senatori, nel corso della discussione del bilancio, il Governo ha presentato un disegno di legge che prevede una spesa di 10 miliardi, ripartiti in cinque esercizi, per l'edilizia giudiziaria dei tre grandi Comuni centro-meridionali; un altro disegno di legge che prevede lo stanziamento di un miliardo per rendere più agevolmente operante una legge che il Parlamento aveva approvato, relativa alla contrazione di mutui da parte dei Comuni per la costruzione di edifici giudiziari; ed un altro disegno di legge per la cessione in uso da parte dello Stato ai Comuni, nella misura di 400 milioni, di mobili e attrezzature per gli uffici giudiziari.

Quindi vi è dinanzi al Parlamento, in parte da discutere oggi in sede di assemblea, in parte da discutere, spero rapidamente, in sede di Commissione, un complesso di provvedimenti unanimamente auspicato dal Parlamento e tendenti a rendere più agevole il corso della giustizia in Italia. Naturalmente si può sempre desiderare che si faccia di più, ed anche in questa Assemblea io ho visto che sono stati presentati taluni emendamenti con i quali si cerca di aumentare, ulteriormente, gli orga-

nici. E non sarò certo io a negare che gli aumenti di organici, che facciamo in questo momento, non chiudono completamente il problema di un più sollecito e agevole corso della giustizia in Italia. Penso però che non si vorrà negare, innanzitutto, il valore di quello che si è fatto con il consenso benevolo e pieno di interessamento dei Ministri finanziari, e in prima linea del Ministro del bilancio, senatore Zoli, il quale ha trovato, pur di fronte a tante e complesse esigenze, i mezzi per provvedere a queste necessità fondamentali dell'amministrazione della giustizia.

E d'altro lato dobbiamo pur avere presente che, quello che noi abbiamo per ora proposto all'approvazione del Parlamento, è quanto in concreto può essere fatto per migliorare l'amministrazione della giustizia, in quanto non basta aumentare sulla carta i posti di organico, ma bisogna anche ricercare e selezionare accuratamente i magistrati ed anche, benchè in diversa misura e con minore impegno, il personale ausiliario per funzione della giustizia. Quindi in concreto un aumento maggiore di quello che il Governo, tenuto conto delle sue disponibilità di bilancio, ha proposto, sarebbe praticamente inoperante. Occorrerebbe infatti un tempo notevole per procedere al reclutamento, sicchè quanto fosse stabilito ora in aumento non significherebbe un effettivo aiuto dato alla buona amministrazione della giustizia di Italia.

Mentre tutti questi provvedimenti sono all'esame del Senato, al quale ho creduto per ragioni di organicità di presentare tutti insieme questi provvedimenti, l'altro disegno di legge relativo all'adeguamento delle retribuzioni dei magistrati in servizio e in quiescenza è oggetto di discussione, dopo essere stato approvato dal Senato della Repubblica, presso l'altro ramo del Parlamento. Sicchè mi pare che un complesso di iniziative in tutti i settori sia stato preso che dovrebbe servire a tranquillizzare i magistrati italiani e a rendere più sereno l'adempimento dei loro altissimi compiti. Il Governo ha fatto la sua parte; ora sta operando il Parlamento. Dopo l'approvazione del Parlamento occorrerà un certo tempo, che spero di ridurre al massimo, perchè i provvedimenti enunziati possano avere la loro pratica attuazione. Un certo tempo — mi auguro molto breve — occorre per normalizzare e tranquillizzare in concreto la vita giudiziaria.

In queste condizioni mi sia consentito di dire che non si vede quali finalità persegua ora e quale ragione abbia l'agitazione in corso in taluni settori della Magistratura italiana, quella agitazione a cui è stato dato, certo impropriamente, il nome di « non collaborazione », cioè iniziativa che tende all'applicazione minuta e precisa delle norme procedurali anche di minore rilievo, quell'applicazione minuta e precisa che, per una responsabile considerazione delle esigenze del servizio giudiziario, non era stata prima attuata da parte della Magistratura.

Prendo atto che si è detto autorevolmente che questa iniziativa non tende ad agevolare l'accoglimento delle rivendicazioni di ordine economico della Magistratura. Si è infatti giustamente osservato che tali rivendicazioni sono affidate alla superiore e responsabile saggezza del Parlamento. Questa iniziativa può essere dunque utile come denunzia e, direi, drammatica denunzia di situazioni difficili, nelle quali si esplichi la funzione giurisdizionale.

Se questa era la finalità perseguita, di rendere noto all'opinione pubblica, e più evidente al Governo e al Parlamento questo complesso di esigenze, questa finalità si può dire raggiunta. Non che occorresse, io credo, questa iniziativa, per rendersi conto di talune deficienze, ma comunque si può ritenere che essa fosse indirizzata a rendere sensibile questo stato di disagio e ad agevolarne la eliminazione.

Ma, poichè il Governo ha fatto quanto era in suo potere fare, e di più esso non può fare, perchè la stessa tecnica di queste cose impedisce una più rapida normalizzazione dei servizi, poichè quindi ogni ragionevole obiettivo di una tale iniziativa è stato raggiunto, davvero non si vede a che cosa possa servire questo mutato modo di applicazione della legge, prima più comprensivo della realtà delle situazioni, degli interessi coinvolti, ora invece più rigido e distaccato. L'effetto che ne può derivare è, come in talune zone del nostro Paese si va determinando, un pericoloso ristagno

nella trattazione degli affari giudiziari, un turbamento da più parti lamentato nella vita forense, un danno per il pubblico, cioè per coloro che chiedono giustizia, in definitiva un diminuito prestigio dell'attività giurisdizionale.

Mi sia perciò consentito di rivolgere in questa sede, con la maggiore serenità e con il maggiore rispetto, facendo eco ad altro autorevolissimo appello, mi sia consentito di rivolgere in questo momento un invito al senso di responsabilità e di misura dei magistrati italiani.

L'altro argomento che è oggetto del nostro esame è quella relativo alla partecipazione delle donne ai giudizi delle Corti di assise e ai tribunali per i minorenni.

Debbo precisare, poichè sembrò che qualcuno ne dubitasse nel corso della discussione, che noi abbiamo su questo punto sollecitato il più ampio dibattito e che siamo stati e restiamo a disposizione del Parlamento perchè tutti gli aspetti di questa legge interessante e innovatrice siano posti in luce e dibattuti con piena libertà e serenità.

Questo dibattito, nell'altro ramo del Parlamento, si svolse prevalentemente ma molto ampiamente in Commissione, mentre poi, passata la legge in Aula, essa fu rapidamente approvata.

Comunque l'abbinamento di questa legge con le altre che sono oggi in discussione, non fu determinato dall'intento di attenuare l'importanza di questa legge e quasi di distrarre da essa l'attenzione del Senato: fu una ragione di economia che ci spinse a chiedere che il Senato trattasse insieme questi aspetti diversi e pur collegati dell'amministrazione della giustizia. Varie proposte parlamentari, come è stato ricordato dall'amico Giardina, su questo argomento erano da anni giacenti presso l'altro ramo del Parlamento. Su questo tema si sono svolte polemiche vivaci nella stampa, e sono state persino proposte, come il senatore Giardina ha ricordato, delle azioni giudiziarie per il riconoscimento del diritto della donna a partecipare all'amministrazione della giustizia. Tutti i movimenti femminili, di qualsiasi parte politica, tutte le donne, cioè, che hanno una posizione attiva sul terreno sociale e politico, si sono mosse in questa direzione, ed anche le organizzazioni del mio partito. Non so perciò come si sia potuto sostenere da parte del senatore Monni che sia stata questa una iniziativa intempestiva, non sufficientemente preparata nel dibattito della pubblica opinione, un'iniziativa tendente a dare alla donna determinate posizioni di ordine sociale che la donna non chiedeva di ottenere.

Quello che ho qui ricordato basta a mostrare come si tratti invece di una iniziativa legislativa che corrisponde alle pressante richiesta dei settori socialmente e politicamente più attivi del mondo femminile. Sono settori — si vanno facendo sempre più numerosi, onorevoli senatori — nei quali la donna è già completamente operante nella vita pubblica; sono settori che sono largamente sufficienti a coprire le esigenze della partecipazione della donna all'amministrazione della giustizia secondo il disegno di legge che noi oggi vi proponiamo.

Del resto, di fronte alla preoccupazione che è stata avanzata, che cioè questo disegno di legge allontani pericolosamente ed ingiustamente la donna dalla vita familiare e da quella che è — e noi lo riconosciamo — la sua preminente e naturale funzione, io debbo rilevare che sono previsti nel disegno di legge larghi motivi di esenzione in vista appunto dell'esigenze da lasciare la donna tranquilla in certe circostanze, ove essa lo ritenga, ad esplicare la sua funzione di moglie e di madre. Nessuna donna quindi in forza di questo disegno di legge sarà allontanata controvoglia, contro la sua vocazione, dalla famiglia, sì da compromettere l'adempimento della sua funzione propriamente femminile nella famiglia.

La visione del senatore Monni è una visione rispettabile, ma essa non mi pare aderente alla realtà.

Il senatore Monni sembra ritenere che il lavoro femminile sia quasi una necessità imposta da particolari circostanze, ma in definitiva superabile. In qualche caso è così, ma non si tiene conto che molte donne lavorano proprio perchè vi è la necessità di un lavoro differenziato, squisitamente femminile, o lavorano per un insopprimibile vocazione spirituale e morale. Le donne — perlomeno in larghi e crescenti settori della vita sociale — sono entrate

nella vita pubblica e vi esercitano diritti e vi adempiono doveri, con slancio e con pieno successo.

Basterà ricordare il settore della vita scolastica, quello, in genere, delle attività educative, il settore assistenziale e, in genere, come sappiamo quello della vita politica, dove molte donne sono in posizione avanzata e lavorano con estrema efficacia per l'affermazione di determinate idealità politiche ed umane. La nostra esperienza in proposito, in questi anni, è positiva, come positiva è largamente l'esperienza che all'estero si è fatta della partecipazione della donna in genere alla vita sociale. Mi compiaccio perciò che qui non si sia parlato di inidoneità della donna: nessuno ne ha parlato, nessuno ha ritenuto la donna meno idonea all'assolvimento di queste funzioni. Si è fatta soltanto una valutazione di opportunità, in relazione ad una complessa concezione della vita umana e sociale.

Rispetto pienamente questa concezione, ma resto convinto che la donna possa dare, ove lo creda, utilmente il suo contributo a taluni importanti settori della vita pubblica del nostro Paese.

Si è posto anche un problema di ordine costituzionale, esprimendosi opinioni pro e contro. Non vi è dubbio che per questa legge noi riceviamo una ispirazione e abbiamo un avviamento che ci viene dalla Costituzione, ma io ho cercato per ragioni di opportunità di non proporre in questa sede il problema generale di una attuazione costituzionale. Ho un po' sfumato le tinte, su questo punto, perchè mi sono reso conto che, come ha dimostrato questa discussione, l'ambiente non è ancora maturo per proporre in pieno il problema della partecipazione della donna all'amministrazione della giustizia.

Ma qui si tratta, onorevoli senatori, di una legge che ha un obiettivo molto più limitato. Si tratta di un primo esperimento di partecipazione della donna all'amministrazione della giustizia, in alcuni particolari settori, in alcuni casi definiti. Settori per i quali vi è una particolare ragione — ecco perchè noi abbiamo preso in questo momento questa iniziativa che giustifica la presenza della donna nei collegi giudicanti.

Siamo di fronte ai giudizi di Corte di assise cioè quelli per i quali è prevista dalla Costituzione, secondo le forme volute dalla legge, la diretta partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia. Si può discutere, senatore De Marsico, della opportunità di questa norma costituzionale; non ho dimenticato le sue acute osservazioni nel dibattito dell'anno scorso sul bilancio della giustizia, ma non si può non aver presente che vi è una precisa norma costituzionale la quale prevede, in taluni casi, che accanto al giudice togato, accanto all'esperto di diritto vi siano un complesso di giudici che portino nel giudizio la propria particolare sensibilità umana. Ora come si può svellere dal popolo il complesso delle donne che del popolo è tanta parte, come si può, nel mentre si chiede l'apporto di particolari sensibilità prescindere dalla specifica sensibilità della donna che tanta parte ha nella formazione del giudizio sociale sui fatti che debbono essere appunto giudicati? E non è neppure pensabile, onorevoli senatori, che le donne possano essere escluse proprio da quella giustizia minorile alla quale il legislatore ha inteso dare un carattere squisitamente umano, quella legislazione minorile che tende a risollevare il minore, attraverso la comprensione e l'amorevole interessamento, per assicurargli un avvenire di normalità sociale e di bontà. Come negare che vi siano donne esperte da ogni punto di vista di quei temi che sono appunto oggetto del giudizio minorile? Come negare che vi siano donne che possono portare in questo giudizio oltre, che la loro esperienza e competenza, anche una squisita sensibilità umana, l'apporto insostituibile dell'amore materno che entri nel collegio giudicante per esercitarvi la sua funzione, per influenzare il giudizio che deve essere non tanto di condanna quanto di avviamento ad una vita migliore? Ora solo che si pensi che la partecipazione qui sollecitata delle donne tocca questi due particolari settori: il settore della giustizia popolare e il settore della giustizia minorile, si può accogliere senza timore io penso, quanto il Governo ha proposto per fare una interessante, una utile esperienza dalla quale io spero ricaveremo la convinzione che la donna può tenere con molta dignità e con molto successo

questa posizione così come abbiamo rilevato del resto per il Parlamento.

E passiamo a trattare del disegno di legge relativo al Consiglio superiore della magistratura, al quale proposito sono certamente innegabili le difficoltà che il tema presenta e che sono state messe in luce con schiettezza da molti oratori che sono intervenuti al dibattito, e in particolare dai senatori Romano e De Marsico e da ultimo dal relatore Spallino.

Si tratta di un disegno di legge veramente difficile in quanto esso deve sapientemente, prudentemente definire i termini per assicurare giuridicamente l'indipendenza della Magistratura nell'àmbito però dell'unità dello Stato. Questo è il punto del dibattito, questa è la difficoltà del tema. Si deve dare autonomia e indipendenza alla Magistratura, ma si deve salvare ad un tempo l'unità dello Stato e ciò si deve fare attuando delle norme costituzionali che sono per un verso forse troppo scarne e per un altro verso troppo abbondanti.

Le difficoltà si presentano appunto quando sono tracciate delle linee direttive che sono qualcosa di mezzo tra una enunciazione di principio e una precisa regolamentazione della materia.

Sono comprensibili quindi, onorevoli senatori, le perplessità che si sono manifestate in diversi ambienti ed anche in questa Assemblea, così come è comprensibile la ponderazione con cui si è proceduto nella elaborazione della legge. Ed io desidero dire che fu ponderazione consapevole, nascente da senso di responsabilità, frutto, se volete, di disagio di fronte alle difficoltà del tema; non fu invece ponderazione sabotatrice tendente ad impedire o a ritardare senza motivo la mozione di questo istituto voluto dalla Costituzione.

Vi è chi si è domandato se sono tutti i magistrati concordi nel desiderare l'applicazione di queste norme e c'è stata un po' di polemica espressa magari attraverso reciproche interruzioni. Dubbi su questo punto sono stati avanzati da illustri oratori come il senatore De Pietro, De Marsico ed altri. Anche il senatore Spallino ha manifestato qualche perplessità circa l'adesione convinta e totale dei magistrati a questa configurazione degli organi di Governo della Magistratura. Vi sono in proposito delle prese di posizione autorevoli, certo, ma non tali da farci ritenere che tutti i magistrati italiani siano concordi in un unico avviso.

Di fronte infatti alla valutazione dall'associazione dei Magistrati vi sono alcune trasparenti riserve nell'autorevole parere dell'attuale Consiglio superiore della magistratura, riserve le quali manifestano, pur accantonando il problema di una revisione delle norme costituzionali, qualche dubbio sulla idoneità sui strumenti che si debbono qui forgiare per rispondere alle complesse esigenze che debbono essere soddisfatte.

È innegabile che in taluni settori della Magistratura vi sia una certa preoccupazione di fronte alla forma che sta per instaurarsi, per dettato costituzionale, di amministrazione collegiale del personale della Magistratura.

È innegabile pure, e affiora da quelle riserve, delle quali ho parlato prima, è innegabile un certo disagio dell'Ordine giudiziario per il fatto della partecipazione di elementi estranei all'ordine stesso, che la Costituzione ha per altro ritenuto dovessero partecipare a quel Consiglio, che avrà nelle sue mani il governo della Magistratura italiana. Un certo disagio in particolare per una qualche svalutazione, nelle cose, non nelle intenzioni, del primo Magistrato italiano, del Presidente della Suprema Corte di cassazione, che nell'àmbito del Consiglio viene ad assumere una posizione un tantino mortificata, un tantino umiliante, al che io ho cercato in qualche modo di provvedere con un mio emendamento, che raccomanderò alla approvazione, e direi al senso di obiettività del Senato, emendamento per il quale al primo Magistrato è affidata la Presidenza della prima e della seconda sezione del Consiglio superiore, di quelle cioè che provvedono ai Magistrati della Corte di cassazione, con incarichi direttivi o senza incarichi direttivi, e alle promozioni alla Corte di cassazione.

È innegabile inoltre che in alcuni settori d'opinione pubblica vi sia la preoccupazione che la Magistratura perda il contatto con gli altri poteri dello Stato, il senso della sua necessaria partecipazione allo sforzo unitario della Nazione, che persegue tutto intiera, attraverso l'armonica coordinazione di tutte le forze che la fanno muovere, le mète di libertà,

di giustizia e di progresso che sono espressione della nostra civiltà ed il segno di nobiltà del nostro tempo.

Si teme che la Magistratura, attraverso questa organizzazione, si costituisca come Stato nello Stato, in particolare sfuggendo, non dirò al controllo, ma al contatto costruttivo con l'organo che è depositario della sovranità popolare, cioè il Parlamento.

Non si può disconoscere, guardando le cose da un punto di vista schematico ed esteriore, che l'organo elettivo che assume il governo della Magistratura resti incontrollabile da parte di qualsiasi organo per i quattro anni per i quali dura l'esercizio del potere. E, particolare rilevante, non essendo, per la Costituzione, rieleggibile nessuno dei membri che compongono il Consiglio superiore della Magistratura, non vi è neppure, come dire, una responsabilità politica indiretta nei confronti dell'elettorato da cui il Consiglio superiore della Magistratura ricava il suo potere. Quindi nè il Consiglio superiore è collegato direttamente al corpo elettorale, cioè col popolo nella sua intierezza, nè propriamente, dato che i rappresentanti parlamentari sono in minoranza, è ricollegato ad esso indirettamente attraverso il Parlamento. Il corpo della Magistratura poi non è costituito attraverso un sistema di elezione ed è bene che sia così, ed è bene che la Costituzione abbia escluso questo sistema di designazione, ma è costituito attraverso pubblici concorsi.

Io offro con ciò soltanto degli spunti e cerco di rendermi conto degli stati d'animo; non enunzio delle tesi, perchè la mia conclusione sarà una conclusione empirica e politicamente responsabile. Quindi si spiega, per esempio, che vi siano talune tesi, già affiorate del resto in sede di Costituente, che invocano appunto o l'elezione del giudice, e quindi la diretta responsabilità del corpo giudicante nei confronti del corpo elettorale, o una direzione effettiva del Governo della Magistratura da parte di una rappresentanza, quindi non da parte del Governo, ma da parte del Parlamento. Dall'altra parte invece si cercherebbe di rendere ancora più chiuso e più autonomo l'ordine giudiziario. Sono preoccupazioni, onorevoli senatori, che sono affiorate in questi anni e che hanno contribuito a ritardare l'applicazione della Costituzione; preoccupazioni forse esagerate. Qualche volta noi siamo posti di fronte al rigore dei princìpi e questo rigore ci spaventa per la rigidità delle conseguenze che se ne possono trarre; e poi è la vita, è la realtà che corregge e dà torto al rigore dei princìpi. Quindi anche in questo momento io dico: fughiamo le preoccupazioni eccessive, fidiamo nel senso di responsabilità della Magistratura, crediamo in quel miracolo che la democrazia compie ogni giorno, cioè di assestare mirabilmente, ma incomprensibilmente, le cose. Fidiamoci di quella articolata molteplicità dei poteri che caratterizza la democrazia.

Ecco perchè, onorevoli senatori, non mi sono sentito di proporre quella revisione costituzionale, anche se avesse potuto condurre ad una maggiore armonia di linee nell'istituto che stiamo per creare, sarebbe apparsa incomprensibile a tanti, dopo una così lunga attesa. Dico perciò: proviamo, facciamo il Consiglio superiore così come la Costituzione ci sospinge a farlo, e se poi l'esperienza dovesse essere negativa, si potrà provvedere a quelle revisioni che sembrassero opportune.

Sarebbe, onorevoli senatori, una discussione interessante, quella sui principii, sulla natura giuridica, sulla vera natura giuridica di questo organo. Una discussione tentatrice, sì, ma che ci porterebbe inutilmente molto lontano. Perciò io non cederò alle suggestioni che mi sono venute da interventi particolarmente fini e ricchi di intelligenza, quali quelli degli onorevoli Agostino, De Marsico e De Pietro, e mi limiterò a qualche accenno.

Onorevole Agostino, ho ascoltato con molta attenzione il suo discorso e l'ho anche molto ammirato, ma mi consenta di dirle che non mi sarei atteso di trovare poi la sua firma sotto alcuni emendamenti eversivi, alcuni emendamenti in palese contraddizione con quello che ella ha sostenuto nel suo discorso, quasi che ella abbia voluto ad un certo momento ammainare quella bandiera di intelligenza e di buon senso che aveva levato nel corso del suo intervento.

AGOSTINO. Non sono poi emendamenti rivoluzionari.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Più che rivoluzionari, eversivi.

Dunque, onorevoli senatori, da un lato abbiamo la concezione, se mi si consente di dire così, amministrativistica del senatore Agostino, quella concezione che si distingue tra sovranità del potere giudicante e facoltà, garantita costituzionalmente, di autoorganizzazione della magistratura. Ella onorevole Agostino, mi pare che avesse con esattezza ed acutezza richiamato l'attenzione su questo punto, che altra cosa è l'organizzazione, altra cosa è l'esplicazione della funzione propria del potere giudiziario. E lei ne aveva tratto con rigore coerente ed ammirevole le conseguenze, quasi inevitabili, poste queste premesse. Così sul tema della decisione del Consiglio, come momento saliente, importante ma non esclusivo di un processo amministrativo il quale chiede un completamento che non può che essere, trattandosi di atto amministrativo, nè il decreto del Ministro. Era stato quindi configurato questo *iter* come un *iter* complesso. Da un lato il Consiglio, dall'altro il Ministro, che confluiscono con le loro volontà, nell'atto finale, il decreto, avente quindi carattere amministrativo. Ed ella aveva con vigore tratto un'altra conclusione dalla sua premessa, cioè l'assoggettamento delle decisioni che stiano per essere prese nei confronti dei Magistrati alle normali difese giurisdizionali. Dall'altro lato — ed è stata qui anche avanzata questa tesi, che è largamente condivisa dalla dottrina — una concezione non amministrativistica, ma costituzionalistica del Consiglio superiore della Magistratura. Si tratta, si dice, di un organo costituzionale espressione di un potere, e la cui piena indipendenza è in funzione dell'esplicazione della sovrana funzione giurisdizionale che deve essere esplicata e che, per così dire, è connaturata con esso: cioè il potere giudiziario, possibile. Indubbiamente sovrano nell'esplicazione della sua funzione, libero da ogni vincolo nella dichiarazione del diritto, il potere giurisdizionale attrarrebbe a sè l'attività preparatoria, organizzatrice, rivolta ad attribuire le competenze, a mettere l'organo giurisdizionale in condizioni di funzionare. Anche questa linea ha una sua vigorosa coerenza: come ella, onorevole Agostino, aveva tratto dalla sua impostazione talune conseguenze, così quest'altra tesi trae con pari rigore le sue conseguenze. E quindi rifiuto delle impugnazioni, rifiuto di ogni difesa di carattere giurisdizionale nei confronti delle decisioni del Consiglio superiore; e, in tesi estrema, conseguenze sulla forma del provvedimento, il quale non dovrebbe sfociare in un decreto del Ministro, non sarebbe un provvedimento da collegare con una manifestazione di volontà, peraltro dovuta, come ella precisava, al Ministro della giustizia, ma un provvedimento autonomo, espressione di questo potere, perfezionato, quindi, a cura di quest'organo al di fuori della normale via amministrativa.

Io non desidero prendere posizione tra queste opposte tesi; desidero soltanto sottolineare alcuni punti. Sono indubitabili la sovranità e l'indipendenza dell'ordine giudiziario, quando esso dichiari il diritto applicando le leggi; nessun dubbio su questo punto. A questo certamente si riferisce la Costituzione quando parla dell'ordine giudiziario come autonomo e indipendente da ogni altro potere. Nè Governo, nè Parlamento possono interferire su questo punto: non il Governo per evidenti ragioni, non il Parlamento, il quale potrà fare una nuova legge che dovrà essere liberamente interpretata ed applicata dalla Magistratura, ma non potrà mutare mai quello che la Magistratura, nell'esercizio del suo potere indipendente, abbia deciso. Da questa posizione di principio non mi pare che derivi come ineluttabile conseguenza il considerare l'organo che provvede all'amministrazione preliminare rivolta a rendere possibile l'esplicazione della giurisdizione, l'organo che rende possibile le attribuzioni delle funzioni giurisdizionali e di determinate competenze, esso pure come organo costituzionale autonomo e pienamente sufficiente. Sarà una conseguenza possibile, ma non è una conseguenza logicamente necessaria. Logicamente necessarie in uno Stato libero sono la sovranità e l'indipendenza della giurisdizione; indispensabile in uno Stato libero è che anche l'attività amministrativa rivolta a porre il giudice in condizione di esplicare la sua funzione, sia una attività garantita nel senso del rispetto dell'indipendenza del giudice, ma non deriva necessariamente da

questa premessa che l'attività indirizzata a rendere possibile l'esplicazione della funzione giurisdizionale sia una attività di carattere costituzionale e non amministrativo.

E particolarmente rilevante è, a questo proposito, il problema delle impugnazioni, alle quali si è fatto riferimento. La giurisdizione è il controllo supremo della giustizia nella vita di una società; la difesa giurisdizionale è un diritto fondamentale di tutti i cittadini. Giurisdizione vuole dire controllo imparziale, nella dialettica delle parti in conflitto e mediante aperta dichiarazione di diritto, nei confronti dell'operato di qualsiasi soggetto ed anche degli organi amministrativi. Quindi la giurisdizione è condizione essenziale, perchè esistono libertà e vera tutela dei diritti. Per essa si analizza il controllo da parte di un organo imparziale diverso da quello a cui risalgono l'atto o il provvedimento, controllo da attuarsi nella dialettica delle parti e con una dichiarazione di diritto. Prima si dice qual'è il diritto e poi si dice come il diritto gioca in una certa situazione. E ciò vale sempre, per quanto elevato sia l'organo che amministra, onde anche il Governo, nell'esplicazione della sua attività amministrativa, è giustamente sottoposto ai controlli giurisdizionali.

Lascia qui una certa perplessità dunque la mancata possibilità di appello ad un organo diverso da quello che amministra, un organo diverso che dichiari il diritto e lo applichi nel caso di contestazione. Escluso è, in ogni caso, mi pare, il ricorso al Consiglio di Stato, per ragioni di principio e di opportunità. Sarebbe più agevole pensare eventualmente alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Comunque devo dire che, espressi questi rilievi, io non ritengo che sia il caso di modificare il sistema che emerge dalla legge in discussione.

Noi pure che abbiamo responsabilità politiche possiamo, ad un certo punto, e per un momento, lasciarci prendere dalle discussioni di principio. ma ponendo dei quesiti. È meglio però onorevoli senatori che poi lasciamo agli studiosi le discussioni di principio e provvediamo ad un regolamento di questa materia, tenendo conto di complesse esigenze, cioè di posizioni di principio, ma anche di posizioni psicologiche e politiche. È meglio dare alla materia empiricamente la migliore disciplina possibile, una disciplina che sia fedele per quanto possibile ai principi e insieme sensibile alle opportunità. Ecco perchè io credo che si debba tener fermo il sistema dell'attuale disegno di legge per quanto riguarda la limitazione delle impugnazioni, nell'àmbito stesso del Consiglio. In linea di principio io ho quei dubbi che ho già espresso. Penso però che, se si modificasse questo punto, si potrebbe, come dire, creare una situazione di mortificazione e di disagio da parte di questo altissimo organo che stiamo per creare; e quindi penso che ci si debba limitare a prevedere quel ricorso con determinate modalità dalla sezione all'assemblea plenaria del Consiglio.

Onorevoli senatori dell'opposizione, che mi avete ricambiato con pari numero di emendamenti, dirò che ragione non ultima per la quale è necessario che resti la divisione in sezioni del Consiglio superiore è anche quella di permettere che una decisione di sezione possa essere sottoposta ad un riesame con certe modalità da parte del Consiglio nel suo complesso. Io, credo che darebbe una certa delusione e creerebbe una certa perplessità il fatto che l'eventuale giudizio espresso dall'organo ristretto e unitario che voi volete creare resti fermo in ogni caso, benchè possa apparire non giustificato, lasciando nel magistrato il dubbio che un'altra istanza avrebbe potuto rendergli maggiore giustizia. Passo ai punti più importanti, che sono stati toccati nel corso della discussione e innanzitutto al problema dell'elettorato attivo. Come avete visto un mio emendamento benchè sia sembrato al senatore Terracini un emendamento estremamente modesto stabilisce un certo allargamento dell'elettorato attivo includendo in esso quegli aggiunti giudiziari che il progetto del mio illustre predecessore senatore De Pietro, invece escludeva. E ciò malgrado militano buone ragioni di principio per la esclusione anche degli aggiunti giudiziari, tenuto conto che essi devono ancora essere confermati al termine del quadriennio e appunto stabilizzati mediante la promozione a magistrati di tribunale e cioè pur essendovi nei confronti degli aggiunti giudiziari quelle stesse ragioni sia pure meno pressanti che ci inducono ad escludere

gli uditori giudiziari. È stato detto da qualche parte, mi pare proprio dal senatore Agostino, che l'ordinamento giudiziario considera tutti questi magistrati come magistrati ordinari e li contrappone ai magistrati onorari. Ma a parte che l'ordinamento giudiziario non è una norma costituzionale vincolante per il legislatore ordinario... (*Interruzione del senatore Agostino*), devo notare che quella norma fa la contrapposizione con i magistrati onorari che l'ordinamento giudiziario, pur affidando le funzioni giudiziarie a queste persone, le affida con particolari condizioni e modalità e possiamo dire con un certo carattere di provvisorietà e di frammentarietà che è più evidente per gli uditori e molto meno accentuato per gli aggiunti. Ecco perchè solo per ragioni pratiche, politiche, psicologiche, che sono dominanti in una materia come questa mi sono indotto ad includere tra gli elettori gli aggiunti giudiziari, lasciando fuori invece gli uditori ai quali possono essere eccezionalmente attribuite le funzioni che dopo un certo tempo possono sempre essere ritolte e che comunque sono soggetti ad un vero esame al termine del triennio che potrebbe escluderli dalla Magistratura.

Elettorato passivo. Su questo punto resto fermo alla tesi che non solo gli uditori ma anche gli aggiunti debbono essere esclusi dall'elettorato passivo e che anzi sia da richiedere quella certa anzianità che il disegno di legge domanda proprio a garanzia di una certa esperienza che sia posta al servizio dell'altissima funzione da esplicare.

Da molte parti sono state lamentate sperequazioni tra le varie categorie di magistrati ed è stato criticato l'eccessivo potere dato ai magistrati della Cassazione. Intanto devo dire che con i miei emendamenti ho attenuato, non dirò vistosamente, queste sperequazioni e le ho attenuate non solo in relazione al numero dei magistrati da includere, ma anche in rapporto alla trasformazione di funzione dei magistrati di Tribunale e di appello, che mentre erano prima per un terzo membri effettivi e per due terzi membri supplenti, sono ora per il mio emendamento, se voi lo accetterete, tutti membri effettivi della terza sezione. (*Interruzione del senatore Picchiotti*).

Qualche cosa ho fatto, senatore Picchiotti.

Quale è la ragione di questo mio insistere sulla entità delle rappresentanze che sottopongo al voto del Senato? Vi sono delle ragioni di ordine pratico. Noi vogliamo, credo tutti, anche se abbiamo disparità di vedute circa i mezzi, un Consiglio autorevole, un Consiglio tecnicamente competente, un Consiglio il cui giudizio possa essere accettato da tutti gli interessati come espressione di esperienza, di dottrina e di maturità.

Desidero ricordare la delicatezza di alcune funzioni del Consiglio, cioè le funzioni di scrutinio e di concorso, funzioni che per il disegno di legge passano tutte alla competenza del Consiglio superiore.

Ora, nell'àmbito di questo lavoro, che è un lavoro estremamente complesso, estremamente responsabile, non è concepibile e non è desiderato dagli stessi Magistrati che intervengano Magistrati che esplicano una funzione, non dirò inferiore, ma una funzione diversa, una funzione che attende ancora di essere controllata dall'esplicazione di una più elevata funzione giudiziaria.

È bene che ci sia quindi una varietà nella composizione in questo Consiglio, che faccia però posto alla autentica competenza nella insostituibile esperienza che debbono essere acquisite al Consiglio superiore della Magistratura.

Qual'è, fatalmente, lo sbocco, onorevoli senatori nella vostra posizione? Cioè a dire, il Consiglio che voi propugnate, il Consiglio senza sezioni, il consiglio ridotto di numero, il consiglio con una rappresentanza paritetica di Magistrati delle varie categorie, a che cosa porta se non a creare un organo politico, perchè la politica è, non tanto nelle parole, quanto nelle cose. Nel momento in cui voi chiamaste in posizione paritetica, Magistrati di tribunale, Magistrati di appello, Magistrati di Cassazione, insieme a membri estranei alla Magistratura e designati dal Parlamento, a fare degli scrutinii, a fare dei concorsi, a fare delle scelte, poichè queste attività non sarebbero presidiate, ovviamente, da un'adeguata esperienza, autorità e dottrina, queste scelte finirebbero per essere scelte politiche, cioè scelte al di fuori della valutazione della competenza

tecnica delle persone da chiamare ad assolvere a queste funzioni.

E notate, onorevoli colleghi, che, proprio per esser stato scelto questo criterio nella Costituzione, i membri elettivi debbono essere o professori ordinari di università o avvocati che abbiano 15 anni di attività, il che non fa che riconfermare che si vuole un organismo altamente qualificato sul piano tecnico. Nè potete invocare la presenza di questi membri estranei alla Magistratura per chiedere una minore qualificazione dei rappresentanti eletti dalla Magistratura.

Il criterio al quale dobbiamo ispirarci, e che ci viene mostrato dalla norma costituzionale, è quello della competenza tecnica. Io credo che i Magistrati di Tribunale si troverebbero in imbarazzo se avessero nell'àmbito di questo Consiglio certi poteri. Lasciate che essi intervengano con funzione deliberante per qualsiasi problema solo in un momento particolare, quello nel quale si riunisce l'assemblea plenaria, quello nel quale ormai non si può far più . . .

MARZOLA. Niente!

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è vero, hanno una competenza in materia di ricorsi molto importante, onorevole Marzola.

PICCHIOTTI. Onorevole Ministro allora lei ha paura della sopraffazione degli elementi del Parlamento sopra gli altri.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Questa qualificazione, che è nella norma costituzionale, è un motivo per ritenere che analoga qualificazione debba esservi anche tra i magistrati. (*Interruzione del senatore Terracini; commenti dalla sinistra*). Senatore Terracini, non ho parlato di pericolo politico. Non mi sono spiegato. Quando ho detto che si farebbe un organo politico non ho inteso dire che si faccia un organo di determinata politica, voglio dire che quando ad un organo di questo genere si toglie, come dire, la carta di identità della competenza, della dottrina e dell'esperienza, la scelta diventa una scelta se volete ragionevole, ma scelta politica, cioè non su basi tecniche ma su complesse valutazioni, quali possono essere egregiamente fatte dai magistrati di Tribunale e di Corte di appello, che invece non possono fare una valutazione di ordine tecnico per giudicare l'idoneità, per esempio, di una promozione in Cassazione.

MARZOLA. (*Rivolto al senatore Terracini*). Un organo politico rimane organo politico . . .

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Marzola, non mi aiuti a non far capire al senatore Terracini quello che volevo dire. Il senatore Terracini ha compreso perfettamente nella sua alta intelligenza quello che intendo dire, cioè trattarsi di organo non tecnico ma politico per sua natura, perchè fa scelte non su base di valutazioni tecniche, ma scelte, come dire, di simpatie, di apprezzamento generico sulla personalità. Questo volevo dire. (*Commenti dalla sinistra*). Nè mi pare che sia poi ingiustificato il dare alla Cassazione il rilievo che ad essa si viene a dare in questo Consiglio superiore. La Cassazione è guardata da voi qualche volta come uno strumento di rigida conservazione del diritto e quindi qualche cosa che si oppone ad alcuni movimenti più spigliati che voi (rivolto alla sinistra) guardate con particolare simpatia. Ma la Cassazione, senatore Terracini, è l'organo che garantisce la eguaglianza del diritto: non è soltanto l'apice di una carriera, è l'adempimento di una funzione essenziale per assicurare la libertà e la giustizia a tutti i cittadini. Perchè, onorevoli colleghi, non c'è ingiustizia peggiore di quella che viene data nella forma della giustizia; non c'è ingiustizia peggiore di quella che deriva dalla diseguale applicazione del diritto, quella diseguale applicazione del diritto che è una conseguenza fatale del libero convincimento del giudice; ed è soltanto la Cassazione la quale, dando eguale applicazione al diritto, è soltanto la Cassazione che, assicurando la unità del diritto, rende veramente giustizia o la restaura dove essa è mancata. (*Interruzioni dei senatori Picchiotti e Agostino*). Questo è un episodio, senatore Picchiotti, questo è un fatto marginale, ma ci saranno minori diversità nell'àmbito della

Cassazione che non ci siano nell'ambito delle giurisdizioni.

DE LUCA CARLO. Ma ce ne sono tante.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma saranno sempre meno... Allora la vogliamo abolire? Lei non crede che sia utile la Cassazione anche se qualche volta decide diversamente o aggiorna la sua giurisprudenza?

DE LUCA CARLO. Gli avvocati indubbiamente si. (*Commenti*).

MORO, *Ministro di grazia e gustizia*. L'altro punto che ha interessato gli intervenuti nel dibattito è quello relativo al sistema elettorale, al suffragio indiretto, cioè, che noi abbiamo scelto.

Su questo punto è bene dire che non vi è nessuna preclusione di ordine costituzionale. La ragione che ci ha spinto a scegliere il sistema del suffragio indiretto è stata innanzi tutto la necessità, più che l'opportunità, di evitare che l'elezione del Consiglio superiore dia luogo ad una battaglia, in via di fatto, politica. L'elezione indiretta attenua evidentemente alcuni spiacevoli inconvenienti, nell'àmbito della funzione, che derivano dal sistema elettorale.

È vero, sono seimila magistrati circa, quindi è un piccolo numero, come voi dite, per consigliare il sistema della elezione diretta. Ma è un collegio vastissimo, senatore Picchiotti, quello che si viene a costituire, per applicare il sistema diretto di elezione. Il collegio elettorale dovrebbe essere vasto infatti quanto è vasto il nostro Paese. Ed allora verrebbe a mancare quella conoscenza, quel rapporto fiduciario, quel collegamento tra elettori ed eletti che noi dobbiamo in prima linea perseguire.

Non vorrei che il sistema del suffragio diretto, mentre sembra voler garantire la libertà piena di scelta da parte del corpo elettorale costituito dai magistrati, finisse per essere una coercizione della loro libertà. Infatti votare per gente lontana, per gente che sta a Roma, quando si è pretori in un piccolo centro, può voler dire votare non la persona conosciuta, ma quella che viene suggerita.

MARZOLA. E il delegato cosa va a votare?

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. In questo corpo più ristretto e qualificato si orienterà per una scelta che sia veramente consapevole e libera.

PICCHIOTTI. Il miglior sistema sarebbe quello del suffragio degli avvocati, che sceglierebbero molto bene i magistrati.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Secondo il suo principio rigorosamente applicato, lei i professori li farebbe scegliere dagli studenti? (*Ilarità*). Intendo dire che lei agirebbe secondo il principio per il quale coloro i quali hanno contatti con una certa funzione, possono essere considerati i migliori giudici di coloro che esplicano quella funzione. In questo senso larghissimo potremmo dire che tutti coloro i quali usufruiscono di certi servizi o contribuiscono al loro funzionamento sono posti nelle migliori condizioni per scegliere. Ed in questo caso ammetterei anche un potere di scelta da parte degli avvocati.

PICCHIOTTI. Il suo esempio non torna, gli avvocati non sono degli scolari.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non penserà che io voglia identificare gli avvocati con gli scolari. Ho solo voluto dire che la scelta da parte di coloro che sono a contatto con determinate funzioni, può essere veramente una scelta competente, ma può anche essere una scelta non del tutto qualificata in termini di opportunità.

Un altro punto è da considerare, cioè che, attraverso il suffragio diretto, alcuni distretti particolarmente ricchi di magistrati, attraverso opportuni accordi, potrebbero essere portati a sopraffare un pò e schiacciare altri raggruppamenti meno numerosi e meno autorevoli.

Per quanto riguarda la rappresentanza parlamentare io resto fedele a quanto indicato nel progetto di legge del ministro De Pietro. Sono

perciò contrario sia alla richiesta di far eleggere i rappresentanti parlamentari con una maggioranza qualificatissima, in quanto le vicende recenti dimostrano quanto sia pericoloso chiedere certe maggioranze, sia alla rappresentanza delle minoranze, perchè essa darebbe carattere politico agli eletti, mentre è intento della Costituzione, ritengo proprio per avere scelto tra certe categorie, che non si tratti di rappresentanti politici.

MARZOLA. Si vuol negare quindi la rappresentanza delle minoranze! (*Commenti dalla sinistra*).

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Del resto la maggioranza prevista nel disegno di legge non è una maggioranza che sia poi del tutto facile conseguire, come risulta da alcune recenti vicende della vita italiana. (*Commenti dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, tengano conto dell'ora tarda; non allunghiamo la discussione già abbastanza lunga, tanto più che molte di tali questioni potranno essere risollevate in sede di discussione sui singoli emendamenti.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Per quanto riguarda la divisione in sezioni, io ne raffermo l'utilità ed anzi la indispensabilità. Non vedo per essa alcuna preclusione costituzionale; vedo militare in favore della divisione in sezioni serie ragioni di opportunità pratica, data l'enorme mole di lavoro che viene a ricadere sul Consiglio superiore della Magistratura. Non so se sia noto che, per esempio, vengono emanati ogni anno 2000 decreti di nomine e trasferimenti da parte del nostro Ministero. Ora, tutti questi decreti andranno al Consiglio superiore, e vi andranno con le opportune relazioni sui casi da decidere. Il Consiglio superiore dovrà valutare tutti gli elementi che portano a prescegliere una certa decisione: dovrà valutare comparativamente gli aspiranti ad una data posizione e funzione; e tutto ciò sarà prolungato dall'inevitabile lunghezza di una decisione collegiale, perchè, se è già lungo decidere da soli, è estremamente più lungo, come è ovvio, decidere attraverso una procedura che impegna un certo numero di persone le quali partecipino attivamente alla decisione. Non parliamo poi degli scrutinii e dei concorsi che tengono già ora impegnati Commissioni e Consiglio superiore nella sua attuale formazione per molti mesi dell'anno. I lavori per il concorso in Appello, iniziati, credo già nei mesi di marzo-aprile, non sono ancora terminati. Il concorso per la Cassazione prende almeno 3 mesi e mezzo o 4 mesi.

Come potete pensare che il piccolo organo, ristretto numericamente, che voi avete configurato possa fare tutte queste cose? È praticamente impossibile far funzionare un unico organo, anche se meno numeroso, per tutte queste necessità. Ed infine su questo punto debbo ricordare quello che ho accennato prima a proposito delle impugnazioni come un motivo ulteriore di pressante opportunità per mantenere la divisione in sezioni del Consiglio.

Resta da esaminare l'ultimo punto, e lo farò brevemente: la posizione del Ministro della giustizia nei confronti del Consiglio superiore. Desidero dire a questo punto che non mi sembra giustificata la polemica serpeggiante che si è aperta in questi anni e che ha trovato qui qualche eco, ma moderata, debbo dire, nei confronti del Ministro della giustizia, considerato come un possibile strumento di pressione del Governo nei confronti della Magistratura, per piegarla ai propri voleri. In adempimento della norma costituzionale, noi desideriamo accrescere, con questo disegno di legge, e rendere visibili per tutti le guarentigie di piena indipendenza della Magistratura italiana; ma sarebbe, onorevoli senatori, ingiusto ritenere che oggi o anche ieri la Magistratura sia stata privata della sua indipendenza, sia stata soggetta ad un arbitrario dominio per l'intervento, del resto estremamente limitato, del Ministro della giustizia.

Giustamente del resto il senatore Monni ha richiamato, a questo proposito, la legge sulle guarentigie del 1946 che porta il nome dell'onorevole Togliatti, non per assumere quella legge (che sarebbe impensabile) come canone di interpretazione di una Costituzione che ancora in quell'epoca non esisteva, ma come espressione di un orientamento di libertà e di

garanzia nei confronti della Magistratura, orientamento che fu giustamente assunto, quando il nostro Paese rinacque a libertà. Fu quella cioè una legge di libertà, di garanzia, di indipendenza della Magistratura. I limitati poteri che in quella legge furono riconosciuti al Ministro e che furono sempre esercitati da tutti con estremo senso di discrezione e di rispetto, non hanno certo in nessun modo infirmato l'indipendenza della Magistratura italiana.

Dico questo per dimostrare che la presenza — una qualche presenza, del Ministro nell'organo di governo della Magistratura non è da considerare come una menomazione di quest'organo, come un impedimento della sua costituzionale autonomia. Si ricordi, onorevoli senatori, che il Ministro della giustizia non è soltanto il rappresentante del Governo, ma è anche in un certo senso rappresentante del Parlamento, di cui deve godere la fiducia ed al quale risponde ogni settore dell'amministrazione della Giustizia.

Forse si sarebbe potuto inserire più organicamente il Ministro della giustizia nel Consiglio superiore, come avviene in Francia, ma non siamo qui a giudicare delle norme costituzionali. Resta fermo almeno, come il senatore Spallino ha mirabilmente dimostrato, che il Ministro continua ad avere, anche nell'attuale ordinamento costituzionale, la responsabilità politica generale dell'amministrazione della giustizia, ciò che è stato esplicitamente sottolineato in sede di Costituente e il relatore ve ne ha data la documentazione ed è stato commentato in sede insospettabile, come quella nella quale fu espressa la nota opinione dell'onorevole Calamandrei, il quale rifiutava l'idea che il Ministro della giustizia avesse una funzione tecnica, inerente soltanto ai servizi, in senso stretto, della giutizia.

Senatore Terracini, la presenza del Ministro non è in relazione ad una questione di prestigio che noi non poniamo; non è neppure la ricerca di un particolare lavoro da compiere. Ella mi ha dimostrato che il Ministro della giustizia ha molto da fare anche se gli sfugge la competenza su questo settore; so che vi è molto da fare perchè pur lavorando, non si riesce mai ad esaurire il vasto complesso dei doveri d'ufficio. Non poniamo una questione nè di prestigio nè di lavoro, ma una questione di principio, una questione di necessario collegamento tra gli organi dello Stato, di necessario legame tra tutte le forze che devono far muovere armonicamente la nostra vita sociale. Il Ministro deve avere un minimo di incidenza nella organizzazione della giustizia e operare così il necessario collegamento tra potere giudiziario e potere esecutivo e soprattutto potere legislativo detentore della sovranità popolare. Questa funzione del Ministro si esplica attraverso l'esercizio dell'azione disciplinare che la Costituzione ha reso possibile ma che io con un mio emendamento chiedo conferita al Ministro in modo non esclusivo si da permettere anche ad altri organi di intervenire per tutelare il prestigio della Magistratura italiana. Esplica la sua funzione il Ministro ancora con quel potere di proposta che il disegno di legge prevede e che non tende ad impedire al Consiglio superiore l'esercizio libero delle sue funzioni, ma permette al Ministro di dare un certo orientamento in quella che sarà, onorevoli colleghi, una difficile amministrazione collegiale. Questo potere di proposta tende a realizzare un collegamento fra poteri e a dare un significato a quell'assunzione di responsabilità politica del Ministro nei confronti del Parlamento che da tante parti è stato ritenuto che permanga nell'ambito del nostro ordinamento. Ho presentato in tema di proposta alcuni emendamenti che tendono a ridurre i poteri del Ministro e ad aumentare i poteri del Consiglio; prevedo che vi sia un termine entro il quale il Ministro deve fare le sue proposte; prevedo che possa esser dato al Ministro una intimazione perchè egli provveda a proporre, senza di che il Consiglio avrà la sua libera iniziativa. (*Interruzione del senatore Terracini*). Comunque non si potrà dire che il Consiglio possa essere paralizzato dal Ministro. Prevedo che possa essere dal Consiglio richiesto al Ministro di fare nuove proposte cioè a dire che il Consiglio possa invitare il Ministro a dare un'altra base per la decisione del Consiglio. Ma come non mi sentirei di accettare l'esclusione del Ministro e di conseguenti necessari contatti con l'ordine giudiziario, neppure mi sentirei di

accettare quelle tesi che chiamerei della confusione, quelle tesi secondo le quali può esservi una gara tra il Ministro che propone e il Consiglio che decide, una corsa a chi primo arriva sia chè il Consiglio possa decidere e ricevere successivamente una inutile proposta del Ministro. Se si ammette che il Ministro abbia da esplicare una funzione e da adempiere un dovere è necessario dare alla proposta del Ministro alcune modalità di ragionevole esplicazione.

Del resto l'iniziativa del Governo vi è anche di fronte al Parlamento, come è noto. Anche di fronte al Parlamento il Governo propone delle leggi pur accettando il responso del Parlamento. Come il Parlamento non è diminuito nella sua sovranità dall'iniziativa del Governo, dalla funzione di guida che il Governo nella sua responsabilità politica assume nell'attività legislativa dell'Assembea, così non può essere vulnerato il Consiglio superiore dall'esplicazione del potere di proposta del Ministro.

TERRACINI. Il Governo è scelto dal Parlamento, ma il Ministro non è scelto dal Consiglio superiore della Magistratura.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Ministro è scelto da un altro organo che è più qualificato perchè detentore della sovranità nel Paese. Parlerà il Ministro non in nome proprio ma in nome degli interessi generali di cui il Governo si deve preoccupare. La sua osservazione, senatore Terracini, non è pertinente.

TERRACINI. Il Governo è delegato dalla maggioranza parlamentare, ma il Ministro non è delegato dal Consiglio superiore della Magistratura.

MORO, *Ministro di grazia e di giustizia.* È questo il suo errore, di credere che esistano due binari paralleli che non si incontrano mai. È contro questa tesi che noi opponiamo la nostra visione unitaria del fenomeno sociale.

Come il Ministro non è mortificato, se il Parlamento respinge le sue proposte, così non vedo la ragione di mortificazione che taluno accennava per il Ministro che veda respinte le sue proposte dal Consiglio superiore. Sarà una questione di sensibilità. Vi sarà il caso in cui il Ministro ritenga di non poter rimanere al suo posto, vi saranno altri casi nei quali il Ministro riterrà che la libera scelta del Consiglio superiore anche in contrasto con la sua proposta sia pienamente accettabile e che egli non debba ricavarne alcuna conclusione.

Infine il Ministro partecipa — e qui si conferma ancora una volta l'unità generale dei poteri dello Stato — anche nella forma finale che assume il provvedimento del Consiglio superiore, il decreto fatto su proposta vincolata del Ministro e confirmato dal Ministro. È giusto che il Ministro proponga, secondo le decisioni del Consiglio, è giusto che il Ministro copra con la sua firma la responsabilità di tutti questi altri organi, ma mi si consenta di dire che sarebbe veramente crudele imporre al Ministro di assumere la responsabilità di un atto al quale non abbia neppure minimamente partecipato.

Il Ministro potrà dire, chiamato a rispondere davanti al Parlamento, che egli aveva fatto una certa proposta, ma che questa proposta, motivata in un certo modo, non è stata accolta. La controfirma del Ministro non avrebbe senso se il Ministro non avesse una sia pur minima partecipazione alla amministrazione della giustizia.

Onorevoli senatori, il sistema empirico che noi abbiamo escogitato è evidentemente un sistema composito. Lo notava con alta parola il senatore De Pietro il quale metteva in guardia tutti noi contro i rischi dello assoluto e dell'esclusivo. Diceva: prendiamo questo sistema articolato, non ci irrigidiamo in posizioni di principio, perchè laddove entra l'esclusivismo, ivi si annida un'insidia per la libertà e per la giustizia.

Siamo appunto, con questo disegno di legge, di fronte ad una democratica collaborazione tra i poteri dello Stato che s'integrano tra di loro. Il sistema può apparire complesso o confuso; nuove norme in avvenire forse potranno migliorarlo. Intanto diamo vita, dopo tanto tempo, a questo sistema, diamogli vita con fiducia che ci sorregge al di là di tutte le preoccupazioni che sono affiorate; fiducia nel senso

di responsabilità di tutti, nel senso di responsabilità del Parlamento, nel senso altissimo di responsabilità della Magistratura italiana. Mostriamo di credere, attraverso questa realizzazione, che la democrazia sa fare il miracolo di ricavare dalla varietà la unità. Ed è questo ricavare dalla varietà l'unità che assicura la libertà dei cittadini. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste, per far conoscere se risulta loro che, in genere, come avviene per la città di Trapani e provincia, gli uffici ed i servizi per la Cassa mutua coltivatori diretti hanno unica sede con gli uffici dell'Associazione coltivatori diretti e i dirigenti e funzionari della prima spesso sono le stesse persone che dirigono ed organizzano la seconda;

che, allorquando i coltivatori diretti si presentano per la iscrizione alla Cassa mutua coltivatori diretti, o per averne regolarizzata la posizione, si impone loro, anche se nei termini di una violenza comprensibilmente dissimulata, di prendere la tessera di appartenenza alla Associazione coltivatori diretti per un costo di circa 700 lire, che l'interessato spesso accetta per timore che la sua richiesta relativa alla iscrizione e regolarizzazione della posizione alla Cassa mutua, venga trascurata.

In caso affermativo i Ministri interrogati vorranno far conoscere se ritengono tutto ciò lecito e morale ed eventualmente quali provvedimenti intendono adottare per eliminare il grave inconveniente di cui sopra è cenno (985).

ASARO.

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere quale sia l'esatta consistenza di disponibilità di combustibili liquidi nell'attuale contingenza durante la quale vengono diffuse notizie incerte ed anche allarmistiche, e più particolarmente per conoscere:

1) se sono state rispettate le disposizioni in base alle quali avrebbe dovuto essere tenuto di riserva dalle raffinerie il 20 per cento del prodotto, cosa che dovrebbe fare assicurare un approvvigionamento sufficiente per due mesi e mezzo di consumo normale mentre organi di stampa lo indicano minore;

2) quali provvedimenti sono stati presi o si conta di prendere per assicurare i rifornimenti di greggio;

3) quali misure sono state disposte per contrastare e impedire speculazioni, sia nel mercato interno che in quello internazionale, non tanto agli effetti di eventuali aumenti di prezzo quanto di rifiuti di vendere il prodotto;

4) se per lo squilibrio che in questo settore viene arrecato alla nostra bilancia commerciale da azione unilaterale di potenze che agiscono per loro fini esclusivi e senza l'accordo dell'Italia, che pure è legata ad esse da patti e trattati, si è provveduto alla richiesta di compensi per i danni che ci vengono arrecati e per non doverne gravare senza colpa i contribuenti italiani (986).

BUSONI, NEGRI, BARDELLINI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quando intende disporre l'esecuzione di adeguate opere a difesa della sponda sinistra del torrente Torre in provincia di Udine, soggetta a continue e preoccupanti erosioni, particolarmente gravi in località Cerneglions di Remanzacco con rilevanti perdite di aree coltivate e cagione di frequenti allagamenti delle campagne circostanti (2481).

PELIZZO.

Al Ministro del tesoro, per sapere se non ritenga veramente necessario — dopo tanti anni di inutile attesa e dopo quattro anni dalla promulgazione della legge sul risarcimento dei danni di guerra — disporre di autorità la definizione sollecita delle pratiche interessanti le aziende industriali, commerciali, turistico-alberghiere dell'Abruzzo;

se non reputi altresì opportuno — considerata la giusta esasperazione dei titolari di tali aziende, piccole e grandi — autorizzare le Intendenze di finanza locali a dare la precedenza, nell'istruire e sottoporre al giudizio delle Commissioni previste dalla legge del dicembre 1953, proprio alle pratiche di quelle aziende, risorte a prezzo di immenso ed ammirato sacrificio sorretto esclusivamente dall'amore per la patria e per la famiglia, esercenti nei Comuni veramente colpiti dalla famosa linea « Gustav » (altopiano delle Cinque Miglia, Vallata del Sangro, ecc.);

se non voglia anche accogliere l'aspirazione di molti interessati intesa a trasferire, presso le Intendenze di finanza di Chieti ed Aquila, un Ispettore generale avente autorità a risolvere i molti quesiti che le Intendenze frequentemente sono costrette a sottoporre al Ministero, con conseguenti perdite di alcuni mesi per l'ulteriore sviluppo delle pratiche (2482).

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE.

Al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del mezzogiorno, per sapere, a seguito della interrogazione n. 2008, se coi nuovi stanziamenti a favore della Cassa del mezzogiorno si provvederà a dare esecuzione al progetto, da tempo pronto, del serbatoio Nicoletti presso la valle Bozzetta (territorio di Enna). L'esecuzione di tale serbatoio, anche se onerosa per il costo unitario dei metri cubi invasati, riesce sempre, a detta dei competenti, vantaggiosa per la zona da irrigare, riesce vantaggiosissima per la mano d'opera da impiegare, sia nella realizzazione dell'opera sia nella pratica di una coltura intensiva. La zona circostante, nota per l'agricoltura arretrata e per l'enorme disponibilità di mano d'opera, riceverebbe un incalcolabile beneficio dalla costruzione di tale serbatoio (2483).

RUSSO Salvatore, GRAMMATICO, ASARO.

Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti — a seguito del grave nubifragio che si è abbattuto sulla Puglia, arrecando gravi danni a Brindisi, ad altri centri abitati, ed alle campagne, con l'allagamento di vaste zone, specie del Tavoliere — intendono adottare per consentire le necessarie riparazioni e per sovvenire gli agricoltori, già duramente colpiti da precedenti calamità (2484).

CROLLALANZA.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se, di fronte alle gravi differenze esistenti fra i pensionati tranvieri e ferrovieri delle linee secondarie, non crede necessario correggere questa evidente ingiustizia e presentare un disegno di legge per migliorare il trattamento in vigore per i più vecchi pensionati i quali percepiscono oggi, in media, la metà delle pensioni corrisposte ai loro colleghi pur avendo prestato la loro opera nello stesso grado e con la stessa anzianità di servizio (2485).

BARBARESCHI.

Per lo svolgimento di una interrogazione e di una interpellanza.

BUSONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSONI. È stata testè annunziata una mia interrogazione, che reca anche la firma dei senatori Negri e Bardellini, rivolta al Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere la situazione dei combustibili liquidi, problema che, ritengo, preoccupi il Parlamento, così come preoccupa il Paese. Vorrei pregare il Governo di comunicare al più presto quando ritiene di essere in grado di poter rispondere.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro del bilancio*. Interpellerò il Ministro dell'industria e del commercio, per quanto la questione mi sembri interessare anche il Ministro degli esteri. Ritengo, comunque, che domani sera il Governo sarà in grado di far conoscere la data della risposta.

BUSONI. Ringrazio l'onorevole Ministro.

ASARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASARO. Il giorno 15 corrente ho rivolto al Ministro dell'interno e ai Ministri delle finanze e del tesoro una interpellanza, n. 220, che riguarda la condizione in cui si sono venuti a trovare i Comuni siciliani perchè non possono ottenere i mutui per integrare i bilanci fin dal 1954. Si tratta di una situazione estremamente grave per la quale occorrono urgenti misure. Desidero pregare il Presidente perchè, a mezzo dei Ministri presenti, voglia far sapere ai Ministri interessati quando sono disposti a discutere questa interpellanza.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del bilancio a trasmettere ai Ministri competenti la richiesta del senatore Asaro.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 21 novembre 1956.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani mercoledì 21 novembre alle ore 16,30 con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura (794).

2. Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari (1537).

3. Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e delle cancellerie e segreterie giudiziarie e per la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari (1717).

4. Partecipazione delle donne all'Amministrazione della Giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni (1632) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (898).

AMIGONI ed altri. — Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti (946).

MONTAGNANI ed altri. — Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (1020).

Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili (1183).

2. Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (1181).

3. Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere (1115).

4. Delega al Governo ad emanare testi unici in materia di alcune imposte di fabbricazione (1191).

5. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

6. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

7. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

8. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

9. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

10. SALOMONE. — Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1225).

11. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

12. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (151).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

La seduta è tolta (*ore 21,10*).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA CDLXIX SEDUTA (20 NOVEMBRE 1956).

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

AGOSTINO (2371, 2410) . . . . . *Pag.* 19109, 19110
AMIGONI (Grava, Tartufoli) (2375) 19110
ASARO (2382) 19110
BARDELLINI (2361, 2391) 19111
CAPPELLINI (2339, 2344) 19112
CERABONA (2446, 2447) 19113, 19114
FLECCHIA (2348, 2377) 19114
GIUA (2411) 19115
GRANZOTTO BASSO (2315) 19116
GUARIGLIA (2350) 19116
LAMBERTI (2396) 19117
LOCATELLI (2369, 2370) 19117
LUSSU (2392) 19118
MASTROSIMONE (2362) 19118
MONNI (2413) 19119
MONTAGNANI (2323) 19120
PALERMO (2393) 19121
PALERMO (Valenzi) (2414) 19121
PELLEGRINI (2357) 19122
PETTI (2376) 19122
RUSSO Salvatore (2334) 19122
SPALLICCI (2412) 19123
SPEZZANO (2337) 19123
TERRACINI (2298, 2320, 2439) 19124, 19125
VALENZI (2415) 19128
ZUCCA (2387, 2417) 19128
ANDREOTTI, *Ministro delle finanze* 19121
BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . 19110, 19115, 19117, 19121, 19128, 19129
CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio* 19123
CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 19117, 19119
CORTESE, *Ministro dell'industria e del commercio* 19113, 19124
FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 19123
MEDICI, *Ministro del tesoro* 19120, 19126
MORO, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 19114, 19122
PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . 19112, 19114, 19122
ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici* 19116
ROSSI, *Ministro della pubblica istruzione* 19109, 19111, 19118
TAVIANI, *Ministro della difesa* 19110
VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . 19110, 19111, 19113, 19114, 19116, 19122 19125, 19128

AGOSTINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui: *a*) agli insegnanti delle scuole di avviamento di alcune provincie dell'Italia meridionale non sono state ancora corrisposte le indennità di esame per la sessione estiva del decorso anno scolastico; *b*) agli insegnanti tecnici-pratici degli Istituti di istruzione tecnica non si è cominciato ancora a corrispondere l'indennità di laboratorio.

L'interrogazione trae motivo dalla viva insistenza del personale interessato (2371).

RISPOSTA. — La situazione dello stanziamento del capitolo relativo al pagamento del l'indennità di esami, per l'esercizio finanziario 1955-56, non ha consentito di soddisfare integralmente le richieste avanzate dai Provveditori agli studi, preposti al pagamento delle predette indennità. Conseguentemente, in tutti i Provveditorati, e non soltanto in quelli dell'Italia meridionale, non è stato possibile procedere, con la tempestività del caso, al pagamento delle indennità di esami di ammissione, promozione, idoneità e licenza, relative al mese di giugno ultimo scorso.

Comunque, assicuro che, recentemente, a seguito di maggiori assegnazioni concesse sul predetto capitolo dal Ministero del tesoro, mediante storno da altri capitoli di spesa amministrati da questo Ministero, sono stati accreditati, a saldo, i fondi richiesti, per cui si ri-

tiene che siano in corso i relativi provvedimenti per soddisfare gli interessati di ogni loro avere.

Al pagamento della indennità di laboratorio prevista all'articolo 19 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19, verrà provveduto non appena il Ministero del tesoro, avrà concessa la maggiore assegnazione richiesta ed avrà fatto conoscere il capitolo sul quale dovrà gravare la relativa spesa.

Il Ministro
ROSSI.

AGOSTINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti siano stati presi o quali si vorranno prendere, contro gli autori dell'incivile violenta aggressione ai danni degli umili disoccupati di Limbadi (Catanzaro), i quali, in data 28 gennaio 1956, dopo compiuto un pacifico sciopero alla rovescia, avevano partecipato ad una riunione di protesta, ed erano in procinto di rientrare pacificamente nelle proprie case.

La cronaca registra che i carabinieri, senza alcun plausibile motivo, aggredirono quei lavoratori, con le armi in loro potere, ferendone gravemente alcuni e producendo contusioni a molti altri.

Simili episodi avvengono frequentemente in Calabria, e sono motivo di grave allarme e di indignazione in quella troppo avvilita regione.

La Carta costituzionale dovrebbe essere norma di vita associata anche in quella estrema zona della Repubblica italiana (2410).

RISPOSTA. — In merito agli incidenti avvenuti in data 28 gennaio ultimo scorso in Limbadi (Catanzaro), di cui sono stati riferiti i particolari alla Camera dei deputati nella seduta del 3 febbraio scorso in sede di risposta ad analoga interrogazione orale degli onorevoli Mancini e Minasi (2404), è stata investita la Autorità giudiziaria, che, a quanto risulta, sta procedendo col rito formale nei confronti di Contartese Antonio fu Pantaleone e di altre 45 persone imputate dei delitti di istigazione a disobbedire alle leggi, di violenza e resistenza a pubblici ufficiali (articoli 415, 336, 337 e 339 del Codice penale in relazione agli articoli 18 e 24 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza).

Si soggiunge che una denunzia penale presentata a carico dei militari dell'Arma dei carabinieri è stata archiviata dal Giudice istruttore del tribunale di Vibo Valentia con decreto del 30 luglio ultimo scorso.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

AMIGONI (GRAVA, TARTUFOLI). — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, nell'imminenza del termine previsto dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, per la presentazione del bilancio della Gestione INA-CASA e della relazione del Comitato di attuazione, non ritenga opportuno sollecitare la procedura di cui all'articolo 1 della legge citata per la nomina del Comitato stesso recentemente scaduto (2375).

RISPOSTA. — Desidero assicurare le loro signorie onorevoli che il decreto di nomina dei componenti del Comitato di attuazione del piano per l'incremento dell'occupazione operaia, mediante la costruzione di case per i lavoratori, è stato già predisposto e inviato alla firma dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.

Poichè, dopo la firma di concerto del Ministro per i lavori pubblici, il decreto in questione sarà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ho motivo di poter confidare che entro brevissimo termine il provvedimento di cui trattasi sarà perfezionato.

Il Ministro
VIGORELLI.

ASARO. — *Al Ministro della difesa.* — Per far conoscere i motivi per i quali ai sottufficiali nocchieri di porto, preposti al comando di ufficiali marittimi di spiaggia, ancora non viene corrisposta l'indennità di lire 2.500 mensili (e successivi aumenti) che già corrisponde ai sottufficiali dei carabinieri con analoga carica di comando (2382).

RISPOSTA. — Rientrando la questione nella competenza di codesta Amministrazione, si

prega di voler dare diretta risposta alla suddetta interrogazione, in luogo dello scrivente.

All'uopo si informa, per quanto concerne l'indennità mensile di lire 2.500 cui si riferisce l'onorevole interrogante, che trattasi di una speciale remunerazione autorizzata dal Ministro della difesa in favore dei soli marescialli maggiori « carica speciale » ai sensi dell'articolo 156 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, approvata con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443.

Il Ministro
TAVIANI.

BARDELLINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, di fronte allo stato anormale nell'interno delle officine « Nuove Reggiane » denunciato dalla stampa e con memoriali ai parlamentari, dai quali traspare come siano sistematicamente violati i contratti, gli accordi sindacali, le leggi sul lavoro e si effettuino licenziamenti discriminatori, non ritiene opportuno di intervenire coi propri organi per precisare e individuare le ragioni di questo disordine (2361).

RISPOSTA. — Circa le doglianze rappresentate dalla S. V. On.le nella interrogazione sopra trascritta, desidero fare rilevare che nessuna denuncia per infrazioni alle norme di legge in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, è stata presentata al competente Ispettorato del lavoro di Modena ad opera di singoli lavoratori o di associazioni sindacali a carico delle Officine Meccaniche Italiane Nuove Reggiane negli anni 1955 e 1956.

Comunque, nel corso della normale vigilanza effettuata di iniziativa, il predetto Ispettorato del lavoro ha denunciato il responsabile della Società alla competente Autorità giudiziaria per le seguenti contravvenzioni:

1) per non aver concesso il prescritto riposo settimanale a n. 32 lavoratori dipendenti;

2) per la mancata assunzione di orfani di guerra;

3) per aver fatto superare a n. 182 lavoratori dipendenti il limite massimo di due ore al giorno di lavoro straordinario.

L'Autorità giudiziaria è stata, del pari, messa a conoscenza dell'esito dell'inchiesta, condotta per accertare le singole responsabilità nell'infortunio sul lavoro subìto dall'operaio Bertani Mario.

A quanto ha reso noto l'Ispettorato del lavoro, non sono state accertate altre infrazioni alle norme di legge vigenti.

Il Ministro
VIGORELLI.

BARDELLINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere: 1) se è possibile conoscere quali sono i criteri generali di ripartizione dei « premi in deroga » assegnati ai Provveditorati; in quale misura sono erogati; se l'erogazione ha carattere riservato ed il perchè; 2) se l'assegnazione delle ore massime degli straordinari è di competenza del Ministero o dei Provveditorati.

L'interrogazione ha particolare riferimento al Provveditorato di Treviso (2391).

RISPOSTA. — Premetto che i così detti « Premi in deroga » sono previsti e disciplinati dall'articolo 6 del decreto-legge presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, che dispone testualmente, al primo comma: « In casi assolutamente eccezionali ed in relazione a particolari esigenze di servizio, possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti coi precedenti articoli », (che disciplinano i compensi per lavoro straordinario). Lo stesso articolo 6 dispone al terzo comma che i predetti compensi speciali devono essere limitati ai dipendenti veramente meritevoli, in rapporto ad eccezionali prestazioni effettivamente rese non solo oltre l'orario o le mansioni normali, ma altresì in eccedenza all'attività di lavoro da retribuire con i compensi per lavoro straordinario.

Ora, il Ministero della pubblica istruzione ha ritenuto di assegnare premi in deroga, una volta l'anno, a tutti i Provveditori agli studi,

trattandosi di funzionari i quali, per la complessità dei compiti loro spettanti, per la quantità del lavoro e per la deficienza quantitativa di personale qualificato nei rispettivi Uffici scolastici, sono obbligati a svolgere un lavoro che eccede di gran lunga quello previsto in base al normale orario degli Uffici e anche quello compensabile in base alle norme sul lavoro straordinario.

Per quanto riguarda il rimanente personale dei Provveditorati agli studi, appartenente alle varie carriere, direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, il Ministero concede premi in deroga, ripartendo opportunamente i fondi disponibili fra le varie provincie in relazione alla consistenza numerica del personale e invitando i singoli Provveditori a formulare le proposte: nessun altro all'infuori del dirigente l'Ufficio scolastico provinciale potrebbe infatti conoscere e valutare il lavoro svolto dai dipendenti.

Le norme che disciplinano i premi in deroga escludono che tali premi si possano concedere in base a criteri predeterminati, in relazione al grado o alle mansioni svolte. I premi stessi sono concessi invece, di volta in volta, in base all'entità e al rendimento del lavoro dei singoli impiegati.

Così è avvenuto anche per quanto riguarda il Provveditorato di Treviso.

L'onorevole interrogante ha chiesto anche se l'erogazione dei premi in deroga ha carattere riservato ed il perchè.

Si osserva al riguardo che la natura del premio e la sua motivazione non implicano che l'erogazione debba avere un carattere di pubblicità.

L'onorevole interrogante ha chiesto infine se l'assegnazione delle ore massime degli straordinari è di competenza del Ministero o dei Provveditorati.

Premesso che i fondi disponibili per i compensi per lavoro straordinario sono stanziati in base alla misura media (24 ore mensili) per tutto il personale in servizio, e che in base alla stessa proporzione vengono assegnati i fondi per i singoli Uffici provinciali scolastici, si avverte che anche in questo caso soltanto il Provveditore può giudicare dell'opportunità di far compiere lavoro straordinario ai singoli impiegati, in relazione alle necessità dei servizi, alle specifiche competenze delle persone ed al loro rendimento di lavoro, e stabilire conseguentemente quante ore di lavoro straordinario debbano essere liquidate. Non si ha motivo di dubitare che il Provveditore agli studi di Treviso abbia autorizzato il compimento di lavoro straordinario e disposto la liquidazione dei singoli compensi al personale interessato nel modo più equo e rispondente alle necessità dei servizi ed all'interesse dell'Amministrazione.

Il Ministro
ROSSI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere corrisposta la pensione di riversibilità alla signora Nardini Maria fu Domenico vedova del defunto pensionato Rondini Giuseppe fu Federico — classe 1907 — posizione 1707257, deceduto alcuni mesi fa (2339).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa alla sopra nominata trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

CAPPELLINI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se sono state disposte le indagini di cui alle dichiarazioni che l'onorevole Ministro ebbe a fare al Senato nel corso della seduta del 16 luglio 1956 in risposta ad un ordine del giorno dell'interrogante presentato sulle ricerche zolfifere nel comune di Urbino. A tale uopo si precisa ancora una volta che allo scrivente e alle Autorità del luogo non risulta che i geologi dell'E.Z.I. si siano mai recati — contrariamente a quanto l'onorevole Ministro ebbe ad affermare su informazioni inesatte dei suoi Uffici — nelle località indicate del comune di Urbino, per eseguire rilievi geologici, ricerche o sondaggi in profondità, e ciò nonostante l'accettazione dell'ordine del giorno da parte del-

l'onorevole Ministro in carica, allorchè si discusse il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1955-56 (2344).

RISPOSTA. — Nei mesi di luglio-agosto 1953 e luglio-agosto 1954 il Dottor G. Venzo dell'Istituto di Geologia dell'Università di Bologna compì, per conto dell'E.Z.I., un rilevamento geologico di dettaglio della sinclinale Pietrarubbia Lunano-Urbania.

Come risulta dall'unita cartina (nella quale sono delimitate in rosso le aree della provincia di Pesaro-Urbino che hanno formato oggetto di rilevamenti geologici di dettaglio da parte del predetto Istituto), l'area studiata dal Dr. Venzo (contraddistinta dal numero 8) ricopre in parte il comune di Urbino, assieme a molti altri limitrofi.

Poichè le manifestazioni superficiali e la natura degli affioramenti presentavano un sia pure limitato interesse, nella zona fu anche eseguito, nel maggio-giugno 1955, un pozzo di ricerca che purtroppo ha avuto esito del tutto negativo.

Detto sondaggio, pur ricadendo al di fuori del comune di Urbino, risulta ubicato nelle immediate adiacenze di detta località (e precisamente in comune di Fermignano)

(Occorre notare che, per l'impostazione di un programma di ricerche minerarie, non può tenersi conto dei limiti delle circoscrizioni comunali, ma esclusivamente delle indicazioni dei rilevamenti geologici).

In precedenza era stata studiata in dettaglio la formazione gessoso-solfifera dai dintorni di Fossombrone a quelli di Serra San Quirico (n. 1 della cartina). Durante il 1954 si fecero ricognizioni anche nella prosecuzione più settentrionale di questo affioramento, da Fossombrone ai dintorni di Sassocorvaro, interessando le zone di Isole del Piano, Schietti, San Lorenzo in Zolfinelli, queste ultime in territorio del comune di Urbino. In particolare l'area interessante il comune di Urbino fu studiata dal Professore Raimondo Selli, coadiuvato da un proprio assistente, nel mese di ottobre 1954.

In queste ultime zone, però, gli affioramenti non presentavano interesse pratico e quindi non si procedette al rilievo geologico di dettaglio, come era stato fatto per altre aree limitrofe. Del resto le molte ricerche già eseguite da ditte private mediante sondaggi e discenderie avevano mostrato che anche in profondità la formazione gessoso solfifera non presenta mineralizzazioni utili.

Per quanto riguarda in particolare la miniera di San Lorenzo in Zolfinelli, lo studio geologico compiuto dal Professor Selli ha confermato l'esaurimento del giacimento coltivato in passato.

Con queste sfavorevoli premesse, la Commissione ministeriale incaricata di seguire e controllare l'esecuzione del programma di ricerche affidato all'E.Z.I., ha giudicato che non fosse più il caso di impegnare, per ulteriori ricerche e prospezioni nelle zone citate, i limitati fondi ancora disonibili.

Presso gli archivi dell'E.Z.I. è conservata la documentazione delle zone rilevate.

Il Ministro
CORTESE.

CERABONA. — *Al Ministro del lavoro* e *della Previdenza sociale* — Per conoscere se non creda concedere, al più presto, un cantiere di lavoro al comune di Salandra (Matera), data la grande disoccupazione esistente e la urgente necessità di riparare le strade, che portano alle campagne, divenute impraticabili in seguito alle ultime rovinose intemperie (2446).

RISPOSTA. — La S. V. On.le è certamente a conoscenza che questo Ministero decide in merito alla istituzione di cantieri scuola (di rimboschimento e lavoro), sulla base di specifiche proposte, contenute in « piani » che sono programmati, per ogni provincia, a cura degli Uffici del lavoro, d'intesa con le Prefetture e sentite le Commissioni per il collocamento.

Peraltro, circa il cantiere di cui alla interrogazione nessuna richiesta figurava nel piano redatto per la Provincia di Matera. Comunque, valutate le esigenze di lavoro, rappresentate per il comune di Salandra, questo Ministero ha autorizzato, in data 12 luglio ultimo

scorso, l'opera richiesta, con un onere di spesa di lire 2.535.280.

La durata del cantiere-scuola è prevista in giornate 76, con un impiego di 40 lavoratori.

Il Ministro
VIGORELLI.

CERABONA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere come e quando crede di sistemare la condizione del tribunale di Matera, nel quale, da circa un anno mancano ben due giudici, su sei dell'organico, il Procuratore della Repubblica e due cancellieri. La sistemazione è necessaria ed indispensabile, dato l'enorme carico di lavoro, specie di natura civile, come risulta dai dati statistici inviati mensilmente al Ministero, e lo stato attuale produce vivo malumore nella classe forense e nei cittadini dell'intera Provincia (2447).

RISPOSTA. — Posso assicurarle che non solo l'organico dei magistrati, ma anche quello dei funzionari di Cancelleria e di Segreteria del Tribunale di Matera è al completo.

Difatti sono assegnati a detto Tribunale un presidente e cinque giudici, ed attualmente presidente è il dottor Zito Giovanni, giudici sono i dottori: Fasano Antonio, Lazazzera Francesco, Panetta Libero, Carucci Nicola e Mitolo Antonio.

Il posto di procuratore della Repubblica è ricoperto dal dottor Andreaggi Francesco.

Parimenti il posto di cancelliere capo è ricoperto dal signor Mazzone Domenico ed i sei posti di cancelliere sono ricoperti dai seguenti funzionari: Bonsanto Francesco, Casucci Giuseppe, Bianchi Giovanni, Blandamaura Cataldo, Percoco Amedeo e Lisanti Giuseppe.

Infine il posto di segretario capo presso la Procura della Repubblica è coperto dal signor Matteo Antonio, mentre in sottordine vi sono i funzionari Caccia Giovanni e Morano Ernesto.

Il Ministro
MORO.

FLECCHIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione privilegiata di guerra inoltrata a suo tempo dal signor Bianchini Battista fu Giuseppe, residente in provincia di Asti, padre del militare deceduto in servizio il 3 aprile 1945 (posizione n. 545859) (2348).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato trovasi all'esame del Comitato di liquidazione.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

FLECCHIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere per quale ragione l'assistenza di malattia, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, non è corrisposta ai pensionati titolari di pensione, in applicazione della Convenzione italo-francese per le assicurazioni sociali del 31 agosto 1948, come nel caso di Carrera Domenico fu Giuseppe, nato e residente a Magnano (Vercelli), numero di iscrizione alla « Securité Sociale » A M 3 - 31 00154 - 574200 (en droit de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie) (2377).

RISPOSTA. — Si fa rilevare, al riguardo, che l'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, nel delimitare il campo di applicazione degli aventi diritto alla assistenza di malattia non fa alcuna menzione dei pensionati o titolari di rendite di assicurazioni sociali straniere.

Tale delimitazione trova conferma nel successivo articolo 5, il quale stabilisce che l'onere derivante dalla assistenza di cui trattasi è posto a carico delle gestioni assicurative, dalle quali gli aventi diritto all'assistenza stessa sono pensionati.

Appare, perciò, evidente che, non essendo possibile attribuire, con un atto legislativo interno degli oneri a gestioni assicurative straniere, i lavoratori — da queste pensionati — non possono essere compresi fra gli aventi diritto all'assistenza in questione.

Nè tale diritto può essere agli stessi riconosciuto sulla base delle convenzioni bilaterali.

stipulate con alcuni Paesi in materia di assicurazioni sociali, in quanto nessuna delle norme in esse contenute sembra possa rendere operante, nei confronti dei pensionati medesimi la legge di cui trattasi.

Diversa, è, invece, la situazione di quei lavoratori, titolari di pensione in regime di convenzione internazionale, per i quali una parte della pensione è corrisposta, in *pro rata*, dalla assicurazione italiana. A questi ultimi, infatti, anche se il *pro rata* della pensione, erogato in virtù della assicurazione italiana, è di entità minima, viene concessa la assistenza di malattia, di cui alla legge n. 692.

È pertanto, da ritenere, che il caso del signor Carrera, segnalato dalla S. V. On.le rientri fra quelli dei titolari di una pensione a carico della sola assicurazione francese. Comunque, per chiarire la posizione del predetto pensionato, opportuni accertamenti sono stati disposti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale per ogni eventuale conseguente adempimento occorrente.

È, peraltro, da tener presente che il problema concernente l'assistenza di malattia ai pensionati di assicurazioni sociali straniere forma già oggetto di trattative in sede internazionale sul piano europeo.

Il Ministro
VIGORELLI.

GIUA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per impedire che nell'impiego degli esplosivi da mina in opere di scavo si verifichino tragici incidenti come quello avvenuto nella mattina dell'8 maggio presso Tione (Trentino); e se non ritenga opportuno che tale impiego venga controllato da tecnici laureati o da ex ufficiali del Genio e dell'Artiglieria (2411).

RISPOSTA. — Le indagini intese ad accertare le cause della tragica esplosione di mine avvenuta l'8 maggio ultimo scorso in Bleggio Inferiore (Trento) sono in corso presso l'Autorità giudiziaria.

Ciò premesso, si osserva che la materia cui l'interrogazione si riferisce è oggi regolata da prescrizioni generali contenute nell'allegato B al regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635, e precisamente nel capitolo quinto, numero 4, di detto allegato. Sono altresì previste norme specifiche dal numero 5 di detto capitolo.

Altre prescrizioni sono state dettate dal recentissimo decreto 18 marzo 1956, n. 302 del Presidente della Repubblica relativo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il titolo secondo di detto decreto — e cioè i suoi articoli da 4 a 39 — riguarda appunto « Produzione ed impiego degli esplosivi »: e contiene norme minuziosissime. Dette norme furon predisposte dal Ministero del lavoro, in collaborazione anche con tecnici del Ministero dell'interno, proprio per completare la disciplina della materia.

Per circondare di maggiori garanzie di sicurezza l'impiego degli esplosivi, detto decreto ha richiesto, per l'esercizio del mestiere di « fochino », una speciale licenza rilasciata dal Prefetto, previ accertamenti fisici e tecnici da parte della Commissione tecnica provinciale indicata nell'articolo 49 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza; mentre la legislazione prima vigente — lettera *a*) del menzionato capoverso quinto dell'allegato *B* al regolamento — rimetteva alla direzione dei lavori l'accertare l'idoneità dei « fochini ».

In massima, si ritiene che le minuziose norme contenute nelle fonti oggi vigenti siano in se stesse, sufficientemente cautelative e che gli incidenti nell'impiego di esplosivi si verifichino non per insufficienza di dette norme, ma per l'affiorare di fattori imponderabili, o per il subentrare di cause accidentali, o per imprudenze o negligenze.

È, in particolare, da notare come il controllo sull'impiego degli esplosivi — che l'onorevole interrogante suggerirebbe fosse « controllato da tecnici laureati o da ex ufficiali del Genio o dell'Artiglieria » — è oggi esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da funzionari tecnici del Corpo delle miniere, se detto impiego viene effettuato nelle miniere e nelle cave; e da funzionari tecnici degli Ispettorati

del lavoro, se il brillamento di mine viene eseguito in altri lavori.

Si assicura tuttavia che il suggerimento dell'onorevole interrogante verrà vagliato in sede di riforma — già allo studio — degli allegati al regolamento di Pubblica sicurezza.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

GRANZOTTO BASSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per conoscere, di fronte all'impressionante ripetersi di sciagure minerarie nel Belgio, in cui perdono la vita numerosi lavoratori italiani, se e quali nuove misure preventive siano adottate per garantire la sicurezza del rischioso lavoro dei nostri minatori, esposti a tragedie pur sempre evitabili con l'adozione di sistemi che la tecnica e la scienza consentono a salvaguardia della vita di chi lavora nelle viscere della terra.

Con l'occasione chiedo anche se risponda al vero quanto si apprende da informazioni di stampa, secondo cui, da parte del Governo belga, sarebbe in attuazione un piano per la sostituzione dei lavoratori italiani nelle miniere con quelli di altri Paesi, persistendo l'irrigidimento dei datori di lavoro belgi nel rifiutare le nostre richieste atte ad eliminare quelle condizioni che accrescono il pericolo d'incidenti, di cui quello attuale è una tragica conferma.

Chiedo che il Governo esamini se non sia opportuno di fronte al legittimo allarme per il ripetersi delle tragedie minerarie, che colpiscono numerose famiglie italiane di far conoscere al Paese con apposito comunicato quale sia stata e sia la sua azione a tutela e garanzia sia della vita, sia dei diritti dei lavoratori italiani che dànno la loro opera massacrante nelle miniere di carbone nel Belgio e quali provvedimenti intenda prendere per far cessare la preoccupante serie di sciagure piccole e grandi che mettono nel lutto la nazione italiana (2315).

RISPOSTA. — Come è certamente noto alla Signoria Vostra onorevole la sciagura di Marcinelle ha dato motivo ad una serie di interrogazioni ed interpellanze di numerosi parlamentari, intese a conoscere sia le cause del doloroso sinistro, sia i provvedimenti adottati in favore delle famiglie dei superstiti, sia, infine, le direttive della politica emigratoria del Governo, specie per ciò che attiene all'afflusso dei connazionali verso le miniere del Belgio.

In occasione dello svolgimento di dette interpellanze, lo scrivente — in una con il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri onorevole Del Bo — ha avuto l'onore di ragguagliare ampiamente il Senato della Repubblica circa le misure adottate, gli interventi disposti e le iniziative attuate ed in corso, allo scopo sia di sovvenire i superstiti della sciagura, che di assicurare ai connazionali che lavorano in Belgio prospettive di un più sicuro lavoro.

La Signoria Vostra onorevole, pertanto, vorrà consentirmi di richiamarmi alle dichiarazioni da me al riguardo formulate nella seduta del Senato della Repubblica in data 3 corrente mese.

Il Ministro
VIGORELLI.

GUARIGLIA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere se, quando e come si potranno comporre le divergenze fra il Genio civile e la Provincia di Salerno nei riguardi del rifacimento della strada Vietri sul Mare, Raito, Dragonea.

Tale rifacimento fu progettato da oltre tre anni e riprogettato dopo l'alluvione del 1° ottobre 1954 che distrusse in parte la strada suddetta.

Questa, accomodata alla meglio con gabbioni di pietra, trovasi tuttora in assai deplorevoli condizioni e presenta gravi caratteri di pericolosità quando due macchine si incontrano. Nè lontanamente si prevede quando si possano iniziare i lavori date le perduranti suaccennate divergenze (2350).

RISPOSTA. — In relazione alla surriportata interrogazione, si fa presente che nessuna di-

vergenza esiste tra l'Ufficio del Genio civile e l'Amministrazione provinciale di Salerno circa i lavori di rifacimento della strada Vietri-Raito-Dragonea.

Il progetto della predetta strada trovasi, attualmente, presso l'Ufficio Tecnico Provinciale che dovrà apportare ad esso alcune rettifiche secondo i suggerimenti dati dal Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, al cui esame dovrà nuovamente essere sottoposto per la definitiva approvazione.

L'Amministrazione provinciale interessata ha assicurato di aver ottemperato a quanto richiesto dal Comitato Tecnico Amministrativo e che invierà il progetto quanto prima.

Il Ministro
ROMITA.

LAMBERTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sollecitare l'applicazione della legge 11 luglio 1956, n. 699, al fine di ammettere al godimento dei benefici in essa previsti il personale assunto in servizio temporaneo di pubblica sicurezza talora da molti anni, che è attualmente privo anche dell'assistenza dell'E.N.P.A.S. e del libretto ferroviario (2396).

RISPOSTA. — I sottufficiali e le guardie aggiunte di pubblica sicurezza, arruolati in servizio temporaneo ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, per poter essere inquadrati tra il personale effettivo del Corpo debbono, come previsto dal primo capoverso dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1956, n. 699, frequentare, con esito favorevole, un apposito corso d'istruzione.

I predetti, pertanto, salvo coloro che, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 6 della citata legge, chiedono di rimanere nella posizione di aggiunto, saranno inviati gradualmente, e nel limite di 10.000 unità stabilito dalla legge stessa, alle scuole, non appena queste si renderanno disponibili dai corsi di addestramento che ivi si svolgono.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

LOCATELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non è tempo di dare il contributo statale al Comune di Turano Lodigiano, per la costruzione di case popolari, in base alla legge 2 luglio 1949, numero 408.

Il contributo è stato promesso fin dall'anno 1954 (2369).

RISPOSTA. — Si risponde alla surriportata interrogazione per delega ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e si comunica che la scarsa disponibilità di fondi in relazione alle numerosissime richieste di contributo per la costruzione di alloggi popolari in base alla legge 2 luglio 1949 n. 408, non ha finora consentito di accogliere la richiesta di contributo avanzata dal Comune di Turano Lodigiano per la costruzione di case popolari.

La domanda stessa comunque è tenuta in particolare evidenza ai fini della sua inclusione nel programma di opere edilizie da finanziare nel corrente esercizio finanziario in base alla citata legge n. 408.

Il Sottosegretario di Stato
CARON.

LOCATELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale risposta ha dato la competente Direzione Generale del Ministero dei lavori pubblici alla richiesta fatta il 16 dicembre 1954, n. 8276, e rinnovata il 28 dicembre 1954, per il contributo dello Stato per la costruzione della Casa di riposo per vecchi ed invalidi al lavoro, nel grosso Comune di Parabiago (Milano) (2370).

RISPOSTA. — In merito alla surriportata interrogazione, alla quale si risponde per delega ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si comunica che le limitate disponibilità di fondi e la necessità di dare la precedenza ad opere più urgenti ed indilazionabili, non hanno reso possibile, sinora, ammettere ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di costruzione della Casa di riposo per vecchi ed invalidi al lavoro nel comune di Parabiago (Milano).

Si assicura, comunque, che la richiesta suddetta sarà tenuta presente in occasione della formulazione dei futuri programmi delle opere da ammettere a contributo, ai sensi della citata legge.

Il Sottosegretario di Stato
CARON.

LUSSU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga sussistano le ragioni per la chiusura della scuola legalmente riconosciuta « Dante Alighieri » di Cagliari, nella quale risultano accertate le seguenti mancanze giuridiche, didattiche e morali:

1) la direzione della scuola è affidata allo stesso gestore non fornito di titolo di abilitazione all'insegnamento, nello stesso tempo titolare di uno stabilimento per la costruzione di materiali edili, in contrasto con l'articolo 3, comma *c*) della legge 19 gennaio 1942, n. 86;

2) non è rispettato l'articolo 8, comma *a*) di detta legge riguardante il tipo delle cattedre che non risulta corrispondente a quello delle scuole statali;

3) contro il divieto della circolare ministeriale 1° ottobre 1952, sono stati affidati incarichi di insegnamento e di membro interno nelle commissioni di Stato a professori di ruolo nelle scuole statali;

4) insegnanti di detta scuola esaminarono nella sessione autunnale alunni a cui avevano impartito lezioni private, per cui, essendo scoppiato uno scandalo, sono state annullate le prove già sostenute nel mese di settembre e si è proceduto a una inchiesta che dura tuttora (2392).

RISPOSTA. — Comunico che in merito a quanto viene denunziato dall'onorevole interrogante, il Ministro aveva già disposto l'invio a Cagliari di un suo ispettore.

Non appena in possesso degli elementi raccolti *in loco* dal suddetto ispettore, il Ministero adotterà le decisioni che saranno ritenute più opportune nell'interesse della scuola.

Mi riservo quindi di fornire all'onorevole interrogante, quanto prima, una risposta definitiva alla sua interrogazione.

Il Ministro
ROSSI.

MASTROSIMONE. — *Al Ministro della pubblia istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la sistemazione dei professori idonei per esami del concorso bandito nel 1953 ed espletato nel corrente anno essendovi già un precedente legislativo che sancisce la sistemazione degli idonei (2362).

RISPOSTA. — La legge 23 maggio 1956, numero 505, com'è noto, ha disposto la sistemazione nei ruoli ordinari degli insegnanti di ruolo speciale transitorio forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami banditi non posteriormente al 1951.

L'onorevole interrogante chiede ora che tale beneficio venga esteso anche agli idonei dei concorsi banditi nel 1953 e testè espletati.

Al riguardo, è da osservare che occorrerebbe promuovere un apposito provvedimento legislativo che verrebbe non ad integrare, ma a sovrapporsi alla citata legge n. 505.

Devesi, invero, tener presente che la sistemazione in ruolo degli idonei prevista da quest'ultima legge è limitata ad un determinato contingente di cattedre reperite per ciascuna materia, cosicchè molti degli idonei negli stessi concorsi banditi entro il 1952, specie per le cattedre di ruolo A, potranno anche non ottenere il collocamento in ruolo.

Senza dire che la ripetuta legge n. 505 trova la sua ragione di essere nll'intento di sanare definitivamente la situazione determinata dal periodo bellico e dall'immediato dopoguerra, durante i quali i concorsi a cattedre ritardarono di molto il loro normale ritmo nel tempo.

Un nuovo provvedimento del genere mancherebbe di tale fondamento e perpetuerebbe una legislazione eccezionale che occorre invece superare per un ritorno alla normalità ed ai princìpi generali del diritto nel settore particolarmente sensibile e delicato della scuola.

Nè, infine, l'onorevole interrogante può legittimamente rifarsi ad una proposta di legge, qual'è quella cosiddetta dei « sette decimi » che deve ancora ultimare il proprio *iter* formativo e non può pertanto essere, allo stato attuale, invocato come precedente giustificativo della presente richiesta.

Il Ministro
ROSSI.

MONNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che nell'ottobre 1951 una spaventosa alluvione flagellò particolarmente la zona centro-orientale della Sardegna.

I comuni di Gairo e Osini (Nuoro) collocati in un canale ripido e franoso corsero rischio di totale crollo: quasi tutte le case restarono gravemente lesionate;

che tale fu l'impressionante gravità dei danni che accorse sui luoghi, per confortare e incuorare, il Presidente della Repubblica, onorevole Einaudi;

che a distanza di cinque anni la situazione di quei due Comuni permane, nonostante parziali interventi, gravida di paurosi rischi, come risulta dalle reiterate invocazioni dei Sindaci, dei Sacerdoti, delle Autorità responsabili;

che se malauguratamente l'imminente inverno dovesse riserbare manifestazioni temporalesche, quegli abitati potrebbero rovinare e seppellire gli sventurati abitanti;

che centinaia di famiglie attendono di poter lasciare i tuguri pericolanti e di riparare in rifugi sicuri;

che i criteri finora seguìti per risolvere il problema non sono risultati nè efficaci nè razionali;

chiedo di conoscere i provvedimenti che il Ministro dei lavori pubblici intende tempestivamente adottare per risolvere il gravissimo problema per impedire che uno spaventoso disastro possa verificarsi.

In particolare chiedo di conoscere perchè non si rende operante, con congrui stanziamenti, la legge speciale n. 9 del 7 gennaio 1952, attuando i piani regolatori per le costruzioni e ricostruzioni e concedendo i contributi stabiliti ai proprietari di case danneggiate dall'alluvione (2413).

RISPOSTA. — A seguito dell'alluvione dell'ottobre 1951 i due abitati di Gairo e di Osini in provincia di Nuoro furono gravemente danneggiati tanto da riconoscere la necessità di un loro trasferimento totale in altra sede.

Con decreto di questo Ministero, di concerto con quello del Tesoro, in data 1° agosto 1952, fu, infatti, stabilito il trasferimento dei due suddetti abitati a cura e spese dello Stato, a termini della legge 10 gennaio 1952, n. 9.

Furono, pertanto, prescelte le zone dove erigere i nuovi centri, compilati i piani regolatori dei centri medesimi ed iniziata la realizzazione delle opere, con i fondi assegnati al bilancio del Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, sia sugli stanziamenti della citata legge 10 gennaio 1952, n. 9, e della successiva 9 agosto 1954, n. 636, e sia con i fondi di bilancio gravanti sull'articolo relativo alle alluvioni, frane, piene e mareggiate.

Le opere eseguite e quelle in corso di ultimazione ammontano a tutto oggi a lire 462 milioni 910 mila per l'abitato di Osini e a lire 699.100.000, per l'abitato di Gairo. Sono finanziati e sono quindi di imminente inizio altri lavori per lire 78 milioni, nel nuovo centro di Osini e per lire 92 milioni, in quello di Gairo.

Ora l'onorevole interrogante chiede, fra l'altro, provvedimenti per garantire l'incolumità delle popolazioni ancora rimaste nei vecchi centri.

Pur riconoscendosi tale necessità questo Ministero deve rilevare che lo Stato non può sostenere oltre che la spesa per la realizzazione dei nuovi centri anche quella per consolidare i vecchi abitati. Tuttavia, fino a che non sarà possibile agli abitanti trasferirsi nei nuovi centri, occorrerà evitare la minaccia di nuovi danni alla popolazione ancora residente nei vecchi abitati.

A tal fine questo Ministero a mezzo del competente Ufficio del Genio civile ha provveduto con alcuni interventi di pronto soccorso, ad effettuare nello scorso inverno, puntellamenti dei fabbricati in peggiori condizioni, ed an-

che nella prossima stagione invernale provvederà a fare esercitare la vigilanza necessaria per poter intervenire tempestivamente; ma nessun altro provvedimento appare possibile attuare, tenuto conto della necessità di destinare nella maggiore misura possibile i fondi disponibili al trasferimento dei due abitati.

Il Sottosegretario di Stato
CARON.

MONTAGNANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritengano di intervenire con la massima urgenza e con opportuni provvedimenti, onde sbloccare l'assurda situazione in cui si trovano molti Comuni italiani impossibilitati a dare esecuzione ad opere pubbliche di fondamentale importanza a causa del sistematico diniego di finanziamento da parte di Istituti di Credito, ivi compresa la Cassa Depositi e Prestiti.

A testimonianza della lamentata situazione, lo scrivente ritiene opportuno esporre la vicenda del popolare, laborioso ed esemplarmente amministrato comune di Sesto San Giovanni. Quella amministrazione ha urgente necessità di dare esecuzione alle seguenti opere pubbliche: *a*) secondo lotto di case popolari, la cui costruzione potrebbe essere iniziata immediatamente qualora il necessario mutuo di circa 100 milioni fosse accordato; *b*) civico acquedotto per una spesa di circa 200 milioni; *c*) casa di riposo per un ammontare di circa 200 milioni e per la quale le pratiche sono state espletate, ivi compreso l'acquisto del terreno; *d*) piscina comunale e campo sportivo — *idem* come sopra — spesa prevista 150 milioni.

L'amministrazione citata, pur avendo una capienza di assorbimento per le rate di ammortamento fino all'ammontare di due miliardi, non riesce ad ottenere neanche i mutui per le opere sopra elencate, il cui importo si aggira intorno ad un terzo delle possibilità di bilancio. L'interrogante ritiene pertanto, legittima la richiesta di intervento per risolvere il caso specifico di Sesto San Giovanni ed anche e più in generale, quelli degli altri comuni che si trovano in analoghe circostanze (2323).

RISPOSTA. — Si risponde, per motivi di competenza, anche per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla interrogazione in oggetto con la quale viene richiesto l'intervento statale per risolvere la situazione finanziaria di molti Comuni italiani ed in particolare di Sesto San Giovanni.

Al riguardo, si comunica, anzitutto, che il Tesoro non ha mancato di adoperarsi per cercar di risolvere l'urgente problema e, per quanto riguarda i ripianamenti dei bilanci delle Provincie e dei Comuni relativi agli anni 1953 e 1954, si ottenne che da parte degli Istituti di credito fosse effettuata — ciascuno per la propria competenza — la concessione dei mutui agli Enti locali.

Successivamente, in occasione del ripianamento dei bilanci 1955 e 1956, si è ottenuto, altresì, dai predetti Istituti, l'assicurazione che sarebbero intervenuti pure per le operazioni dei mutui relativi agli anni in parola e che avrebbero accettato in garanzia anche le delegazioni sulle imposte di consumo, come praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Si è convenuto, inoltre, che per le richieste che gli Istituti non avessero potuto soddisfare, sarebbe stato provveduto da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

Si ricorda, infine, che è stato approvato dal Senato della Repubblica e trovasi attualmente all'esame della Camera dei deputati un disegno di legge inteso a creare, presso la Cassa di Risparmio delle Provincie lombarde, una Sezione di credito per le opere pubbliche, con il compito di finanziare gli Enti locali sia per la integrazione dei loro bilanci, sia per metterli in grado di effettuare le opere pubbliche necessarie.

Circa poi il caso particolare del comune di Sesto San Giovanni, citato dalla S. V. On.le, mentre si comunica che non risultano pervenute, da parte del detto Comune, alla Cassa Depositi e Prestiti, domande di mutuo per le opere di cui è cenno, si fa presente che, a fronte del notevole complesso di richieste di prestiti, la Cassa stessa deve graduare le proprie adesioni in relazione alla situazione delle di-

sponibilità e degli impegni, tenuto conto della priorità delle domande e della natura ed urgenza delle opere da eseguire, dando, peraltro, la precedenza al finanziamento di quelle assistite dal contributo statale rispondenti a bisogni di più imprescindibile necessità.

Si soggiunge che, mentre i mutui per case popolari (tranne l'eccezione deliberata dal Consiglio dei ministri nel 1952 per un fondo di 25 miliardi da tempo esaurito, per alloggi da iniziare entro lo stesso anno 1952), sono sempre subordinati alla concessione del contributo statale, la Cassa non interviene nel finanziamento di piscine e campi sportivi per cui il detto Comune di Sesto San Giovanni intenderebbe richiedere il mutuo, dovendo riservare, a preferenza, le proprie disponibilità per le opere di maggiore utilità pubblica.

Il Ministro
MEDICI.

PALERMO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali la signora Bruna Rinaldi fu diffidata in data 17 agosto 1955 dal Questore di Foggia a non soggiornare più a San Giovanni Rotondo, ove si trovava, e munita di foglio di via fatta allontanare da quel paese con la ingiunzione di non farvi più ritorno per qualsiasi motivo (2393).

RISPOSTA. — Pare che la signora cui l'interrogazione si riferisce non sia nel pieno possesso delle sue facoltà mentali.

A San Giovanni Rotondo, nel 1955, ella teneva comportamento sconveniente ed anormale, suscitando stupore e scandalo nel numeroso pubblico che là affluisce, e rischiando di determinare incidenti. Perciò il 17 ottobre venne fatta rimpatriare con divieto di ritorno, in base all'articolo 157 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, allora vigente.

Già nel settembre 1954 la signora, su richiesta telegrafica del marito, era stata riaccompagnata al suo domicilio in Napoli dai vigili urbani di San Giovanni Rotondo.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

PALERMO (VALENZI). — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per cui la legge 3 maggio 1955, n. 388, con la quale si stabilisce la riliquidazione degli assegni di pensione ad una categoria di ufficiali in congedo della Guardia di finanza, trovantisi in particolari condizioni dalla legge stessa previste, non sia stata, malgrado numerose istanze e richieste, fin oggi applicata (2414).

RISPOSTA. — Il Comando generale della Guardia di finanza ha provveduto tempestivamente a dare applicazione alla legge 3 maggio 1955, n. 388, che prevede, ai soli effetti del trattamento di quiescenza, l'estensione ad alcune categorie di ufficiali del Corpo dei limiti di età disposti dalla legge 9 febbraio 1952, numero 60.

Ed, infatti, il primo atto di riliquidazione fu disposto con decreto ministeriale 4 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio successivo.

Nelle particolari condizioni previste dalla legge si trovano attualmente 12 ufficiali, per i quali tutti venne, a suo tempo, provveduto alla riliquidazione degli assegni di quiescenza con effetto retroattivo, sulla base degli assegni che sarebbero loro spettati, qualora fossero rimasti in servizio per altri due anni, in dipendenza dei nuovi limiti di età di cui alla legge 9 febbraio 1952, n. 60.

Senonchè la Corte dei conti, che aveva già ammesso a registrazione alcuni decreti di riliquidazione con effetto retroattivo, ha ritenuto successivamente che, in mancanza di espressa disposizione, la decorrenza di siffatta riliquidazione non possa essere anteriore alla entrata in vigore della legge di cui trattasi. E ciò anche per la considerazione che alla analoga norma contenuta nella legge 27 dicembre 1953, numero 998, concernente l'elevazione dei limiti di età per il collocamento a riposo degli ufficiali dell'Esercito, venne data applicazione senza alcuna retroattività.

Ciò premesso, e nonostante che a seguito del rilievo della Corte dei conti si sia dovuto procedere alla rettifica dei decreti già predisposti, si informa che le pratiche cui si riferiscono gli onorevoli interroganti sono state or-

mai definite, in quanto i relativi decreti, debitamente registrati, sono stati già trasmessi agli uffici provinciali del Tesoro per il pagamento.

Il Ministro
ANDREOTTI.

PELLEGRINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica per ottenimento di pensione di guerra presentata da Driussi Giuseppe di Guerrino e portante il numero di posizione 1435548-D.N.G. (2357).

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra relativa al sopra nominato è stata definita con provvedimento negativo, notificato all'interessato dal Comune di Artegna il 16 luglio 1955.

Il Sottosegretario di Stato
PRETI.

PETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se ha preso conoscenza della deliberazione adottata dal Consiglio comunale di Postiglione (Salerno) in data 23 novembre 1955, con la quale si esprime il voto che il Governo, respinta ogni interferenza, riconosca tuttora validi i motivi che fecero di Postiglione sede della Pretura mandamentale; e se può assicurare quella civica amministrazione che tale voto lo trova consenziente.

A parere dell'interrogante, invero, non si può aggiustar fede alle arbitrarie quanto incontrollate voci correnti sul posto, per le quali, in occasione della prossima revisione delle circoscrizioni giudiziarie, possa essere presa in esame la eventualità del trasferimento della sede della Pretura di Postiglione in altro Comune del mandamento, sia per il fatto che Postiglione trovasi al centro degli altri comuni che compongono il mandamento; sia perchè ospita l'Ufficio del registro, la Caserma dei carabinieri, il Carcere mandamentale, la Direzione didattica e molti altri uffici di pubblico interesse, che evidentemente non potrebbero continuare a funzionare in sede diversa da quella della Pretura (2376).

RISPOSTA. — Le comunico che questo Ministero è a conoscenza di una deliberazione del Consiglio comunale di Postiglione, in data 23 settembre scorso, con la quale si fanno voti perchè sia evitata la soppressione di quella pretura.

Al riguardo le faccio presente che ogni questione circa la soppressione o la nuova istituzione di uffici di Pretura potrà essere presa in esame solo dopo che il Parlamento avrà approvato il disegno di legge concernente la « delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli Uffici giudiziari (Atto Parlamentare n. 1537).

Il Ministro
MORO.

RUSSO Salvatore. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere: 1) se è informato che in Provincia di Enna l'assegnazione dei pochi posti di lavoro si fa con favoritismi e discriminazione, il che provoca aspri risentimenti nelle file dei numerosi disoccupati 2) per quali motivi non sono state costituite dal Prefetto le Commissioni comunali di collocamento; 3) se è informato che i collocatori comunali si rifiutano di rendere palesi al pubblico gli elenchi e le graduatorie dei disoccupati, col pretesto che lo vieta espressamente una circolare riservata del Ministero del lavoro (2334).

RISPOSTA. — Per ciò che concerne il primo punto, stante i periodici controlli, che vengono effettuati dall'Ufficio provinciale del lavoro di Enna in merito al funzionamento degli Uffici di collocamento della Provincia, è da escludere che l'avviamento dei lavoratori sia attuato irregolarmente e senza la rigorosa osservanza delle norme vigenti in materia.

Qualora, comunque, la Signoria Vostra onorevole sia a conoscenza di fatti o casi specifici, potrà sempre darne segnalazione all'Ufficio in parola, per ogni conseguente accertamento e provvedimento.

In merito alla lamentata non avvenuta istituzione delle Commissioni comunali per il col-

locamento, occore innanzitutto premettere che i relativi adempimenti sono conseguenti ad una effettiva rispondenza a fondate ed accertate esigenze di carattere organizzativo e funzionale.

Per quanto riguarda, in particolare, la Provincia di Enna, è da precisare che detti organi collegiali, a suo tempo (1951-53) istituiti in taluni Comuni, non apportarono — durante il biennio di funzionamento — contributi apprezzabili alla efficienza del servizio dell'avviamento al lavoro.

D'altra parte, sinora, non sono state avanzate istanze alla competente Commissione provinciale per il collocamento, allo scopo di fare esaminare l'opportunità di proporre a questo Ministero richieste di autorizzazione per la costituzione delle Commissioni in parola. Risulta che soltanto il Sindaco di Regalbuto ha rivolto istanza, in tal senso, il 20 settembre scorso, al Prefetto di Enna. La questione, pertanto, sarà quanto prima sottoposta alla citata Commissione provinciale.

Circa infine il rifiuto, opposto dai collocatori comunali, di rendere pubbliche le graduatorie degli avviandi al lavoro, si chiarisce che effettivamente non è previsto dalle norme e disposizioni in vigore tale mezzo di pubblicità. Tuttavia, i collocatori comunali della Provincia di Enna sono stati invitati, dal Direttore dell'Ufficio del lavoro, a fornire, a coloro che ne facciano richiesta, tutte quelle notizie utili a porre in condizione gli interessati di conoscere il posto occupato in graduatoria, le ragioni di tale posizione e gli elementi che hanno concorso alla formazione della graduatoria stessa.

Il Ministro
VIGORELLI.

SPALLICCI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se risponde a verità la notizia apparsa su alcuni quotidiani romani secondo la quale il Presidente della Repubblica, nella sua visita a New York, avrebbe rinunciato a visitare la casa Meucci, ove si raccolgono cimeli e ricordi del soggiorno di Garibaldi in America, aderendo in ciò al consiglio del cardinale Spellmann.

L'interrogante ricorda che la Regina d'Inghilterra, approdata alla Maddalena qualche tempo fa, ha visitato l'isola di Caprera (2412).

RISPOSTA. — Nella fase preparatoria del viaggio del signor Presidente della Repubblica negli Stati Uniti d'America, tra le numerose proposte riferentisi al soggiorno a New York era stata considerata anche quella di una eventuale visita alla casa di Garibaldi, situata in un'isola della baia e precisamente a Staten Island.

Senonchè, nell'elaborazione del programma definitivo, risultò necessario rinunziare, tra le altre, a tale visita che, a motivo della distanza, avrebbe impegnato non meno di quattro ore.

Posso quindi assicurare all'onorevole interrogante che ogni voce relativa a pretese ingerenze è destituita di fondamento.

Il Sottosegretario di Stato
FOLCHI.

SPEZZANO. — *Al Presidente del Comitato dei Ministri per la Cassa del mezzogiorno.* — Per sapere se è a conoscenza che: 1) ancora a distanza di cinque anni nonostante un finanziamento supplementare di circa ottanta milioni non è ancora terminata la strada San Giorgio Albanese-San Giacomo di Acri, di cui è stazione appaltante l'Opera Valorizzazione Sila; 2) La ditta appaltatrice, esauriti i fondi stanziati, minaccia di sospendere i lavori il 24 corrente con gravissimo danno dei lavoratori attualmente occupati, che andrebbero ad aumentare l'esercito dei disoccupati di Acri, che supera già le 2.500 unità; 3) Se non si ritenga disporre al più presto un nuovo finanziamento, circa 20 milioni, necessario perchè i lavori vengano completati e di disporre, intanto, che i fondi accantonati per la bitumatura e la casa cantoniera vengano impiegati nei lavori per le cunette, i muri di sostegno ed il completamento degli ultimi due chilometri di percorso (2337).

RISPOSTA. — Si informa l'onorevole interrogante che la Cassa per il mezzogiorno, in

data 26 settembre ultimo scorso, è stata telegraficamente avvertita dall'Opera per la Valorizzazione della Sila, concessionaria dei lavori della strada S. Giacomo d'Acri-S. Giorgio Albanese, che, a seguito di movimenti franosi verificatisi, per il completamento di detta strada occorreva una ulteriore spesa di circa 12 milioni, oltre quella prevista.

La Cassa, con telegramma in data 2 ottobre successivo, ha autorizzato il suddetto Ente ad utilizzare per gli interventi urgenti di cui sopra e fino alla concorrenza di lire 12 milioni, le somme disponibili in concessione per la bitumatura della strada, salvo trasmettere successivamente regolare perizia di spesa.

È stata, inoltre, autorizzata l'opera valorizzazione Sila ad affidare i lavori di che trattasi alla medesima Impresa assuntrice delle opere principali ed agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Il Ministro
CAMPILLI.

TERRACINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Considerato il pervicace diniego delle dirigenze dell'I.N.A. ad accedere alla legittima, giusta paziente e reiterata richiesta dei dipendenti delle sei Aziende Generali dell'Istituto per l'osservanza doverosa degli impegni di garanzia assunti a favore di detti dipendenti e nei confronti dei titolari degli appalti delle aziende relativamente all'uguaglianza del trattamento normativo e retributivo di volta in volta riconosciuto ai dipendenti diretti dell'Istituto, ritenuto che se già costituisce intollerabile arbitrio la inosservanza di accordi stipulati da parte di privati apprenditori, l'arbitrio si trasforma in temeraria e provocatoria illegalità quando la inosservanza si compia da enti pubblici; avuto presente il danno gravissimo che il comportamento deplorevole dei dirigenti dell'I.N.A. arreca ai lavoratori interessati e il turbamento che ne consegue per l'ordinato svolgimento delle attività dell'Istituto, l'interrogante chiede che cosa si attenda per imporre, secondo quanto compete al Ministero investito del controllo dell'Istituto, ai dirigenti di quest'ultimo l'osservanza degli impegni assunti e il rispetto elementare della legge (2298).

RISPOSTA. — Alla sopra trascritta interrogazione è fornita risposta anche per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le accuse, rivolte in un pubblico manifesto all'agente generale per l'I.N.A. in Roma, sono state parimenti indirizzate agli altri agenti generali dell'Istituto e riguardano la nota vertenza fra gli agenti stessi ed i loro dipendenti di agenzia.

L'Istituto nazionale assicurazioni nel giugno 1947 e nel febbraio 1948, epoca in cui gestiva in economia le sei grandi agenzie generali, stipulò con l'unica organizzazione dei lavoratori di categoria in quell'epoca esistente due accordi con i quali si attribuiva al personale di quelle agenzie un trattamento preferenziale con garanzia di inamovibilità. Le parti, inoltre, convennero che, col passare delle agenzie dalla gestione in economia alla gestione in appalto, gli oneri di cui sopra si sarebbero trasferiti agli agenti appaltatori.

Essendo avvenuto il detto passaggio, a seguito di lodo arbitrale del 14 novembre 1951, gli agenti nel febbraio del 1952 stipularono un contratto con cui riconobbero la vitalità nei loro confronti, dei contratti del giugno 1947 e febbraio 1948, convenendo, altresì, in armonia a quanto stabilito nei predetti accordi, che tutte le maggiorazioni concordate nell'avvenire tra l'A.N.I.A. (Associazione nazionale imprese assicuratrici) e le Associazioni dei dipendenti delle imprese di assicurazione sarebbero state applicate anche al personale dianzi citato.

L'A.N.I.A. e le corrispondenti associazioni dei lavoratori di categoria stabilivano, di recente, in due riprese di maggiorare le competenze tabellari dei dipendenti delle imprese di assicurazione del 7 per cento e del 6 per cento. I dipendenti delle sei agenzie, a loro volta, chiedevano l'applicazione delle cennate maggiorazioni anche nei loro confronti in virtù dell'accordo del febbraio 1952.

Gli agenti generali affermavano di non poter soddisfare la richiesta nei modi e nella misura indicati. Da qui la nota controversia fra essi agenti ed il personale dipendente.

Un tentativo di accordo, esperito in un primo tempo presso il Ministero del lavoro, si

concluse in modo del tutto negativo; talchè lo scrivente, nell'intento di addivenire, ove possibile, al componimento della vertenza, convocava presso di sè, in due riprese, le parti interessate, avviando così laboriose trattative che rendevano evidente la opportunità sia della concessione di un acconto sui futuri miglioramenti, sia che la soluzione definitiva della controversia fosse ricercata nella sede di preminente competenza: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le trattative fra le parti, così riprese presso la sede indicata, sono tuttora in corso. Per intanto, gli Agenti generali, convenendo sulla opportunità loro prospettata, hanno provveduto a corrispondere un acconto di lire 100.000, sui futuri miglioramenti economici, da riconoscersi al dipendente personale; miglioramenti, peraltro, non ancora definiti nella loro forma ed entità, delle quali si sta appunto discutendo.

Il Ministro
CORTESE.

TERRACINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritengano umanamente doveroso e giuridicamente equo includere fra i beneficiari della raccolta di offerte attualmente in corso in commovente gara di solidarietà, a favore delle famiglie dei minatori italiani tragicamente periti a Marcinelle, anche le famiglie delle altre centinaia di minatori italiani che dal 1948 ad oggi sono morti nelle miniere belghe a causa di incidenti sul lavoro e di sciagure analoghe e la cui fine tragica e pietosa ha segnato la strada dell'emigrazione italiana di lutti e di dolori che non minori di quelli attorno ai quali si è oggi raccolta in unanimità il fraterno sentimento del popolo, si sono consumati nell'abbandono desolato delle case senza conforto cui non si diresse alcuna iniziativa soccorritrice (2320).

RISPOSTA. — Per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio, mi duole dover comunicare che non è possibile aderire alla proposta formulata dalla S. V. Onorevole.

Pur apprezzando le considerazioni che la motivano, mi corre, infatti, l'obbligo di chiarire che la ripartizione delle somme, offerte in favore dei superstiti dei minatori italiani deceduti nella sciagura di Marcinelle, non potrà avvenire che destinandole a tali beneficiari medesimi.

Siffato criterio, adottato d'intesa con le Organizzazioni sindacali, all'uopo interpellate dallo scrivente, è sembrato quello più necessariamente rispetoso della volontà dei donatori delle somme in parola.

Il Ministro
VIGORELLI.

TERRACINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ed al Ministro del tesoro.* — Richiamata la interrogazione con richiesta di risposta n. 1138 e la relativa risposta alla stessa data dall'onorevole Ministro del tesoro, constatato come peraltro l'Ente gestione e liquidazione immobiliari (e cioè l'Ente creato dal fascismo per la gestione e la liquidazione dei beni confiscati ai cittadini italiani ebrei per bestiale odio razziale e per ignobile e servile ubbidienza all'ihtlerismo, poi incaricato di altre incombenze connesse alle vicende belliche, oggi comunque tutte superate ed assolte) continui a sussistere sebbene gli organi di controllo ne abbiano già replicatamente dichiarata la completa inutilità e il carattere esclusivamente parassitario;

avendo presente il ridicolo e sintomatico ruolo attuale del personale addetto, costituito, oltre che da un Commissario, da un Direttore generale, da un Capo servizio, da un Capo servizio Ragioneria, da un Capo ufficio, da due Consulente legali, imponente stato maggiore di concetto sovrastante a... ben otto impiegati d'ordine, comprese le dattilografe, e due uscieri, diciassette persone perse nei quindici grandi locali in Galleria Colonna, già ospitanti agevolmente i 75 dipendenti che costituivano nel passato il ruolo dell'Ente, ed oggi deserti e silenziosi;

rilevando il tipico caso di colpevole sperpero costituito se non dalla corresponsione all'inamovibile Commissario dell'E.G.E.L.I., ridotto sotto questo titolo e in questa funzione

all'ozio più completo, di un'indennità mensile di lire 50.000, certamente dalla piena disponibilità a suo servizio di una macchina Fiat 1400 con relativo autista, il tutto importante una spesa mensile di circa lire 200.000, là dove da anni detto Commissario non ha più motivo o occasione o necessità di collegamenti, viaggi, trasferimenti, trasporti in città e fuori città per ragioni della sua carica;

additando alla pubblica indignazione la più recente iniziativa dei dirigenti dell'E.G.E.L.I. i quali, pur di trovare un pretesto a difesa delle loro sinecure, hanno dato inizio ad una serie di intimazioni con le quali si pretenderebbe di far pagare ai cittadini italiani ebrei già criminosamente privati dei loro beni le cosiddette spese di gestione incontrate dagli usurpatori durante il tempo nel quale li detennero, e ciò in sedicente esecuzione di una legge evidentemente caducata;

l'interrogante chiede di sapere se non si consideri urgentissima la soppressione dell'E.G.E.L.I. sia per ragioni di decoro dello Stato Repubblicano, sia per evidenti e clamanti motivi di onesta amministrazione dell'Erario (2439).

RISPOSTA. — I fatti posti a base della interrogazione alla quale si risponde concernono sostanzialmente:

1) le intimazioni di pagamento recentemente fatte a taluni cittadini italiani ebrei;

2) la composizione attuale del personale dell'Ente;

3) le spese che l'Ente eroga per taluni servizi;

4) la pretesa attuale inattività dell'Ente e del suo Commissario.

In ordine al punto primo, come chiaramente risulta dalla lettera-diffida inviata agli intessati dall'E.G.E.L.I., le intimazioni loro rivolte concernono il pagamento di somme (complessivamente circa lire 22 milioni) delle quali essi risultano tuttora debitori verso lo Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393, per la gestione dei beni che furono a suo tempo oggetto di confisca o di sequestro in applicazione delle abrogate leggi razziali.

Tali intimazioni sono state eseguite in esecuzione della precisa norma di legge, contenuta nell'articolo 8 del citato decreto legislativo luogotenziale 15 maggio 1946, n. 393, ed al precipuo scopo di interrompere i termini di prescrizione.

L'anzidetta legge non è stata abrogata; ciò non consente che l'Amministrazione possa abbandonare il credito, fino a quando la legge non sia abrogata od emendata.

A tal proposito, è da rilevare che la citata disposizione, nella parte che concerne l'addebito dei compensi di gestione (che in larga misura costituiscono i saldi richiesti in pagamento ai cittadini ebrei), fu a suo tempo inserita nella legge su proposta della cessata Consulta nazionale.

Sembra quindi ingiustificata l'indignazione che l'onorevole interrogante mostra di esprimere verso l'E.G.E.L.I., il quale, peraltro, non ha riscosso alcun compenso di gestione per le pratiche di confisca o di sequestro delle quali si tratta (i compensi furono soltanto corrisposti agli Istituti gestori « in loro »), e non deve ricuperare i relativi crediti per conto ed a vantaggio di sè stesso.

È utile aggiungere, per quanto particolarmente si riferisce alla misura di detti compensi, che essi furono liquidati agli Istituti gestori in base a criteri ed a norme appurate dal Ministero del tesoro, il quale, peraltro, ai fini di venire incontro, per quanto possibile e nell'àmbito della legge, alle richieste degli interessati, autorizzò a suo tempo l'E.G.E.L.I. (che regolarmente provvide in conseguenza) ad operare una riduzione fino al 50 per cento dell'importo originario dei compensi stessi e ad abbuonare altresì i debiti di ammontare non superiore alle lire 2.000.

Circa il punto secondo, l'attuale composizione del personale è diretta conseguenza della graduale riduzione operata dall'Ente in ragione della progressiva diminuzione dell'attività lavorativa; riduzione per effetto della quale la consistenza numerica del detto personale da 75 è stata portata a 15 unità.

Il personale mantenuto in servizio, sia di ruolo di concetto sia di ruolo esecutivo, è appena sufficiente al regolare svolgimento delle pratiche in corso.

Per quanto riguarda il punto terzo, l'Amministrazione dell'Ente è stata sempre condotta con criteri di ben intesa economia, come è comprovato dal fatto che in proposito nessun rilievo è stato mai mosso dai vari organi di controllo (Collegio sindacale e Corte dei Conti).

Dell'automobile di proprietà dell'Ente, condotta da uno dei due uscieri che funziona anche da autista, è stato sempre fatto un uso normale, essendo essa utilizzata per le esigenze dell'Ufficio sia dal Commissario, sia dagli altri dirigenti.

Le spese inerenti all'uso della detta macchina sono molto inferiori a quelle precisate dall'onorevole interrogante in lire 200.000 mensili, pari ad annuo lire 2.400.000. Come infatti risulta dai bilanci relativi al periodo di gestione 1948-1955, la media delle spese riguardanti la voce « Viaggi, autotramvie e trasporti » (nella quale voce sono registrate anche le spese dell'auto) è esattamente di annue lire 882.743, pari a lire 73.562 mensili.

Quanto poi alla spesa per il fitto dei locali nei quali l'Ente ha la sua sede (lire 164.000 mensili), è da tener presente che tale spesa è certamente inferiore a quella che si andrebbe a pagare, fitto libero, se l'Ente si trasferisse in locali più ristretti, che fossero tuttavia capaci di contenere, oltre al personale, anche gli archivi che comprendono circa 50.000 fascicoli.

Da ciò la convenienza per l'Ente di rimanere nei locali attualmente occupati.

Infine, in merito al punto quarto, se, come è indubbio, una attività è dall'Ente svolta, ne consegue che il Commissario, come capo dell'Amministrazione, deve necessariamente adempiere, come in effetti adempie, alle mansioni inerenti al suo titolo, alle sue funzioni ed alla sua responsabilità.

Quale sia l'attività che l'Ente attualmente svolge è noto — giova comunque riassumere qui di seguito gli elementi fondamentali:

1) *Beni Esattoriali* (compito di carattere permanente)

— n. 80 gestioni in essere relative a beni di proprietà dell'Ente;

— trattazione delle pratiche inerenti all'acquisto ed alla vendita dei detti beni.

2) *Beni Alleati* (compito di carattere transitorio)

— n. 198 gestioni in atto, trattandosi di beni non ancora riconsegnati ai legittimi proprietari perchè non richiesti o perchè sono insorte particolari difficoltà;

— ricupero dei crediti vantati verso i proprietari dei beni già restituiti, crediti ammontanti a circa lire 118 milioni;

— compilazione dei rendiconti nei confronti dei singoli proprietari e regolarizzazione dei rapporti di dare ed avere con gli Istituti gestori;

— istruttorie preliminari dei reclami danno ex articolo 78 del Trattato di pace.

3) *Beni Tedeschi* (compito di carattere transitorio)

— n. 38 gestioni in atto, relative a beni per i quali non è stata ancora disposta la vendita o la restituzione;

— svolgimento delle pratiche inerenti alla vendita dei beni destinati ad essere alienati;

— compilazione dei rendiconti e regolazione dei rapporti di dare ed avere con gli Istituti gestori.

4) *Beni Ebraici* (compito di carattere transitorio)

— stralcio relativo a pratiche non ancora definite;

— ricupero di crediti per saldi di gestione per un ammontare di circa lire 22 milioni, ed esame delle domande di rivendicazione da parte dei cittadini ebraici che subirono confische.

Tale essendo l'attività dell'Ente alla data odierna, è inesatto affermare che esso abbia già superate ed assolte tutte le incombenze, relative ai compiti di carattere transitorio delle quali fu incaricato.

Il Tesoro, che ha fatto tutto il possibile per avviare l'E.G.E.L.I. verso la sua completa liquidazione, ha intendimento di porre termine, con la fine del corrente anno, alla gestione dell'Ente stesso, passandone i residui compiti agli Uffici del Ministero, senza costituire apposito organo liquidatore.

Il Ministro
MEDICI.

VALENZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere per quali motivi ed in base a quale criterio legislativo il questore di Napoli dottor Marzano nega l'autorizzazione al porto d'armi per fucile da caccia a numerosi cittadini, come è il caso del seguente gruppo di richiedenti abitanti del comune di Merano: Nebbia Biagio di Giuseppe, Nebbia Mattia di Giuseppe, Migliaccio Agostino di Francesco, Simeoli Michele di Giuseppe e persino al Consigliere comunale Francesco Liccardi fu Giuseppe (2415).

RISPOSTA. — Per quanto concerne il rilascio dei permessi di porto di fucile per uso di caccia la questura di Napoli si attiene stretamente ai criteri stabiliti negli articoli 11, 12 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

In particolare, poi, delle cinque persone citate dall'onorevole interrogante la licenza è stata denegata soltanto al Simeoli Michele, in quanto gli altri quattro l'hanno regolarmente ottenuta. Al Simeoli l'autorizzazione è stata negata, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 43 del testo unico delle legge di pubblica sicurezza, atteso che il medesimo, dedito all'alcool, di carattere irascibile e ripetutamente diffidato per litigi con familiari e vicini, non offre garanzia di non abusare dell'arma.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

ZUCCA. — *Al Ministro del lavoro.* — Per sapere il numero delle prescrizioni elevate dall'Ispettorato del lavoro della provincia di Savona, divise per categoria di industria (compresa l'edilizia); ed inoltre conoscere l'organico dell'Ispettorato stesso ed i mezzi che ha a disposizione per i trasferimenti in Provincia (2387).

RISPOSTA. — Durante il corso dell'anno 1955, le diffide e prescrizioni, impartite dal competente Ispettorato del lavoro alle aziende industriali e commerciali della provincia di Savona sono state 6.882, mentre ammontano a 1.193 le contravvenzioni elevate.

A quanto risulta, i recuperi di somme direttamente spettanti ai lavoratori (per differenze salariali, assegni familiari, contributi assicurativi evasi) assommano a lire 195 milioni.

In merito alla richiesta formulata dalla S. V. Onorevole ed intesa a conoscere la ripartizione per categorie delle prescrizioni sopra indicate, si reputa opportuno fare osservare che tale rilevazione non viene effettuata per le ordinarie statistiche sulla attività degli Ispettorati, dato il notevolissimo aggravio di lavoro statistico che richiederebbe, agli Ispettorati stessi, lo spoglio ed il raggruppamento dei provvedimenti adottati fra i 10 « rami » le 44 « classi », la 40 « sottoclassi » e le 485 « categorie » in cui si distribuisce l'attività economica secondo la classificazione adottata per i censimenti.

Circa, infine, la richiesta di conoscere l'organico del personale ed i mezzi a disposizione dell'Ispettorato del lavoro di Savona, si fa presente che in detto Capoluogo prestano attualmente in servizio, oltre al Capo dell'ufficio, 7 elementi ispettivi, di cui 4 ispettori e 3 elementi dell'Arma Corpo carabinieri e 10 elementi del personale interno. Per il servizio ispettivo, il personale può fruire di tutti i mezzi pubblici di trasporto e dell'autovettura in dotazione dell'Ufficio.

Si aggiunge che, tra breve tempo, sarà istituita una sede dell'Ispettorato del lavoro ad Imperia, per cui il personale sopra indicato potrà dedicarsi alla vigilanza esclusiva nella provincia di Savona.

Il Ministro
VIGORELLI.

ZUCCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intende ripristinare l'erogazione del trattamento speciale per gli assistiti dell'E.C.A. di Savona, il quale assiste oltre 4.000 persone.

Inoltre l'interrogante desidera sapere se l'onorevole Ministro prevede di risarcire agli assistiti la cifra a loro spettante per la sospensione delle modestissime indennità di caro pane, la cui soppressione ha reso ancora più umiliante l'irrisorio sussidio gornaliero corrisposto » (2417).

RISPOSTA. — Non si comprende a quali provvedimenti intenda riferirsi la S. V. Onorevole, con la dizione di ripristino dell'erogazione del trattamento speciale per gli assistiti dell'E.C.A. di Savona.

Non risulta, infatti, che questi abbiano mai beneficiato di un trattamento speciale e diverso da quello praticato agli assistiti degli altri Enti comunali di assistenza della Repubblica.

Per quanto riguarda l'indennità di caropane, essa è stata sostituita, con la legge 30 novembre 1950, n. 997, dalla maggiorazione sul trattamento assistenziale, che l'E.C.A. di Savona corrisponde, regolarmente, agli iscritti nell'elenco dei poveri, assistiti in modo continuativo, secondo quanto prescrive l'articolo 2, lettera *a*) della legge citata.

Il Sottosegretario di Stato
BISORI.

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti